



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

---

Facoltà di Lettere e Filosofia  
Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà  
Curriculum Laurea Magistrale Europea

TESI DI LAUREA

*Pisa, Genova, Venezia e gli Ayyubidi:  
relazioni diplomatiche e scambi commerciali  
(1174 – 1250)*

Candidata:

Virginia Scappini

Relatore:

Prof. Giuseppe Petralia

Correlatore:

Prof. Jean-Michel Mouton

Anno Accademico 2012 – 2013

## Résumé

Entre XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècle les villes de l'Italie septentrionale, et particulièrement Pise, Gênes et Venise, furent protagonistes d'une expansion économique qui les porta à créer un véritable empire commerciale fondé sur un grand nombre de colonies et comptoirs répandus dans toute la Méditerranée. Dans ce travail de mémoire on prend en examen le cas des relations nouées avec les princes de la dynastie ayyubide, qui fut fondée par Saladin en 1174 et domina sur la plupart des territoires du Moyen Orient arabe jusqu'à la moitié du siècle suivant. L'Égypte et l'arrière-pays syrien, débouchés méditerranéens des denrées provenant de l'Océan Indien, occupaient une place centrale dans le commerce des Italiens, et c'est au cours de l'époque ayyubide que, grâce à l'engagement des institutions communales dans le renforcement des relations diplomatiques avec les souverains de cette dynastie, furent jetées les bases de la diaspora commerciale italienne dans ces régions de la Méditerranée orientale. Dans la première partie du mémoire on prend en considération l'évolution des rapports diplomatiques, en analysant les négociations conduites par les ambassadeurs italiens dans le cours des sultans ayyoubides et la conclusion de traités de paix et de commerce auxquelles elles aboutirent. Dans la deuxième partie on aborde la question des activités des marchands italiens dans les territoires ayyubides et de leur condition durant la permanence dans le royaume. À travers la confrontation des données provenant des sources avec les études les plus récentes, on essaye de brosser le tableau des relations entretenues par les Communes de Pise, Gênes et Venise avec les Ayyoubide, en établissant l'état de la question et en identifiant les principales problématiques liées à ce sujet.

## INDICE

<b>Introduzione</b> .....	5
<b>PARTE PRIMA: <i>Relazioni diplomatiche e conclusione di trattati commerciali</i></b> .....	9
<b>Capitolo I: PISA</b> .....	10
1. Pisa e il Medio Oriente arabo tra XI e XII secolo.....	10
2. Le relazioni con l’Egitto all’epoca del Saladino.....	18
3. Dal regno di al-‘Ādil alla fine della dinastia.....	26
<b>Capitolo II: GENOVA</b> .....	35
1. Genova e il Levante arabo nei secoli XI e XII.....	35
2. Genova e gli Ayyubidi.....	40
<b>Capitolo III: VENEZIA</b> .....	49
1. La prima espansione veneziana nel Medio Oriente arabo.....	49
2. Il dogato di Pietro Ziani (1205 – 1229).....	54
3. L’ultimo periodo ayyubide.....	54

<b>PARTE SECONDA: <i>I mercanti italiani nei territori ayyubidi</i></b> .....	72
<b>Capitolo IV: COMMERCII</b> .....	73
1. I prodotti commerciati. ....	73
2. Le fasi della compravendita. ....	81
3. Il sistema del fondaco. ....	90
<b>Capitolo V: VITA QUOTIDIANA</b> .....	96
1. L'evoluzione delle comunità italiane del Levante arabo. ....	96
2. L'amministrazione della comunità. ....	100
3. Gli spazi della vita quotidiana. ....	108
4. Problematiche linguistiche, religiose, culturali.....	113
<b>Conclusioni</b> .....	118
<b>Bibliografia</b> .....	122

## Introduzione

La tradizione che legava Pisa, Genova e Venezia al Mediterraneo aveva radici che affondavano nel passato più lontano, ma è soprattutto a partire dal XII secolo che le flotte allestite in queste città solcano con regolarità le acque del *Mare Nostrum* per raggiungerne le estreme propaggini orientali. Se le teorie elaborate tra la fine del XIX secolo e l'inizio del secolo successivo da Wilhelm Heyd e Adolf Schaube<sup>1</sup> – i quali avevano individuato nell'espansione economica che aveva interessato a partire dall'XI secolo l'Europa cristiana, e le città italiane in particolar modo, la causa profonda alle origini dell'organizzazione delle prime spedizioni crociate in Terrasanta – possono ritenersi in larga parte superate, cionondimeno il fenomeno delle Crociate e quello della comparsa delle comunità di mercanti italiani nei territori che si affacciavano sul Mediterraneo orientale appaiono pressoché contemporanei.

Nella presente tesi si prenderà in considerazione in particolare il caso delle relazioni diplomatiche e commerciali strette dai tre più importanti Comuni dell'Italia centro-settentrionale con i sovrani della dinastia ayyubide, che governò su gran parte dei territori del Medio Oriente arabo tra il 1174 e la metà del secolo successivo. Fondata da Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, il nostro Saladino, il sovrano passato alla storia per l'impegno profuso nella *ḡihād* contro i principati latini di Siria, che lo condusse alla riconquista di Gerusalemme e di gran parte dei territori controllati da quasi un secolo dai Franchi, la storia di tale dinastia<sup>2</sup> coincide con quella di alcune tra le più importanti spedizioni crociate in Oriente, durante le quali i *milites* delle città italiane si trovarono a fronteggiare eserciti ayyubidi. Tuttavia, nello stesso periodo il numero dei mercanti italiani che si recavano ad Alessandria d'Egitto e nelle altre città del regno ayyubide

---

<sup>1</sup> W. HEYD, *Histoire du commerce du Levant au Moyen Age*, vol. I, Leipzig, 1885; A. SCHAUBE, *Handelsgeschichte der romanischen völker des Mittelmeergebiets bis zum ende der kreuzzüge*, Munich-Berlin, 1906.

<sup>2</sup> Sulla quale si veda in particolare la voce *Ayyubides* dell'*Encyclopedie de l'Islam*, 2° ed., Leiden, 1968; R. S. HUMPHREYS, *From Saladin to the Mongols. The Ayyubids of Damascus, 1193-1260*, New York 1977; M. CHAMBERLAIN, *The crusader era and the Ayyubid dynasty*, in *The Cambridge History of Egypt*, vol. I: *Islamic Egypt, 640-1517*, a cura di C. F. PETRY, Cambridge, 1998, pp. 211-241; C. CAHEN, *La Syrie du nord à l'époque des Croisades et la principauté franque d'Antioche*, Paris, 1940; A. M. EDDÉ, *La principauté ayyoubide d'Alep (579/1183 – 658/1260)*, tesi di dottorato, Freiburg, 1999.

dovette crescere sensibilmente, e di conseguenza le istituzioni comunali misero in atto significativi sforzi allo scopo di tutelarne gli interessi per via diplomatica.

La questione delle relazioni tra le città italiane e gli Ayyubidi si inserisce dunque all'interno di quella, più vasta e a lungo dibattuta, dei rapporti commerciali tra Oriente ed Occidente all'epoca delle Crociate. Il ruolo centrale giocato dai mercanti italiani nello sviluppo di tali contatti non è mai stato messo in discussione, e l'entità dei cambiamenti introdotti da costoro nella storia del commercio mediterraneo, tra XII e XIV secolo, è tale che il celebre storico Roberto Sabatino Lopez ha parlato a questo proposito di una vera e propria *rivoluzione commerciale*<sup>3</sup>. Se con la sua *Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge* l'Heyd ha offerto una insuperata sintesi dello sviluppo del commercio medievale nelle acque del Mediterraneo orientale, storici di più recente generazione, quali David Jacoby, Claude Cahen o David Abulafia, hanno apportato significativi contributi allo studio di questa tematica. Nelle prossime pagine si tenterà di stabilire lo *status quaestionis* relativo al tema del commercio degli italiani nei territori arabi del Levante in epoca ayyubide, analizzando i dati che provengono dalle fonti, alla luce dei più recenti studi dedicati al tema delle origini e dello sviluppo dei traffici italiani nel Mediterraneo Orientale.

Nella prima parte del lavoro si prenderanno in considerazione le relazioni diplomatiche allacciate dai Comuni italiani con le corti ayyubidi d'Egitto e di Siria, dedicando particolare attenzione ai documenti di cancelleria che vennero emessi in occasione delle visite degli ambasciatori italiani, e che ci sono pervenuti perlopiù in traduzioni latine o italiane. Nel primo capitolo, in particolare, si analizzerà il caso del Comune pisano: nella raccolta pubblicata nel 1863 dal celebre arabista Michele Amari, *Diplomi arabi del Regio Archivio Fiorentino*<sup>4</sup>, si possono leggere tra l'altro le traduzioni latine di quattro documenti emanati dalla cancelleria fatimide nel periodo immediatamente precedente l'ascesa del Saladino, dieci traduzioni di documenti emessi dalle cancellerie del Saladino e del suo successore al-'Ādil, nonché alcuni documenti prodotti dalla cancelleria pisana, e tre frammentari originali arabi. Insieme alle notizie provenienti dalle cronache contemporanee e dalle Rubriche degli Statuti comunali, tali documenti permettono di delineare lo sviluppo delle relazioni pisane con l'Egitto, ed il progressivo miglioramento delle condizioni dei mercanti pisani che si recavano in tale

---

<sup>3</sup> R. S. LOPEZ, *The commercial revolution of the Middle Ages, 950-1350*, Cambridge, 1971.

<sup>4</sup> M. AMARI, *I diplomi arabi del Regio Archivio fiorentino*, Firenze, 1863, (di seguito DA).

regione, grazie ai consistenti privilegi concessi dai sultani ayyubidi. Nel secondo capitolo verrà preso in considerazione il caso del Comune genovese: di esso, se si esclude il frammento di un trattato di epoca fatimide – peraltro di incerta attribuzione – conservato fortuitamente tra le carte del registro del notaio Giovanni Scriba, non rimane alcun documento di cancelleria attestante le relazioni con i sovrani del Medio Oriente arabo sino alla fine del secolo XIII. Tuttavia, gli *Annali* di Caffaro e dei suoi successori, integrati da fonti arabe quali il *Tārīḥ Mansūrī*, nonché la notevole mole di documenti registrati nei cartolari dei notai del XII e XIII, consentono di scorgere l’andamento dei traffici genovesi nel Medio Oriente arabo durante l’epoca ayyubide, e forniscono alcune informazioni sui rapporti intrattenuti da esponenti della classe dirigente genovese con i membri della corte del Cairo. Nel terzo capitolo verrà infine affrontata la questione dei rapporti tra la città di Venezia e gli Ayyubidi: se, come mostrano le fonti cronachistiche e notarili, tali relazioni si dovevano essere sviluppate già nel secolo precedente, è solo a partire dal XIII secolo che i documenti di cancelleria attestano l’invio di missioni diplomatiche sia presso la corte dei sultani d’Egitto – resta la documentazione diretta di sei ambasciate che ebbero luogo tra il 1208 ed il 1254 – , che presso quella degli emiri di Aleppo – almeno quattro ambasciate dovettero essere inviate nello stesso periodo nella Siria settentrionale. Le traduzioni latine o veneziane di tali documenti sono state pubblicate nella raccolta dei tedeschi G. L. F. Tafel e G. M. Thomas<sup>5</sup>, mentre alcune di esse si possono leggere anche nei *Supplements ai Traités de paix et de commerce* del Mas Latrie<sup>6</sup>, e, nel caso dei trattati stipulati con i principi di Aleppo, nella più recente edizione critica di Marco Pozza<sup>7</sup>: esse ci danno testimonianza del progressivo ampliamento delle concessioni che i sultani ayyubidi accordarono nel corso del tempo ai mercanti veneziani– analogamente al caso dei pisani, e del tutto verosimilmente anche dei genovesi.

Nella seconda parte della tesi verranno invece prese in considerazione più nello specifico le questioni riguardanti i mercanti italiani che si recavano nei territori del Levante arabo durante l’epoca ayyubide. Il quarto capitolo verrà pertanto dedicato alle loro attività commerciali, attraverso un confronto dei dati che emergono dai documenti

---

<sup>5</sup> G. L. F. TAFEL, G. M. THOMAS, *Urkunden zur älteren Handels-und Staatsgeschichte der Republik Venedig, mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante: vom neunten bis zum Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts*, (di seguito TTh), vol. II, Wien, 1856-1857.

<sup>6</sup> M. L. de MAS LATRIE, *Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l’Afrique septentrionale au Moyen Âge. Suppléments et tables*, Paris, 1872.

<sup>7</sup> M. POZZA, *I trattati con Aleppo, 1207-1254*, coll. Pacta veneta, 2, Venezia, 1990.

analizzati nella prima parte della tesi con quelli provenienti dal trattato finanziario redatto durante i primi anni del regno del Saladino ed a lungo studiato dallo storico francese Claude Cahen, il *Kitāb al-Minhāġ* di al-Maḥzūmī<sup>8</sup>. In particolare, si tenterà di fornire un quadro dei prodotti commerciati, nonché dello svolgimento pratico delle attività dei mercanti italiani a partire dal loro arrivo nei territori ayyubidi sino alle operazioni di vendita delle merci importate, dal versamento delle tasse alla dogana sino all'acquisto dei prodotti del mercato locale destinati all'esportazione. A questo proposito, una particolare attenzione verrà riservata al delinearsi del sistema del fondaco, che proprio nel corso del periodo ayyubide divenne l'istituzione attorno alla quale ruotavano le attività dei mercanti delle comunità italiane. Nel quinto capitolo, infine, verranno affrontate le questioni relative allo sviluppo di tali comunità, al loro statuto giuridico all'interno del regno ed al progressivo conseguimento di un certo grado di autonomia giuridica ed amministrativa da parte dei loro membri – che tendono a strutturarsi intorno alla figura del console e di altri funzionari – ed alle problematiche legate agli scambi commerciali tra comunità differenti per religione, lingua e cultura.

---

<sup>8</sup> Si vedano gli studi pubblicati in C. CAHEN, *Makhzūmiyyāt. Études sur l'histoire économique et financière de l'Égypte médiévale*, Leyde, 1977.



**PARTE PRIMA**

*Relazioni diplomatiche e conclusione di trattati commerciali*

## Capitolo I

### PISA

#### 1. Pisa e il Medio Oriente arabo tra XI e XII secolo.

La presenza dei Pisani nel Mediterraneo Orientale è attestata ben prima del periodo ayyubide. Senza voler ripercorrere la storia della partecipazione pisana alle prime spedizioni crociate in Terrasanta, basterà qui ricordare che il contributo della città di Pisa fu tutt'altro che trascurabile, e che all'indomani della prima spedizione crociata l'arcivescovo Daiberto venne eletto Patriarca di Gerusalemme<sup>9</sup>. I mercanti pisani, di conseguenza, si poterono stabilire nelle più importanti città del Levante crociato – Antiochia, Laodicea, Tripoli, Tiro, Acri, Giaffa, Gerusalemme, Cesarea e via dicendo – sin dalla loro prima occupazione, grazie alle concessioni ed ai privilegi ottenuti dai conquistatori franchi in ricompensa all'aiuto militare fornito durante le imprese<sup>10</sup>.

Altrettanto precoci dovettero essere, tuttavia, i primi contatti tra il Comune toscano e l'Egitto musulmano, dal 969 cuore dell'impero controllato dalla dinastia sciita dei Fatimidi. Già intorno alla metà del XII secolo, in effetti, il geografo arabo al-Zuhrī attesta una consistente presenza di navi provenienti da Pisa nel porto di Alessandria, affermando che le imbarcazioni pisane sarebbero state le più numerose tra quelle che si specchiavano nelle acque della città egiziana<sup>11</sup>. D'altronde l'antroponimica pisana

---

<sup>9</sup> B. MARAGONE, *Annales Pisani (1100-1196)*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, tomo VI, parte II, a cura di M. Lupo Gentile, Bologna, 1936, p. 7. Per un recente approfondimento intorno al tema della partecipazione pisana alle prime crociate si veda M. L. CECCARELLI LEMUT, *Pisa e l'Oriente latino dalla I alla III Crociata*, Pisa, 2010.

<sup>10</sup> Una breve rassegna delle concessioni ottenute dai pisani nelle città degli Stati Latini la si trova in W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., pp. 149-151.

<sup>11</sup> AL-ZUHRĪ, «Kitāb al-ja' rāfiyya», ed. M. Hadj-Sadok, *Bulletin des Études Orientales*, 21 (1968), p. 229.

suggerisce che i primi contatti con l'Egitto fatimide risalissero almeno alla seconda metà dell'XI secolo, e che già a quell'epoca alcuni cittadini pisani avessero avuto accesso alla capitale dell'impero, il Cairo. In particolare, il soprannome associato al capostipite dell'importante famiglia pisana dei Casalei, Leone *de Babilonia*, morto prima del 1089, tradisce un legame di questo personaggio con Cairo Vecchia<sup>12</sup>. Il soprannome fu trasmesso al figlio Guido, mentre diversi altri discendenti della casata si chiamarono *Turkius*, a conferma della frequentazione di ambienti islamici da parte di questa famiglia di «mercanti specializzati della rotta orientale, che facevano capo in particolare all'Egitto»<sup>13</sup>.

L'importanza e la frequenza delle relazioni intrecciate nel corso della prima metà del XII secolo dal comune di Pisa con la dinastia fatimide è testimoniata in particolare dalle quattro lettere che tra il 1154 e il 1156 vennero inviate dalla cancelleria del Cairo ai rappresentanti della città toscana. Conservati in traduzione latina, tali documenti furono pubblicati nel XIX secolo dall'Amari nei suoi *Diplomi arabi del R. Archivio Fiorentino*<sup>14</sup>. Oltre ad offrirci una testimonianza diretta delle relazioni diplomatiche intrattenute dal Comune con gli ultimi sovrani della dinastia fatimide, le lettere presentano numerosi riferimenti ai contatti stabilitisi *ex longo tempore* tra le due potenze mediterranee<sup>15</sup>, e finanche ad un patto precedentemente sottoscritto ma sfortunatamente non conservato<sup>16</sup>: patto che aveva dovuto istituire un fondaco pisano nella città di Alessandria già durante la prima metà del XII secolo. Ne emerge uno spaccato piuttosto interessante della prima

---

<sup>12</sup> Come è noto *Babilonia* è il nome con il quale viene indicata la capitale egiziana nelle fonti medievali. Su Leone de Babilonia e la sua *domus* si veda E. SALVATORI, «Il corsaro pisano Trapelicino: un'avventura mediterranea del XII secolo», in *Bollettino Storico Pisano*, 76 (2007), p. 9, da L. REGE CAMBRIN, *La famiglia dei Casalei dalle origini a metà del XIII secolo*, tesi di laurea, rel. M. L. Ceccarelli Lemut, Pisa, Università degli Studi, a. a. 1988/89, p. 7.

<sup>13</sup> *Ivi*.

<sup>14</sup> *DA*, II-V/2, pp. 241 – 254.

<sup>15</sup> In particolare, in *DA*, III/2, pp. 246-249, tra in numerosi passaggi nei quali si fa riferimento alla consuetudine che legava i pisani all'Egitto, citiamo: «in amicitia nostra vos continete sicut nuper antecessori vestri continuerunt se [...]; semper et vos et mercatores vestros honoravimus in nostro regno et census illorum valde custodivimus, et semper honoravimus vestros mercatores, et semper octinuimus (*sic*) inter nos et vos [...]; et bene debetis cognoscere et tenere amorem vestri regni et nostrum, quia ex longo tempore magnum proficuum ex eo suscepisti [...]; et vos bene scitis quia magnas derecturas ex longo tempore vobis reliquimus [...]; et hoc quod vobis fecimus non fecimus nisi propter antiquam amicitiam quod est inter vos et nos». E ancora in *DA*, IV/2, p. 250: «et cognosimus vos esse fideles nostri regni sanctissimi, et ex longo tempore semper servistis illud».

<sup>16</sup> *DA*, II/2, 242: «secundum decretum quod est inter nos et vos [...]; et illud scriptum quod est inter nos et vos [...].» E in *DA*, III/2, p. 247: «nos semper firmiter tinuimus illud stabilitum quod fuit inter nos»; d'altronde, come si vedrà più oltre, i Fatimidi accusavano i Pisani di essere venuti meno al patto in questione: «ut itaque certissime sitis de iniurandum (*sic*) quod vos nobis fecistis antiquo tempore: quoniam unum vestrum legatum pro omnium iuravit pacem, que fuit inter nos et vos» (*DA*, III/2, p. 248).

fase dell'espansione commerciale pisana nei territori arabi del Mediterraneo orientale, e di quelli che dovettero essere i primi contatti ufficiali allacciati tra le istituzioni pisane e quelle del Medio Oriente arabo, con l'invio di ambasciate e la conclusione di trattati di pace e di commercio. Dal momento che tali contatti, avvenuti meno di mezzo secolo prima dell'avvento della dinastia ayyubide, costituiscono la premessa ed il terreno su cui si svilupparono i successivi rapporti tra Pisa e i nuovi sovrani del Medio Oriente islamico, riteniamo opportuno offrire un resoconto delle informazioni che ci sono tramandate dalla documentazione sopra ricordata, cercando di metterne in evidenza i punti di maggiore interesse ed i nodi problematici.

Le prime due lettere affrontano gli stessi argomenti, e si può supporre che siano state redatte a breve distanza l'una dall'altra. La prima fu emessa a nome di Abū al-Faḍl al-ʿAbbās, che fu visir del califfo fatimide al-Zāfir tra l'aprile del 1153 e l'aprile dell'anno successivo: essa costituisce la risposta alla missione diplomatica guidata dall'ambasciatore plenipotenziario Ranieri Bottacci del fu Bernardo della famiglia Gualandi<sup>17</sup>, il quale era giunto in Egitto con due missive a nome dell'arcivescovo Villano, dei consoli e dei nobili di Pisa. Dell'ambasciata troviamo menzione nell'opera agiografica del contemporaneo Benincasa dedicata alla vita del protettore di Pisa San Ranieri, il quale ci informa che il Bottacci, sbarcato ad Alessandria, si diresse al Cairo e, dopo aver "magnificamente" adempiuto ai propri doveri istituzionali, tornò nel porto egiziano da dove si imbarcò per la Terrasanta<sup>18</sup>. La seconda lettera fu probabilmente emessa dal governatore di Alessandria<sup>19</sup>, e dunque consegnata al Bottacci quando fece ritorno nella città con i documenti che aveva ottenuto durante il soggiorno al Cairo. La datazione del secondo documento, redatto nel febbraio del 1154, consente di collocare temporalmente,

---

<sup>17</sup> Già console a Pisa nel 1137, nel 1146 e nel 1153, il Maragone (*Annales pisani* cit., p. 2 lo attesta ambasciatore a Costantinopoli nel 1161: su di lui si veda S. P. P. SCALFATI, *Bottacci Ranieri*, voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. 13, 1971.

<sup>18</sup> *Vita Sancti Rainerii*, in *Acta Sanctorum Iunii IV*, Paris, 1867, p. 359, dove si legge in particolare: «Contigit Raynerium Botacium nobilem prudentemque virum pisanum civitate nostra lagationem in Menphyna Babilloniam recipere, et prout mos est tante nostre civitatis, in triremi cum nobilibus viris et fortibus in Alexandriam, que prius No dicta est, honorifice applicare. Peracta vero in Babillone mirifice legatione, sicut votum habebat, Ierosolimis ab Alexandria in Ioppen, que nunc vulgo Iaffa nuncupatur, in galea cum suis remigibus et optimatibus viris devertere, dimissaque ibi triere cum aliquantis qui votum visitandi loca Domini habebant, ad sepulcrum Domini nostri Ierusalem ascendit».

<sup>19</sup> È l'ipotesi formulata dall'Amari, *DA*, p. 455, e supportata in effetti dal passaggio del testo in cui si ricorda che il documento era stato redatto su ordine del califfo e consegnato all'ambasciatore pisano affinché venisse letto di fronte agli ufficiali della città di Alessandria: «et regali precepto exivit ut ex hoc esset vobis scripta cartula; et hanc cartulam nuntio vestro tradidimus, ut sit lecta coram omnibus ordinatis Alexandriae» (*DA*, III/2, p. 248).

durante l'inverno dello stesso anno, questa missione diplomatica, alla quale parteciparono oltre al console Bottacci, altri tre personaggi eminenti della cittadinanza pisana: Enrico figlio di Guidone Caradonna, Sacerdote figlio di Baldovino e Ugo Moretti<sup>20</sup>.

Come si legge nei due documenti, il viaggio del Bottacci aveva lo scopo di ricomporre una frattura che, nel corso dell'anno precedente, aveva incrinato i rapporti della città toscana con il Califfato Fatimide. In particolare un gruppo di mercanti pisani aveva commesso una grave crimine ai danni di un alcuni mercanti alessandrini imbarcati nella stessa nave: con un inganno, i pisani avrebbero indotto i loro compagni di viaggio musulmani a nascondersi nelle sentine dell'imbarcazione, dove li avrebbero uccisi *unum post unum* per impossessarsi dei loro averi, delle loro donne e dei loro figli. Enrica Salvatori ha recentemente proposto di identificare la nave pisana nella quale avrebbe avuto luogo l'incidente con quella del corsaro Trapelicino<sup>21</sup>, pochi anni più tardi condannato ad una delle pene più infamanti che potevano essere comminate ad un membro della comunità pisana – il bando dalla città e l'esclusione dai diritti di cui godeva il resto della cittadinanza – appunto per via di un «abominabile et nefandissimum maleficium quod de Saracenis facere non dubitantur»<sup>22</sup>.

Sia come sia, l'episodio dovette avere ampia risonanza se ancora nei documenti redatti negli anni successivi si trovano riferimenti alla *magna traditio* commessa dai pisani<sup>23</sup>, e rischiò di compromettere seriamente i rapporti tra le due potenze. In seguito all'accaduto – come previsto da una consuetudine che gli italiani cercarono sempre di intaccare, senza forse mai riuscirvi del tutto – i mercanti pisani presenti sul territorio egiziano avevano in effetti subito la rappresaglia del governo, che ne aveva ordinato l'imprigionamento ed il sequestro dei beni. I dettagli con i quali tali circostanze vengono ricostruite nella documentazione di cui disponiamo ci mostrano da una parte la delicatezza dell'incidente che l'ambasciatore Bottacci era chiamato a risolvere, ma

---

<sup>20</sup> La *Vita Sancti Rainerii* li definisce *nobiles viri et fortes* ed *optimates viri* (vedi *supra*, n. 18). Come nota l'Amari (*DA*, p. 454) il Sacerdote figlio di Baldovino è certamente il *Presbiter Villanus* che si dichiara autore materiale del documento.

<sup>21</sup> E. SALVATORI, «Il corsaro pisano Trapelicino» cit., pp. 7-11.

<sup>22</sup> *I brevi dei consoli del Comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con un Appendice di documenti*, a cura di O. BANTI, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 1997, pp. 45-46.

<sup>23</sup> Nella lettera composta l'anno successivo, in particolare, dopo aver reiterato la richiesta di catturare e punire i colpevoli si aggiunge: «et unquam non erimus ut eos non requiramus omni tempore, et unquam non condonavimus traditionem illorum» (*DA*, IV/2, p. 251).

dall'altra anche l'importanza che da entrambe le parti era ormai accordata alle relazioni strette nei decenni precedenti, e la comune volontà di preservare tali legami nonostante le difficoltà del momento. La gravità della situazione è segnalata fra l'altro dal fatto, ricordato nella lettera del visir Abū al-Faḍl al-'Abbās, che l'ambasciatore pisano era arrivato nel porto egiziano a bordo di una nave da guerra, e non, come avevano fatto fino ad allora i suoi predecessori, su una *nave tonda*, ossia una nave mercantile<sup>24</sup>. Oltre a costituire un ulteriore prova dei precedenti scambi di ambasciate, questo particolare lascia intravedere il clima di tensione creatosi in seguito al crimine compiuto dai pisani ed alla conseguente rappresaglia egiziana. A completare questo quadro interviene poi la minaccia, da parte della delegazione pisana del Cairo, di interrompere tutti i commerci con il regno se le richieste di liberazione dei prigionieri non fossero state accolte: emerge in questo caso, da parte dei Pisani, la consapevolezza dell'importanza che le proprie attività commerciali rivestivano agli occhi del governo fatimide.

I negoziati diplomatici non dovettero essere semplici per gli inviati pisani, anche perché, come è stato sottolineato, la posizione di Pisa nello scacchiere mediterraneo del XII secolo risulta caratterizzata da una notevole ambiguità e dal «pragmatismo più assoluto: intervenire là dove ci poteva essere vantaggio cercando di non scontentare nessuno, badare a mantenere stretti gli accordi con gli stati musulmani senza però palesare agli “occidentali” tale stretta vicinanza, vendere armi e aiuti là dove necessitavano senza badare alla bandiera»<sup>25</sup>. Così se da una parte l'appoggio militare ai principi degli Stati Latini fu garantito anche durante la Seconda Crociata, promossa dal pontefice pisano Eugenio III<sup>26</sup>, negli stessi anni la città di Pisa stringeva relazioni pacifiche con gli stati musulmani del Mediterraneo. Inoltre, come mostrano diversi passaggi dei documenti fatimidi – e, come si vedrà in seguito, anche di quelli del periodo ayyubide – i trattati firmati con i sovrani egiziani impegnavano esplicitamente i Pisani a non allearsi né prestare aiuti militari ai Franchi degli Stati crociati<sup>27</sup>. In questo contesto, le istituzioni

---

<sup>24</sup> Il documento afferma in particolare: «et illum in galeam mandastis, quod numquam fuit usum nuncium vestrum venire nisi in nave» (DA, II/2, p. 241). Per un'introduzione a *galee e navi tonde* nel Medioevo si veda M. TANGHERONI, *Commercio e navigazione nel Medioevo*, Roma-Bari, pp. 196-207.

<sup>25</sup> E. SALVATORI, «Il corsaro pisano Trapelicino» cit. p. 22.

<sup>26</sup> Sulla partecipazione pisana alla Seconda Crociata si veda tra l'altro ID., *Il Mediterraneo di San Ranieri: alcune considerazioni su una fonte agiografica pisana del XII secolo*, in *Profili istituzionali della santità medioevale. Culti esportati e culti autoctoni nella Toscana Occidentale e nella circolazione mediterranea ed europea*, Pisa, 2010, pp. 323-330.

<sup>27</sup> Una delle prime clausole del trattato del 1154, ad esempio, recita: «et non faciunt aliquod pactum cum Francis, nec cum aliis, unde regnum nostrum possit offendi neque in terra neque in mari, neque in civitatibus

fatimidi potevano dunque opporre alle richieste pisane di liberazione dei *captivi* l'accusa – che si andava a sommare a quella relativa al massacro degli Alessandrini – di essere venuti meno all'impegno di non allearsi con i nemici del regno: alcuni dei prigionieri pisani sarebbero in effetti stati catturati insieme ai Franchi, mentre erano intenti a portare loro aiuto e sostegni materiali, se non a combattere al loro fianco.

Nonostante la criticità della situazione, l'abilità diplomatica degli inviati pisani e la volontà delle parti di giungere ad una soluzione delle controversie determinarono l'esito positivo della missione, e l'ambasciata del Bottacci si concluse con la liberazione di venticinque prigionieri, lo scambio simbolico di doni – viene menzionato l'invio a Pisa del balsamo di Matarea<sup>28</sup> –, e la stipula di un nuovo accordo, che garantiva ai mercanti pisani privilegi di varia natura. Vale la pena di menzionare, tra l'altro, una prima concessione in materia di rappresaglia: per l'avvenire, il governo egiziano accordava infatti alla città di Pisa un anno di tempo entro il quale si sarebbero dovuti consegnare i colpevoli di un eventuale crimine ai danni di sudditi fatimidi, prima che i mercanti pisani fossero colpiti dalla vendetta del governo del Cairo. Ai Pisani, le cui importazioni di legno, ferro e pece erano evidentemente di estrema importanza per l'Egitto fatimide, venivano inoltre confermati ed ampliati i privilegi commerciali e doganali di cui godevano ormai da tempo e che ne rafforzavano notevolmente la posizione, già avvantaggiata rispetto a quella dei loro concorrenti di altre nazionalità<sup>29</sup>. L'accordo siglato dal Bottacci garantiva ai Pisani numerosi privilegi di natura fiscale, relativi alle gabelle sulle merci in importazione ed esportazione ed ai servizi di trasporto e custodia delle merci e delle imbarcazioni, istituiva un secondo fondaco pisano al Cairo, oltre a quello già esistente ad Alessandria, prevedeva la possibilità di spostarsi in tutto il territorio

---

nostris que supra mare sunt» (DA, II/2, p. 242). D'altronde i pisani erano pronti a negare il loro impegno a fianco dei crociati: «et de hoc quod dixistis, quod semper diligitis et vos vestrum (*sic*) regnum, hoc certissime scimus, nec unquam adiuvastis alienam gentem nec vestram» (DA, III/2, p. 246).

<sup>28</sup> L'*optimus balsamus* coltivato nell'oasi di Matarea, di cui era abitudine degli ambasciatori italiani, riportare in patria un'ampolla, era considerato miracoloso poiché, secondo una leggenda, la Sacra Famiglia avrebbe sostato nella località durante la fuga in Egitto, e la Vergine avrebbe lavato i panni del Bambino nella fonte del luogo. Burcardo, inviato ambasciatore dell'imperatore Federico Barbarossa presso la corte del Saladino, nel resoconto del suo viaggio nel regno ayyubide offre una descrizione dell'oasi e della devozione comune a musulmani e cristiani riguardo alle proprietà benefiche di tale prodotto (J. TOLAN, *Veneratio Sarracenorum: dévotion commune entre musulmans et chrétiens selon Burchard de Strasbourg, ambassadeur de Frédéric Barberousse auprès de Saladin (v. 1175)*, in *Chrétiens et musulmans en Méditerranée médiévale (VIII<sup>e</sup> – XIII<sup>e</sup> siècle)*, a cura di N. Prouteau e P. Sénac, Poitiers, 2003, pp. 189-190).

<sup>29</sup> In DA, III/2, p. 247, si afferma in particolare: «et vos bene scitis quia magis diricturas capimus a Saracenis et a Grecis quam a vobis»; e ancora nello stesso documento: «et ex vestra requisitione fecimus vobis tantum, quod nunquam volumus facere aliam gente, quod nos basamus tantum dericturas alias gente».

egiziano, ed infine conteneva la rinuncia da parte del califfo allo *ius albinagii*, la facoltà di impossessarsi dei beni appartenenti agli stranieri che morivano all'interno dei confini del regno.

Conclusasi nella primavera del 1154 l'ambasceria guidata dal Bottacci<sup>30</sup>, negli anni immediatamente successivi altri due messi vennero inviati da Pisa presso la corte fatimide per confermare le concessioni accordate dal visir Abū al-Faḍl al-ʿAbbās<sup>31</sup>. Nel frattempo, accusato insieme al figlio Naṣr di aver ucciso il califfo al-Zāfir, morto il 16 aprile del 1154, il visir era stato costretto a lasciare il paese, e il califfato era retto dal nuovo visir Abū al-Ġārāt Ṭalāʿiʿ ibn Ruzzīk, che governava in nome dell'erede al trono, ancora bambino, al-Fāʿiz bi-Naṣr Allah. Il visir Ṭalāʿiʿ ibn Ruzzīk inviò una lettera alle autorità pisane nella quale si faceva riferimento a tali sconvolgimenti politici come a fatti recentissimi, e che pertanto, pur non essendo datata, si può supporre che sia stata redatta entro il 1155<sup>32</sup>. A circa un anno dal viaggio del Bottacci dunque, un nuovo emissario pisano aveva raggiunto la corte fatimide, accompagnato dalle lettere dell'arcivescovo Villano e dei consoli di Pisa, per rinnovare l'amicizia che legava la città all'Egitto fatimide, all'indomani della morte del sovrano e della proclamazione del suo successore. Come ricordato nella lettera, la corte del Cairo aveva accolto benevolmente le richieste dell'ambasciatore pisano, ed aveva emanato gli opportuni decreti, indirizzati al governatore di Alessandria e alle altre regioni del regno, per ribadire la protezione e le concessioni accordate ai mercanti pisani. Otto prigionieri erano stati liberati e consegnati all'ambasciatore pisano in segno di pace e amicizia, e una nuova ampolla di balsamo inviata in dono a Pisa.

Tra il 1156 e il 1160 almeno un altro ambasciatore fu inviato dalle autorità pisane presso la corte fatimide: la cancelleria del visir Ṭalāʿiʿ ibn Ruzzīk compose, in effetti, una nuova lettera all'indirizzo dell'arcivescovo Villano e dei consoli pisani, prima della morte del califfo al-Fāʿiz, avvenuta nel 1160<sup>33</sup>. Nella lettera veniva fornito alle autorità pisane il resoconto della missione diplomatica guidata da un certo Ildebrando<sup>34</sup>: essa pare aver

---

<sup>30</sup> Nel maggio dello stesso anno l'ambasciatore è attestato ad Antiochia, dove riceve dei privilegi dal principe della città: G. MÜLLER, *Documenti sulle relazioni delle città toscane coll'Oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno MDXXXI*, Firenze, 1879, p. 6.

<sup>31</sup> *DA*, IV/2 e V/2, pp. 250-254.

<sup>32</sup> *DA*, IV/2, pp. 250-251.

<sup>33</sup> *DA*, V/2, pp. 252-254.

<sup>34</sup> Personaggio di difficile identificazione – ed in effetti l'Amari non ne propone alcuna. Circa quindici anni



avuto per oggetto le rimostranze avanzate dai pisani in seguito ad alcuni atti di pirateria subiti ad opera della flotta egiziana. In particolare si fa riferimento ad un episodio registratosi in Sicilia, dove una nave pisana sarebbe stata ingiustamente attaccata dalla flotta fatimide durante un'incursione nell'isola<sup>35</sup>. I negoziati, come quelli degli anni precedenti, si conclusero con la liberazione di un certo numero di prigionieri – questa volta venti –, l'invio del balsamo tanto ricercato a Pisa, e l'emissione dei decreti califfali in favore dei cittadini pisani che desideravano recarsi nel regno.

Entrambe le lettere emesse a nome del visir Ṭalā'i' ibn Ruzzīk fanno esplicito riferimento all'accordo siglato nel 1154 con l'ambasciatore pisano Ranieri Bottacci<sup>36</sup>, che aveva evidentemente rappresentato una tappa di importanza fondamentale nei rapporti tra Pisa e l'Egitto fatimide, e i cui principi venivano rinnovati senza apportare modificazioni rilevanti. Anche dopo la conclusione di quello storico trattato, tuttavia, la città di Pisa aveva ritenuto opportuno coltivare le relazioni diplomatiche col califfato, attraverso il frequente invio di ambasciatori in visita ufficiale. L'impressione che si ricava dalla lettura dei documenti è certamente quella di relazioni fitte e intense: probabilmente in parte conseguenza di una situazione costantemente in bilico tra la pace e la guerra, ma allo stesso tempo espressione di un forte interesse reciproco, che determinò la volontà di risolvere per via diplomatica anche le controversie più difficili. Parrebbe dunque che, al contrario di quanto è stato detto<sup>37</sup>, la presenza pisana in Egitto, e in particolare nell'emporio di Alessandria ma anche nella capitale il Cairo, fosse relativamente consistente già a metà del XII secolo, e gestisse traffici fiorenti che le istituzioni pisane e fatimidi si impegnarono ripetutamente a tutelare e a promuovere.

---

più tardi un altro Ildebrando verrà inviato ambasciatore alla corte del Saladino: si tratta di Ildebrando Bambone, personaggio che già dai primi anni '60 ricopriva cariche di prestigio a Pisa (vedi *infra* p. 19). Bisogna tuttavia aggiungere che il nome Ildebrando era estremamente frequente a Pisa, e nel corso dei primi anni '60 si possono contare diversi consoli pisani che portano questo nome e che compiono missioni diplomatiche per il Comune (vedi la voce "Ildebrando" nell'Indice dei nomi in B. MARAGONE, *Annales pisani* cit.).

<sup>35</sup> Si dovrebbe trattare di una spedizione punitiva organizzata dai Fatimidi in seguito all'attacco mosso dai Normanni di Sicilia alla città di Tinnis nel 1153/1154 o nell'agosto 1155 (*DA*, p. 458).

<sup>36</sup> In *DA*, IV/2, p. 251, si ricorda lo «iuramentum quod fuit factum Raynerius Bottaccius et sociis eius», mentre in Amari V sono i pisani a chiedere di essere «portati secundum petitione Rainerio Boteno».

<sup>37</sup> A proposito dei mercanti italiani presenti in Egitto nel periodo precedente la Terza Crociata, G. W. DAY ha scritto per esempio: «Alexandria was used sparingly by them because of papal prohibitions on trade with the infidel» (G. W. DAY «The impact of the Third Crusade upon Trade with the Levant», in *The International History Review*, Vol. 3, N° 2 (Apr. 1981), p. 160).

## 2. Le relazioni con l'Egitto all'epoca del Saladino.

A conferma del profondo interesse nutrito dai Pisani nei confronti delle Egitto fatimide vi è il loro diretto coinvolgimento nelle vicende che segnarono la caduta della dinastia e l'ascesa di Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, il nostro Saladino, fondatore della dinastia ayyubide. Tra il 1167 e il 1168, in effetti, essi intervennero, insieme al re di Gerusalemme Amalrico I, a favore dell'ultimo califfo fatimide al-'Ādid e del suo visir Šāwar, ed ottennero in cambio del loro impegno – secondo quanto riferito dall'annalista pisano Maragone – ampie concessioni di natura non solo commerciale ma anche territoriale<sup>38</sup>. All'indomani della vittoria riportata sull'esercito fatimide dalle armate siriane di Nūr al-dīn, comandate dallo zio di Saladino Šīrkūh, i Pisani si trovarono dunque in una posizione piuttosto scomoda di fronte ai vincitori, ed è legittimo supporre che per un certo lasso di tempo i loro mercanti siano stati costretti ad abbandonare gli empori egiziani. Questa tesi è supportata tra l'altro dal fatto che nel trattato finanziario redatto proprio durante i primi anni di governo del Saladino, il *Kitāb al-Minhāġ* di al-Maḥzūmī, si trovino diverse menzioni di mercanti veneziani e genovesi, ma nessun riferimento a quelli pisani<sup>39</sup>.

Il ruolo di primo piano ricoperto dai Pisani nell'approvvigionamento egiziano di materie prime quali legno, ferro e pece, sommato alla necessità del Saladino di ricostruire la flotta egiziana, fortemente provata dalle ultime vicende belliche, e di consolidare le sue forze militari in vista di un imminente scontro con Nūr al-dīn, furono probabilmente alla base del rapido riavvicinamento dei Pisani al nuovo sovrano<sup>40</sup>. Alla fine dell'estate del 1173, in effetti, fu inviata al Cairo una delegazione ufficiale guidata dall'ambasciatore

---

<sup>38</sup> Il Maragone afferma in particolare: «Pisani magnam laudem per totam terram Egypti et Surie super omnes gentes habuere. Rex autem Molene Babillonie magnam partem diriciture, quam Pisani soliti erant in Alexandria et Babillonia dare, Pisanis donavit. Preterea predictus rex multas possessiones et domos per totam suam terram Pisanis pro iamdicto servitio largitus est». (B. MARAGONE, *Annales pisani* cit., p. 45).

<sup>39</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l'Égypte médiévale d'après le *Minhādj* d'al-Makhzūmi», in *Journal of Economic and Social History of the Orient*, VII/3 (1964), p. 224.

<sup>40</sup> J. M. MOUTON, S. JEHEL, «Saladin et les Pisans», in *Tous Azimuts. Mélanges de recherches en l'honneur du Professeur George Jehel*, vol. 13, Université de Picardie, 2002, p. 347. Sul ruolo dei Pisani nel commercio di materiali bellici in Egitto si veda in particolare D. JACOBY, «The Supply of War Materials to Egypt in the Crusader Period», in *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, XXV, 2001, pp. 102-132.

Ildebrando Bambone<sup>41</sup>. Come Ranieri Bottacci prima di lui, e come il Bulgarino Anfossi che incontreremo più avanti, si tratta di un personaggio che per almeno un ventennio ricoprì cariche di primo piano a Pisa, svolgendo in particolare compiti di natura diplomatica<sup>42</sup> presso le corti straniere con le quali il Comune intratteneva relazioni di varia natura. Le richieste indirizzate dal Bambone, per conto delle istituzioni pisane, al fondatore della dinastia ayyubide diedero luogo alla sottoscrizione di un trattato di pace e commercio, datato 25 settembre 1173. Il documento si è conservato nella traduzione latina che fu redatta presso la corte cairota da un esponente della comunità cristiana locale, ed è stato pubblicato dall'Amari nella già citata raccolta di *Diplomi arabi*<sup>43</sup>.

Con il trattato del 1173 i mercanti pisani vedevano ufficialmente restaurata la possibilità di esercitare nel territorio egiziano le loro attività commerciali, che tuttavia essi dovevano aver svolto anche negli anni precedenti: di fronte alla corte di Saladino il Bambone in effetti espresse numerose rimostranze in merito agli abusi subiti dai mercanti pisani che intrattenevano rapporti con la corte del Cairo o con i mercanti locali, ed ai *mali costumi* degli ufficiali della dogana e degli altri funzionari con i quali essi avevano a che fare<sup>44</sup>. Se la condizione dei mercanti pisani si mostra in tutta la sua precarietà e la sua debolezza, esposta com'era, in quanto minoranza straniera, cristiana e nemica, ai soprusi della popolazione del luogo, pur tuttavia la loro posizione pare essere sensibilmente migliorata rispetto al periodo fatimide. In effetti, oltre ad impegnare il governo egiziano a mettere fine alle ingiustizie di cui il Bambone lamentava, e a moltiplicare le garanzie di

---

<sup>41</sup> In B. MARAGONE, *Annales pisani* cit., p. 69, quando sotto l'anno 1180 del calendario pisano viene ricordata l'ambasciata di Bulgarino Anfossi presso il Saladino (vedi *infra* p. 25), affermano che in quell'occasione venne firmata una pace tra il sovrano ayyubide e il legato pisano «come si aveva fatto con il legato Aldobrando Bambone»: pare assolutamente probabile che si faccia qui riferimento all'ambasciata del 1173.

<sup>42</sup> Ancora il Maragone lo menziona nell'autunno del 1164 quando, in qualità di console, guidò una spedizione militare in Sardegna (*ibid.* p. 34); nel dicembre 1167 lo ritroviamo inviato insieme a Bulgarino Anfossi presso il re di Sicilia, con il quale viene stipulato un trattato di pace (*ibid.* p. 44); nel 1180, infine, compare nella lista dei consoli della città (*ibid.* p.70).

<sup>43</sup> *DA*, VII/2, pp. 257-261. Il traduttore fu in particolare un certo *Bulcaira*, vale a dire Abū al-Ḥayr, figlio del prete Homodei, priore del Cairo citato tra i testimoni del trattato. Sul ruolo delle comunità cristiane locali nelle relazioni tra gli italiani e gli arabi nell'impero ayyubide si veda *infra*, pp. 114-115.

<sup>44</sup> In particolare nel documento si legge: «Et clamaverunt se, quod omnes quod curiam accipiebant, superfluum accipiebant; et minuabant mercatoribus, et merces eorum vilissime tenebant, et sine iusticia tractabantur, et non faciunt esse placabiles sicut iusticia est. [...] Et fecerunt clamorem de merces eorum quod mercatores emebant ab illi, quod ante videbant et portabant ad domos eorum, et postea reducebant, aliquando faciebant ut damnum habere, aliquando ut merces eorum minuassent de pretio, ista faciunt post guardata et viduta [...] Et fecerunt clamorem de naves eorum circare per circatores et per servientes, quod querebant tali costumi quod non solebant essere, et duana non se meliorabat tantum quantum se peiorabat per istos homines mercatores» (*DA*, VII/2, p. 259).

trattamento equo nei confronti dei mercanti pisani, il trattato del 1173 ampliava considerevolmente i privilegi fiscali di cui essi godevano – e specialmente quelli riguardanti i dazi su legno, ferro e pece, la cui importazione si voleva in questo modo incoraggiare. Alla comunità pisana di Alessandria, che già poteva servirsi di un fondaco ed una chiesa, veniva messo a disposizione anche un bagno, e veniva data la possibilità di servirsi di una propria bilancia e dei propri pesi. In cambio, memore forse del recente impegno militare pisano contro l'esercito di Šīrkūh, Saladino pretendeva dall'ambasciatore promesse solenni che impegnassero la città a conservare la pace, a non muovere attacchi all'Egitto e a non stringere alleanze con i nemici del Regno, né prestare loro aiuto<sup>45</sup>. Se il fondaco del Cairo non è menzionato, e non lo sarà più nemmeno negli anni successivi, lo si deve forse al disinteresse dei mercanti pisani, forse alla volontà del sovrano di concentrare ad Alessandria i commerci internazionali<sup>46</sup>. Quanto alla responsabilità collettiva dei mercanti stranieri ed al conseguente diritto di rappresaglia dei sovrani, anche se non vengono fatte esplicite dichiarazioni di rinuncia da parte del governo egiziano, gioca in questo senso la concessione di non sequestrare all'arrivo dei mercanti il timone e le vele della loro imbarcazione, misura che aveva lo scopo di poterne impedire la partenza, tenendoli in ostaggio, quando necessario.

Quest'ultima promessa, in realtà, non dovette avere pieno riscontro nella realtà, come mostra l'episodio che ebbe luogo nel 1187, all'indomani della battaglia di Ḥaṭṭīn, quando Saladino fece trasportare ad Alessandria i prigionieri catturati ad Ascalona e in Palestina, perché fossero imbarcati sulle navi occidentali presenti nella città. Dal momento che però i proprietari delle navi si rifiutavano di imbarcare questi passeggeri non paganti, il sovrano poté impedire la partenza di trentasette navi cristiane, tra le quali alcune pisane,

---

<sup>45</sup> Le parole del trattato, in effetti, sembrano rievocare gli eventi del 1168, quando i Pisani, chiamati dal re di Gerusalemme, erano arrivati a porre sotto assedio il Cairo: «et non debet adiuuare nullus hominem contra nostrum regnum, nec civitas, nec castellum, nec in Orientem nec in Occidentem damnum facere. Et non debet menare nec portare, nec per mare nec per terram, nullum hominem ad nostrum regnum damnum habere; et non debet venire cum nullum hominem propter nostrum regnum damnum habere et sedium facere» (DA, VII/2, p. 260).

<sup>46</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte au XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècle : du comptoir à la colonie ?* in *Coloniser au Moyen Âge : Méthodes d'expansion et techniques de domination en Méditerranée du XI<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1995, p. 79, afferma a proposito: «il est significatif qu'après 1168 on ne trouve plus mention de *funduks* latins au Caire, soit parce que les puissances italiennes furent contraintes d'y renoncer, soit plutôt parce qu'elles jugèrent que ces établissements n'étaient plus indispensables aux activités des leurs ressortissants». Parrebbe comunque che durante il periodo ayyubide sia stata attuata una politica volta a far convergere i mercanti stranieri su Alessandria (C. DÉCOBERT, J. Y. EMPEREUR, *Alexandrie médiévale. L'économie florissante d'une ville endormie?*, in *Alexandrie médiévale*, 4, a cura di C. Décobert, Jean-Yves Empereur, C. Picard, Alexandrie, 2011, pp. 9-14).

proprio perché erano stati loro requisiti timoni e vele<sup>47</sup>. Sebbene questo episodio si collochi in un periodo di estrema tensione, coincidente con le più importanti campagne militari di Saladino in Terrasanta, non dovette trattarsi di un caso isolato. Come è stato già sottolineato, al momento della conclusione di accordi ufficiali, in effetti, venivano spesso assunti impegni ai quali si aveva la consapevolezza di non poter tenere fede. Pare superfluo sottolineare a questo proposito le numerose dichiarazioni giurate che impegnavano i Pisani a non appoggiare i nemici dell'impero, laddove in Terrasanta essi diedero spesso manforte ai Franchi negli scontri con i Saraceni: tra il 1178 e il 1179, per esempio, mentre, come si vedrà poche righe più sotto, gli ambasciatori pisani chiedevano al Saladino nuove garanzie di protezione per i propri mercanti, altri cittadini di Pisa difendevano Ascalona, insieme al re di Gerusalemme e ai principi franchi, dall'assalto delle forze ayyubidi<sup>48</sup>.

Se a partire dagli ultimi anni '70, quando Saladino è ormai divenuto il sovrano della *ġihād*, la posizione degli italiani nei territori del suo regno diventerà più precaria, all'inizio del decennio le relazioni con i Pisani appaiono ancora piuttosto distese. Ciò pare evidente in occasione di un incidente diplomatico che aveva avuto origine in seguito alla cattura da parte di alcuni pisani della nave di un mercante genovese, Ruggerone, il quale, proveniente da Alessandria, navigava nelle acque della Provenza. Sulla nave genovese viaggiava un carico di allume di proprietà di uno dei fratelli del Saladino<sup>49</sup>, il quale lo aveva affidato a Ruggerone perché lo rivendesse a Genova e comprasse col denaro *quasdam res sibi necessarias*<sup>50</sup>. La nave in questione corrisponde probabilmente ad una delle due navi genovesi provenienti da Alessandria che il Maragone – particolarmente attento a tutte le manifestazioni della superiorità pisana sui Genovesi – afferma furono catturate dai Pisani di fronte alla costa francese, nel maggio del 1174<sup>51</sup>. Ciò permetterebbe

---

<sup>47</sup> R. M. MORGAN, *La continuation de Guillaume de Tyr (1184-1197)*, Documents Relatifs à l'Histoire des Croisades, XIV, Paris, 1982, pp. 74-75.

<sup>48</sup> Il Maragone dà ampio risalto all'episodio, mostrando come il tema della guerra santa contro i musulmani fosse profondamente sentito anche tra i Pisani (B. MARAGONE, *Annales pisani*, cit. pp. 65-66).

<sup>49</sup> La lettera di Saladino ai Pisani (*DA*, VIII/2, p. 262) parla di un Šams al-dīn che secondo l'Amari sarebbe da correggere in Šams al-dawla, titolo attribuito al fratello maggiore del Saladino, Tūrānšā (*DA*, p.460). Il Cahen ha tuttavia preferito identificare questo personaggio con al-Malik al-'Ādil, fratello e successore del Saladino, con il quale i Genovesi, come si vedrà, sembrano aver intrattenuto relazioni particolarmente strette (C. CAHEN, *Orient et Occident au temps des croisades*, Parigi, 1983, pp. 146).

<sup>50</sup> *DA*, IX/2, p. 263. Molto probabilmente si trattava di materie prime o armi.

<sup>51</sup> B. MARAGONE, *Annales pisani*, cit. p. 60.

di correggere la datazione delle due lettere – delle quali una emessa a nome del Saladino<sup>52</sup> e l'altra dal governatore di Alessandria *Omar filius Sceneste*<sup>53</sup> – che furono inviate ai consoli e agli anziani di Pisa per chiedere la restituzione della merce, ed il cui termine *post quem* è quello del trattato del 1173, a cui entrambe fanno riferimento. La datazione riportata in entrambi documenti, novembre 560 dell'egira (corrispondente al novembre 1164 dell'era cristiana) è palesemente frutto di un errore, poiché il Saladino a quell'epoca non era ancora sovrano d'Egitto: si tratta forse di un segno del fatto che le traduzioni furono realizzate a Pisa, dove non si aveva troppa nozione di che anno fosse in base al calendario islamico. Sembra comunque necessario correggere la datazione al novembre del 1174, corrispondente al 570 dell'egira<sup>54</sup>. In questo modo si potrebbe anche spiegare il fatto che, nei documenti relativi al caso di Ruggerone, il Saladino compare investito del titolo di *ḥalīl amīr al-mu'minīn*<sup>55</sup>, fedele dell'emiro dei credenti, laddove nel settembre del 1173 egli veniva definito semplicemente *malik* (re): tale titolo potrebbe in effetti essergli stato conferito dal califfo abbaside al-Mustadī quando il suo potere nell'area mediorientale si era rafforzato in seguito alla morte per avvelenamento di Nūr al-dīn, nella primavera del 1174<sup>56</sup>.

Come si legge nella lettera emessa dalla cancelleria del Cairo a nome di Saladino, i Pisani che avevano catturato la nave genovese, saputo a chi apparteneva l'allume in essa contenuto, lo avevano conservato in un luogo sicuro in attesa di verificare l'attendibilità della notizia, ciò che mostrerebbe una particolare attenzione a non mettere a repentaglio i buoni rapporti allacciati col Saladino. La lettera del sovrano, d'altra parte, sembra assumere toni piuttosto concilianti: i Pisani sono lodati per il comportamento tenuto, ed invitati a restituire il maltolto al mercante genovese per evitare di incorrere nella rappresaglia egiziana sui mercanti pisani che si sarebbero recati o che già si trovavano in

---

<sup>52</sup> Pubblicata in *DA*, VIII/2, p. 262.

<sup>53</sup> Pubblicata in *DA*, IX/2, p. 263. Amari identifica il governatore di Alessandria con 'Umar ibn Šāhinšāh, detto Taqī al-dīn, nipote del Saladino (*DA*, p. 460).

<sup>54</sup> L'Amari, che propone di datare il documento al 569/1173, esclude l'ipotesi del 1174 supponendo che la data si possa ristorare solo aggiungendo delle unità al 560 dei documenti (ciò che non permetterebbe di andare oltre il 1173), ma non si vede perché l'errore non possa essere stato dovuto per esempio ad una lettura o traduzione errata della cifra araba.

<sup>55</sup> In particolare in *DA*, IX/2, p. 262.

<sup>56</sup> G. WIET, «Les inscriptions de Saladin», *Syria*, III (1922) p. 318 segnala tra l'altro che secondo al-Suyūtī nel 1174 Saladino aveva ricevuto dal califfo anche il titolo di *mu'izz amīr al-mu'minīn*. Nella lettera del 1177 (*DA*, X/2, p. 264) compare anche il nuovo titolo *muhyī dawlat amīr al-mu'minīn* (vivificatore dell'impero dell'emiro dei credenti). Per discussione più approfondita sui titoli attribuiti al Saladino nelle lettere indirizzate a Pisa vedi J. M. MOUTON, S. JEHEL, «Saladin et les Pisans» cit., pp. 348-349.

Egitto. Nella lettera del governatore di Alessandria invece i modi si fanno più bruschi, ed in effetti quest'ultimo fa sapere ai Pisani che, almeno in un primo momento, ai loro concittadini presenti nella città erano stati sequestrati i beni al fine di risarcire il fratello del Saladino. Subito dopo, tuttavia, il governatore afferma di aver ritenuto più saggio conservare *iustitiam et rationem et firmamentum pacis*. Le minacce di ritorsione sui mercanti pisani in Egitto vengono comunque reiterate sul finire del documento, mostrando bene come, nonostante le concessioni dell'anno precedente, gli stranieri fossero ancora considerati collettivamente responsabili di fronte al governo egiziano. D'altra parte, il diritto di rappresaglia non è stato messo seriamente in discussione dai sovrani ayyubidi<sup>57</sup>: considerato il contesto, pare dunque chiara anche in questo caso la volontà da parte egiziana di cercare soluzioni di compromesso che non turbino la pace con i Pisani. Tra l'altro, nell'estate del 1174 – secondo quanto riportato dagli *Annali* del Tronci – i Pisani, insieme ad altri occidentali presenti ad Alessandria, avevano consolidato i legami col governo egiziano partecipando alla difesa del porto della città da un'incursione della flotta siciliana di Guglielmo II, e ottenendo in ricompensa «maggiori esenzioni e abitazioni migliori»<sup>58</sup>. Il riguardo mostrato dalle autorità egiziane verso i mercanti pisani in seguito all'incidente dell'allume di Ruggerone, potrebbe dunque essere conseguenza del clima di pace creatosi nei mesi precedenti, anche in seguito a questo episodio.

A proposito delle due lettere del novembre del 1174, sembra opportuno mettere in evidenza che rispetto agli altri documenti incontrati finora – emessi dalle autorità fatimidi e poi dalla cancelleria del Saladino in seguito all'arrivo di un ambasciatore pisano al Cairo, tradotti parrebbe in Egitto, e riportati in Occidente dall'ambasciatore al suo ritorno – esse ci offrono testimonianza di una missione che percorse il senso inverso. In questo caso è in effetti la corte del Cairo ad inviare nella città toscana un proprio legato, ricordato nei documenti con il nome di *Achagius* (o *Acacius*) *Optimen*, traslitterazione, secondo

---

<sup>57</sup> Lo sarà solo nel XIII secolo inoltrato, come mostrano gli ultimi documenti emessi in favore dei Veneziani (vedi *infra*, cap. III).

<sup>58</sup> P. TRONCI, *Annali pisani*, in *Annali pisani di Paolo Tronci, rifiuti, arricchiti di molti fatti e seguitati fino all'anno 1839*, a cura di A. Valenti, 2° ed., tomo I, Pisa, 1868, p. 352. Gli *Annales* del MARAGONE, forse incompleti in questa parte, riportano solo che i siciliani avrebbero trovato al loro arrivo nel porto alessandrino una nave pisana proveniente da Venezia (*Annales pisani* cit., p. 61). Come nota l'HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, p. 398, è tuttavia probabile che il Tronci, nel XVII secolo, avesse ancora a disposizione fonti più precise.

l'Amari, dell'arabo al-Ḥāḡḡī 'Uṭman<sup>59</sup>. Egli viene caldamente raccomandato alle istituzioni pisane, in quanto personaggio stimato della corte e molto vicino al Saladino.

Si potrebbe notare, infine, che i documenti emessi tra il 1173 e il 1174, a differenza dei precedenti e dei successivi, non nominano l'arcivescovo di Pisa: forse perché gli ultimi anni dell'episcopato di Villano erano stati piuttosto burrascosi, ed avevano visto l'arcivescovo opposto ad almeno una parte della cittadinanza – Villano era stato tra l'altro in esilio durante gli anni '60. Quello che sembra interessante sottolineare a questo proposito è l'attenzione mostrata da parte della cancelleria del Cairo per le vicende politiche interne della città, che si rifletterebbe nella *inscriptio* dei documenti citati.

Non sappiamo in quale modo fu risolto l'*affaire* di Ruggerone, tuttavia possiamo supporre che i buoni rapporti con il Saladino – che nel frattempo aveva inglobato nel suo regno i territori siriani appartenuti a Nūr al-dīn, l'Hegiaz e lo Yemen, diventando il nuovo signore del Medio Oriente islamico – dovettero essere ben presto restaurati. Nella seconda metà degli anni '70, in effetti, almeno tre missioni diplomatiche vennero inviate da Pisa alla corte del sovrano ayyubide, come mostrato dai documenti emessi dalla cancelleria del Cairo in risposta alle suppliche che gli furono rivolte dagli inviati pisani<sup>60</sup>. La prima ambasciata di cui si ha notizia ebbe luogo nell'inverno del 1177: la lettera di risposta emessa dalla cancelleria del Cairo<sup>61</sup> non ci rivela tuttavia il nome del legato pisano incaricato di consegnare la lettera dell'arcivescovo, dei consoli e degli anziani di Pisa, oltreché un messaggio orale, alla corte del sultano. Il 25 febbraio del 1179, invece, un salvacondotto, o *amān*<sup>62</sup>, a favore dei mercanti pisani veniva emesso a nome del fratello del Saladino, al-Malik al-'Ādil, il quale governava l'Egitto in nome del sovrano mentre questi era impegnato nella campagna militare di Siria – nella quale si trovò peraltro a combattere contro gli stessi Pisani, come si è visto più sopra. Il salvacondotto era stato emanato, insieme ad altri decreti indirizzati al governatore di Alessandria e al capitano della flotta, in seguito alle richieste avanzate dall'ambasciatore Rodolfo<sup>63</sup>. Nell'inverno

---

<sup>59</sup> Sottolineiamo che si trattava dunque di un personaggio di religione islamica, come mostra il titolo al-Ḥāḡḡī, conferito ai musulmani che hanno compiuto il pellegrinaggio alla Mecca, (*DA*, p. 460).

<sup>60</sup> Pubblicati in *DA*, X-XII/2, pp. 264-268.

<sup>61</sup> *DA*, X/2, p. 264.

<sup>62</sup> *DA*, XI/2, pp. 265-266: il documento è conservato nella traduzione realizzata nel XV secolo da Tommaso di Raimondo Cardus, funzionario della Signoria di Firenze.

<sup>63</sup> Nel documento l'ambasciatore Rodolfo compare associato al cognome Castrato, ma l'Amari spiega in nota che si dovette trattare di errore di traduzione compiuto dal Cardo della parola araba che sta per "inviato" (*DA*, p. 461). L'identificazione di questo personaggio pare dunque molto difficile.



dell'anno successivo, infine, un'altra ambasciata raggiungeva la corte del Cairo, guidata questa volta da uno dei personaggi più noti della classe dirigente pisana a partire almeno dagli anni '60, Bulgarino Anfossi<sup>64</sup>. La sua missione presso la corte di Saladino – caso unico – è narrata con una certa dovizia di particolari dal Maragone, il quale per l'occasione fa riferimento anche alla precedente missione di Ildebrando Bambone<sup>65</sup>: l'annalista pisano riferisce il nome del capitano della galea sulla quale l'Anfossi si era imbarcato a Pisa – un certo Busculaio da San Clemente –, ricorda le motivazioni che avevano giustificato la missione, e cioè la richiesta di liberazione dei *molti prigionieri* che si trovavano nelle carceri del regno, e infine dà brevemente notizia dell'esito delle trattative, che si conclusero con la stipulazione di un trattato di pace e la liberazione di alcuni prigionieri<sup>66</sup>. Ancora grazie alla testimonianza del Maragone sappiamo infine che l'Anfossi, conclusa positivamente l'ambasciata presso il Saladino, ripartì sulla galea del Busculaio alla volta di Costantinopoli, dove rimase presso la corte dell'imperatore a svolgere attività diplomatiche per conto del Comune, mentre il capitano della galea faceva ritorno a Pisa nell'agosto dello stesso anno.

Le tre ambasciate che si svolsero nella seconda metà degli anni '70 sembrano avere come primi obiettivi la richiesta di ulteriori garanzie di sicurezza per i mercanti pisani che operavano nel territorio ayyubide, e la liberazione dei prigionieri di guerra<sup>67</sup>. Come si è già sottolineato, in effetti, è probabile che il crescente impegno di Saladino nella guerra in Terrasanta abbia avuto delle ripercussioni sulla condizione dei mercanti occidentali nei territori ayyubidi. Tuttavia pare che, ancora in questa fase, si siano moltiplicati gli sforzi per conservare le relazioni pacifiche instaurate negli anni precedenti, e, da parte pisana, anche per sfruttare il favore della corte ayyubide al fine di ottenere la liberazione dei

---

<sup>64</sup> Il Maragone lo menziona in un gran numero di occasioni: nel 1164 è tra gli ambasciatori inviati presso il Barbarossa (B. MARAGONE, *Annales pisani* cit., p. 31); tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70 lo ritroviamo più volte al comando di spedizioni militari sul mare contro i genovesi o a fianco dell'imperatore Barbarossa in Italia (*ibid.* p. 39, p. 44, p. 45, p. 49); fu molto probabilmente artefice del trattato del 1175 con Venezia. Si veda S. P. P. SCALFATI, *Bulgarino di Anfosso*, voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. 15, 1972.

<sup>65</sup> B. MARAGONE, *Annales pisani* cit., p. 69.

<sup>66</sup> Quanto al numero dei prigionieri, il Maragone arrotonda probabilmente per eccesso quando lamenta che «non se ne poté haver se non venti» (*ivi*): la lettera di al-ʿĀdil, in effetti, afferma più precisamente che i prigionieri liberati furono diciotto.

<sup>67</sup> L'Anfossi – a quanto pare l'unico a ottenere dei risultati in questo senso con la liberazione dei diciotto prigionieri – sembrerebbe essere stato piuttosto insistente a questo proposito: al-ʿĀdil ricorda in effetti che egli «de captivis vestri a nobis liberandis nobiscum satis tractavit, et frequentes preces nobis porrexit, et ad nostram recordationem sepius reduxit» (Amari XII).

*captivi*. Nonostante le proibizioni papali, ed in particolare quella del Concilio Laterano indetto da papa Alessandro III nel 1179<sup>68</sup>, i documenti mostrano che ancora durante gli ultimi anni '70 i Pisani continuavano ad approvvigionare l'Egitto di materie prime, offrendo al Saladino, come poteva ironicamente scrivere il contemporaneo Abū Šama, «les instruments avec lesquelles ils nous combattaient»<sup>69</sup>.

L'ambasciata dell'Anfossi è l'ultima di cui si ha notizia per quanto riguarda il periodo di regno del Saladino, che morì nel 1193 lasciando il posto a suo fratello al-Malik al-Ādil. Ciò è dovuto forse più a una lacuna nella della documentazione, piuttosto che ad una completa interruzione dei rapporti, visto che ancora nell'inverno del 1187 nel porto di Alessandria, come già ricordato, erano presenti diverse navi pisane. L'acutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente, era stato in un primo momento affrontato dai Pisani, e dagli italiani in generale, col moltiplicarsi delle ambasciate presso la corte del Saladino: essi, in effetti, vedevano nell'Egitto ayyubide uno sbocco commerciale sempre più importante per il loro traffici, specie in seguito ad deteriorarsi della situazione a Costantinopoli. Tuttavia la situazione mediorientale si faceva sempre più tesa, finché non raggiunse il culmine con l'interruzione dei traffici che dovette seguire la sconfitta franca del 1187, il conseguente blocco delle navi occidentali nel porto di Alessandria, che durò fino alla primavera dell'anno successivo, ed infine la Terza Crociata, che vide la decisa partecipazione delle città italiane<sup>70</sup>.

### 3. Dal regno di al-Ādil alla fine della dinastia.

All'inizio del XIII secolo, sotto il regno del fratello e successore del Saladino al-Malik al-Ādil, i traffici pisani con l'Egitto sembrano essere ripresi a pieno ritmo. Marzucco

---

<sup>68</sup> Il capitolo relativo alla proibizione di vendere legname e ferro *in Alexandria o in alcuna terra de Saracini* è riportata tra l'altro dal MARAGONE, *Annales pisani* cit., p. 68.

<sup>69</sup> ABOU CHAMAH, *Livre des deux Jardins, ou histoire des deux règnes*, in *Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Orientaux*, vol. IV, Paris 1898, pp. 177-178.

<sup>70</sup> Ricordiamo solo che Pisa appoggiò il re d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone mentre Genova si alleò col re di Francia Filippo Augusto, ed entrambe le città furono pesantemente coinvolte nelle successive lotte fra i due.

Teperti, dell'importante casata dei Dodi<sup>71</sup>, venne in effetti inviato ambasciatore presso la corte del Cairo dall'arcivescovo Ubaldo e dal podestà Gerardo di Cortevicchia (che esercitò la funzione tra il 1206 e il 1207)<sup>72</sup>: di questa missione è rimasto il documento contenente le indicazioni fornite dalle autorità pisane al loro rappresentante riguardo le richieste da sottoporre al sovrano ayyubide<sup>73</sup>. La lettera mostra che la missione affidata al Teperti consisteva nel chiedere la liberazione dei prigionieri di guerra e quindi firmare la pace, avanzando anche alcune richieste relative ai mercanti di Alessandria. Al Teperti veniva ordinato in primo luogo di pretendere come condizione della pace la liberazione di almeno la metà dei prigionieri che si trovavano nelle carceri del regno, compresi almeno dieci degli uomini migliori<sup>74</sup>. Nei successivi negoziati per concludere il trattato di pace, egli doveva richiedere il rinnovamento delle concessioni relative alla chiesa<sup>75</sup>, al fondaco, al bagno, alla bilancia, ed «omnia que solita sunt haberi a Pisanis in Alexandria ex antiquo tempore»<sup>76</sup>. Inoltre doveva tentare di ottenere un abbassamento delle tasse, farsi rilasciare dal sultano un salvacondotto per i Pisani *in toto regno suo Egypti*<sup>77</sup>, e riportare a Pisa il celebre balsamo che, dai tempi dei Fatimidi, era il dono che suggellava simbolicamente la conclusione delle trattative. La maggiore novità rispetto agli anni precedenti è relativa al rifiuto opposto dalle istituzioni pisane rispetto alle richieste di

---

<sup>71</sup> Francesco Bonaini, che lo aveva identificato, lo definisce come un personaggio appartenente a famiglia «notissima e celebre nelle storie di Pisa» (M. AMARI, *I diplomi arabi* cit., p. 465). Sulla famiglia dei Dodi si veda C. STURMANN, *La "domus" dei Dodi, Gaetani e Gusmari in Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di una classe di governo* a cura di G. Rossetti, Pisa, 1979, pp. 223-324, in cui si fa in particolare riferimento a Marzucco, e alla sua ambasciata a pp. 239-240.

<sup>72</sup> E. CRISTIANI, *Nobiltà a popolo nel Comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli, 1962, pp. 39-40.

<sup>73</sup> *DA*, XX/2, pp. 280-281. Il documento, non datato, dovrebbe risalire al 28 febbraio 1207: C. STURMANN, *La "domus" dei Dodi* cit. p. 240 (da R. Mannocci, *4° studio preparatorio per l'edizione del Codice diplomatico del Comune di Pisa (1200-1250)*, tesi di laurea, Pisa, a.a. 1970/71, p.22).

<sup>74</sup> Le istruzioni fornite al Teperti, particolarmente dettagliate su questo punto, sembrano dare per scontato che nelle carceri egiziane si trovassero almeno una quarantina di prigionieri pisani o più: «quod si [for]te omnes captivos, ut dictum est, non reddiderit, petat missaticus maiorem partem captivorum; et si eam non potest habere, medietatem petat; et tamen et in maiori parte et medietate sint computati de melioribus numero viginti, quos missaticus eligat. Quod si non assenserit rex viginti, petat missaticus quindecim; et si non dabit, petat decem. Quod si rex nichil horum facere voluerit, sed ad suam electionem dare, re[spu]at missaticus, et non recipiat» (*DA*, XX/2, p. 281).

<sup>75</sup> Qui nominata per la prima volta chiesa di S. Nicola.

<sup>76</sup> *DA*, XX/2, p. 281.

<sup>77</sup> Se ne potrebbe dedurre un disinteresse pisano per l'entroterra siriano, ed in effetti non abbiamo molte attestazioni di mercanti pisani nelle città della Siria musulmana. La città di Aleppo doveva essere frequentata dai Pisani già alla fine del XII secolo, come mostra l'accordo stretto nel 1200 con Boemondo III d'Antiochia che stabiliva il pedaggio da corrispondere al "Ponte di ferro", sulla via che conduceva alla città araba (G. MÜLLER., *Documenti sulle relazioni delle città toscane* cit., n. 50). Tuttavia i mercanti di Pisa non raggiungeranno mai ad Aleppo le posizioni privilegiate che, come vedremo, avevano conquistato i Veneziani.

importare in Egitto legno, ferro, catrame e pece, effetto probabilmente del divieto papale recentemente reiterato da Innocenzo III. Il documento presenta, infine, un esempio di quella ambiguità che, come abbiamo già visto, caratterizzava l'atteggiamento di Pisa nelle questioni di "politica internazionale" già dal secolo precedente: l'ambasciatore pisano era infatti incaricato di promettere che il Comune non sarebbe intervenuto in Siria a favore dei Franchi, ma doveva dichiararsi impotente riguardo ai numerosi Pisani che si trovavano in Terrasanta al servizio dei principi crociati e che agivano dunque *sicut alie gentes*.

Ci è pervenuta anche la lettera di risposta al Teperti, che fu emessa dalla cancelleria del Cairo a nome di al-Malik al-Kāmil figlio del sovrano al-ʿĀdil e governatore d'Egitto in sua assenza<sup>78</sup>. Conservato in una lacunosa e imprecisa traduzione del XV secolo, esso ci testimonia comunque il buon esito della missione del Teperti, il quale fu ben accolto dalla corte del Cairo e ottenne perlomeno un *amān* a favore dei mercanti pisani. Che i Pisani avessero ricevuto un salvacondotto prima del 1208 lo testimonia peraltro anche la petizione rivolta da un gruppo di mercanti, tra cui alcuni pisani ed alcuni veneziani, al sultano al-ʿĀdil e conservata nell'originale arabo<sup>79</sup>. Provenienti da Beirut e dopo aver fatto tappa a Cipro, gli autori della supplica erano sbarcati nel porto di Alessandria, dove erano rimasti bloccati per un anno dalle autorità della città con l'accusa di essere ciprioti. L'episodio, che si deve collocare durante il conflitto tra al-ʿĀdil e Cipro, risoltosi proprio durante il 1208<sup>80</sup>, mostra ancora una volta lo stretto controllo esercitato dal governo ayyubide sui mercanti occidentali di Alessandria. In questo caso, i protagonisti si erano rivolti ad un notaio pubblico della città, il quale aveva loro redatto la breve petizione, sottolineando che le vittime, oltre a non essere cipriote, godevano della protezione di un *amān*.

Un altro salvacondotto fu emesso da al-ʿĀdil il 3 maggio di un anno non precisato ma non precedente al 1208<sup>81</sup>: esso potrebbe essere dunque frutto di un'ambasciata

---

<sup>78</sup> DA, XXI/2, pp. 282. Al momento dell'emissione del documento al-ʿĀdil doveva trovarsi in particolare in Siria: le cronache arabe lo attestano in effetti a Damasco nel 604 dell'egira (luglio 1207 – luglio 1208). Il documento è datato 1° ottobre: potrebbe trattarsi dell'ottobre 1207 (e d'altronde il Teperti dovette partire poco dopo il febbraio dello stesso anno, vedi *supra*, n. 73), ma l'Amari suppone che si tratti di un errore di traduzione del Cardo per il mese di šawwāl, e data il documento al maggio 1208.

<sup>79</sup> DA, XXIII/1, pp. 70-71.

<sup>80</sup> DA, p. 410.

<sup>81</sup> DA, XXI/2, p. 282. La datazione deriva dal titolo di *ḥalīl amīr al-muʿminīn*, associato al sovrano al-ʿĀdil nel testo, e che gli fu conferito nel 604 dell'egira (luglio 1207 – luglio 1208): DA, p. 467.

posteriore a quella del Teperti. L'Amari suppone tuttavia che questo sia il salvacondotto di cui si parla nella già citata lettera di al-Malik al-Kāmil: il documento sarebbe stato inviato dalla Siria in Egitto, oppure consegnato al Teperti, il quale si sarebbe recato per questo fino a Damasco<sup>82</sup>. A sostegno di questa teoria – cui non sembrano essere troppo favorevoli le date dei documenti, nonostante gli sforzi fatti dall'Amari per farle combaciare<sup>83</sup> – bisogna sottolineare che il salvacondotto di al-'Ādil sembra rispondere punto per punto alle richieste che le istituzioni pisane avevano incaricato di porre all'ambasciatore pisano nel 1207<sup>84</sup>. Si potrebbe forse supporre che il Teperti fosse stato inviato in Egitto non solo in qualità di ambasciatore ma anche per svolgere la funzione di console dei mercanti pisani di Alessandria, e che per questo motivo si sarebbe trattenuto in Egitto più a lungo rispetto ai precedenti ambasciatori: ed in effetti il titolo di *antiano e nobile consolo* gli viene attribuito nella lettera di al-Kāmil, laddove in quell'anno Pisa, come si è già visto, era retta da un podestà. Certo la funzione di console dei mercanti di Alessandria all'inizio del XIII secolo era ancora poco definita, anche dal punto di vista della durata della carica, oltre che probabilmente priva di prerogative giuridiche precise. Tuttavia è proprio a cavallo tra il XII e il XIII secolo che si dovrebbe individuare la fase germinale di tale istituzione<sup>85</sup>: dopo l'interruzione dei rapporti coincidente con la presa di Gerusalemme e la Terza Crociata, il flusso di mercanti italiani in Egitto era ripreso, e nel corso del primo cinquantennio del Duecento la comunità dei mercanti pisani tenderà a crescere e strutturarsi, attraversando un'evoluzione i cui passaggi verranno esaminati meglio nelle prossime righe.

Intanto, nel marzo del 1215, un altro ambasciatore, Ranieri di Benedetto del Vernaccio, che a Pisa ricopriva quell'anno la carica di console, era inviato presso il

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, p. 466.

<sup>83</sup> In particolare, il documento di al-Kāmil datato 1° ottobre (*DA*, XXI/2, p. 282), se si suppone con l'Amari che ottobre sia traduzione errata del mese islamico di šawwāl, dovrebbe essere datato al 19 aprile 1208: antecedente quindi al salvacondotto di al-'Ādil emesso nel mese di Maggio (*DA*, XXII/2, p. 283), al quale dovrebbe invece fare riferimento.

<sup>84</sup> Alla richiesta dell'ambasciatore «quod Pisani omnes sint salvi et securi, in personis et rebus suis, in toto regno suo Egypti» (*DA*, XX/2, p. 281), il salvacondotto di al-Adil sembra replicare: «ut veniant propter hanc securitatem Dei et mei, in totam terram Egypti [...]; et sint fidati et securi, ex parte Dei et prophete nostri Macumeti, et ex nostra, in personis eorum et rebus» (*DA*, XXII/2, p. 283); seguono poi, in entrambi i documenti, richieste o disposizioni relative ai dazi sulle merci – ed in particolare sull'oro e l'argento – e riferimenti al fondaco, alla chiesa e al bagno dei pisani di Alessandria.

<sup>85</sup> D. JACOBY, *Les iteliens en Egypte* cit., p. 80 ss. Tra il 1205 ed il 1208 è implicitamente attestato anche un console veneziano ad Alessandria, senza che sia possibile determinarne le prerogative giuridiche (vedi *infra*, pp. 58-59).

sultano ayyubide: per l'occasione la cancelleria pisana produsse due documenti, l'uno indirizzato al sultano al-'Ādil, l'altro a suo figlio al-Kāmil<sup>86</sup>. Diverse le spiegazioni proposte a riguardo dall'Amari, tra le quali la più convincente è forse che essendo i Pisani a conoscenza dei numerosi viaggi che il sultano era solito compiere a Damasco, e durante i quali era suo figlio a reggere l'Egitto, si siano premuniti per questa eventualità. Ciò che sembra più interessante sottolineare a proposito di questa coppia di documenti, è che essi furono prodotti dalla cancelleria pisana sia nella versione latina che nella traduzione araba: il testo arabo, che risulta piuttosto curato dal punto di vista del rispetto delle formule previste dal protocollo cancelleresco, mostra che i funzionari di cancelleria pisani avevano competenze niente affatto trascurabili in materia<sup>87</sup>.

La missione di Ranieri dovette andare a buon fine, se nell'agosto dello stesso anno il sultano al-Adil, trovandosi a Damasco, emise un decreto con il quale venivano stabiliti i nuovi privilegi concessi alla comunità pisana d'Egitto<sup>88</sup>. Il trattato è conservato in una traduzione in volgare pisano<sup>89</sup>, che dovette essere ordinata dal comune in seguito alla ricezione dell'originale, e nella traduzione dall'originale arabo realizzata nel XV secolo da un funzionario della Signoria di Firenze<sup>90</sup>. La traduzione pisana non presenta il protocollo né la datazione, configurandosi come una scrittura di servizio priva di valore legale<sup>91</sup>, ed era stata classificata dall'Amari come la traduzione di un trattato posteriore a quello del 1215 e precedente la caduta di Acri del 1291. Come ha notato però David Jacoby<sup>92</sup>, le due traduzioni fanno riferimento al medesimo documento: ciò che risulta

---

<sup>86</sup> In *DA*, XXVII/1 e XXIII/2, pp. 81-82 e p. 284, sono pubblicate rispettivamente la versione araba e quella latina della lettera indirizzata ad al-Kāmil; in nota sono poi fornite le varianti che differenziano le due versioni arabe dei documenti (*ibid.* pp. 412-414).

<sup>87</sup> Si vedano in particolare i titoli attribuiti ai sovrani nelle *inscriptions* dei documenti, o le formule religiose e di benedizione presenti in entrambi i testi. Peraltro questi non sono gli unici documenti arabi prodotti dalla cancelleria pisana, infatti nel 1181 due lettere redatte in arabo erano state inviate dai Pisani al califfo almohade (*DA*, II/1 e III/1, pp. 7-13). Come nota L. PETRUCCI, *Documenti in volgare nei carteggi tra Pisa e i paesi arabi*, in *Pisa crocevia di uomini, lingue e culture*, a cura di L. Battaglia Ricci e R. Cella, Roma, 2009, p. 212 il fenomeno non è stato ancora sufficientemente studiato.

<sup>88</sup> Il documento nel quale sono elencati esiste in due versioni: *DA*, XXIV/2 e *DA*, XXV/2, pp. 285-289. La datazione, che in *DA*, XXIV/2, p. 287, risulta essere all'anno 622 dell'egira è corretta dall'Amari poiché in quella data al-'Ādil era già morto da sette anni; dal momento che il decimale arabo 20 può essere facilmente confuso con 10, l'Amari propone di datare il trattato al 612 (maggio 1215 – aprile 1216).

<sup>89</sup> *DA*, XXV/2, pp. 288-289.

<sup>90</sup> *DA*, XXIV/2, pp. 285-287. L'autore è il già citato Tommaso di Raimondo Cardus, traduttore anche di *DA*, XI/2, pp. 265-266, e *DA*, XXII/2, p. 283: all'inizio del XV secolo la Signoria di Firenze, intenta a stringere rapporti con l'Egitto mamelucco, era interessata ai precedenti pisani nel Paese.

<sup>91</sup> L. PETRUCCI, *Documenti in volgare* cit., p. 212.

<sup>92</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Egypte* cit., p. 105.

evidente confrontando non solo la successione dei capitoli nei quali è suddiviso il testo<sup>93</sup>, ma anche i singoli periodi, che, al di là delle differenze linguistiche, risultano spesso coincidenti<sup>94</sup>.

Il trattato del 1215 ci offre testimonianza di una fase nella quale la comunità dei pisani di Alessandria tendeva a crescere di numero, mentre i suoi membri si fermavano sempre più a lungo in Egitto. Proprio per questi motivi doveva in effetti essere stata avanzata la richiesta, alla quale il sovrano acconsentì, di poter usufruire in modo esclusivo del proprio fondaco, che fino ad allora parrebbe invece aver dovuto ospitare anche mercanti di altre nazionalità. La presenza di una comunità più consistente e che garantiva un'occupazione pressoché permanente del fondaco durante tutto l'arco dell'anno è attestata poi dal capitolo dedicato al prete della chiesa di San Nicola ed al *guardiano del fondaco*, i quali vengono esentati dal pagamento della *ġizya*, vale a dire l'imposta di capitazione, prelevata normalmente sui popoli non musulmani, o *ḍimmī*, residenti nei territori ayyubidi da almeno un anno. I mercanti pisani di Alessandria potevano disporre poi di un notaio, che aveva sede presso la dogana, e che si occupava di tutelarne gli interessi: ciò contribuisce a delineare l'immagine di una comunità sempre più strutturata, ed impegnata a consolidare la propria posizione all'interno del regno ayyubide. Non viene invece fatta menzione del console, che peraltro doveva essere ancora privo di molte delle prerogative giuridiche che acquisirà negli anni successivi, visto che ad esempio il compito di riconoscere ufficialmente i cittadini pisani tra coloro che sbarcavano nel porto alessandrino era ancora affidato a due semplici mercanti.

La volontà del Comune pisano di rafforzare il proprio controllo sul fondaco di Alessandria è testimoniata anche dalla Rubrica CLXXVI del *Breve pisani communis* del 1287<sup>95</sup>, datata dallo Jacoby ad un periodo compreso tra il trattato del 1215 e il 1245<sup>96</sup>. Il

---

<sup>93</sup> Perfettamente corrispondenti se si eccettua l'assenza di protocollo e *datatio* e la lacuna compresa tra i cap. 31 e 37 in *DA*, XXV/2, p. 289.

<sup>94</sup> Le differenze presenti – come il passaggio che fa supporre all'editore che *DA*, XXIV/2 al contrario di *DA* XXV/2, sia redatto in un periodo di guerra con i Franchi di Siria (*DA*, XXIV/2, p. 285: «e chi andasse dentro al tempo della guerra che abbiamo colli Franchi»; *DA*, XXV/2, p. 288: «quos vade in Suria quando le trieque sont rotte intra mei li Franchi di Suria») – sembrerebbero facilmente spiegabili con delle libertà dei traduttori.

<sup>95</sup> F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, vol. I, Firenze, 1854-57, pp. 333-334.

<sup>96</sup> L'argomentazione dello Jacoby si fonda sul fatto che entro il 1245, come si vedrà in seguito, si era riformata nuovamente la modalità di elezione dei consoli di Alessandria e Damietta: la Rubrica dovrebbe precedere perciò di almeno qualche anno il 1245 (D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 84). Segnaliamo tuttavia che in W. HEYD, *Histoire du commerce* cit. p. 414., si ritiene che la Rubrica sia da

testo stabiliva il divieto di cedere a stranieri non solo il fondaco ma anche l'ufficio del consolato di Alessandria e Damietta, e stabiliva le modalità di elezione dei consoli pisani di queste città. La Rubrica ci informa dunque dell'importante acquisizione da parte dei pisani di un nuovo fondaco a Damietta, che doveva essersi aggiunto a quello di Alessandria negli anni successivi al 1215<sup>97</sup>: ricordiamo che, d'altra parte, la Quinta Crociata aveva probabilmente contribuito a sollevare l'interesse occidentale verso questa città, temporaneamente conquistata dai crociati col decisivo aiuto dei Comuni italiani.

Secondo lo Jacoby, inoltre, la Rubrica CLXXVI offre testimonianza di una fase intermedia dello sviluppo dell'autonomia pisana in Egitto: dopo un primo momento, collocabile tra il 1208 e il 1215, durante il quale il fondaco era gestito da un *guardiano del fondaco*, o *fundacarius*, non necessariamente pisano e privo di poteri giuridici, ora a capo della comunità di Alessandria e di quella, aggiuntasi recentemente, di Damietta, troviamo un console eletto ogni sei mesi e scelto tra i mercanti di Pisa o del contado. Lo Jacoby nota che se in questa fase il numero dei mercanti era ancora piuttosto esiguo e la loro permanenza solo temporanea – come mostra il fatto che nello statuto si si parla dei mercanti che si trovavano nelle città egiziane *pro tempore*, e d'altronde «l'élection des consuls par les marchands de passage, pratiquée pendant un certain temps dans les funduqs pisans l'Égypte, se retrouve précisément dans les localités d'outre-mer où, à un moment donné, le groupe pisan était plutôt restreint»<sup>98</sup> – tuttavia essi erano in grado di assicurare collettivamente un'occupazione esclusiva e permanente del fondaco.

Un atto del 1245<sup>99</sup>, con il quale veniva inviato alla comunità di Alessandria il nuovo console Jacopo del fu Guidone Pulcino, eletto dall'*Ordo Maris* della città, ci mostra una nuova evoluzione nelle pratiche di elezione dei consoli di Alessandria e di Damietta, che aveva ora luogo nella madrepatria. Un'altra delle Rubriche di cui si compone il *Breve pisani communis*<sup>100</sup>, la IIC, ci offre testimonianza del momento di

---

datarsi al primo periodo mamelucco, per via del riferimento in essa contenuto al divieto di importare vino, che non pare essere stato in vigore in epoca ayyubide.

<sup>97</sup> Nel trattato del 1215, in effetti, non se ne fa menzione.

<sup>98</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 82.

<sup>99</sup> Pubblicato in C. OTTEN-FROUX, «Les Pisans en Égypte et à Acre dans la seconde moitié du XIII<sup>e</sup> siècle: documents nouveaux», *Bollettino Storico Pisano*, 52 (1983), pp. 172-173, doc. I, e R. TREVISAN, *Per la storia dell'Ordo Maris di Pisa intorno alla metà del Duecento: il Registro "Comune A 46"*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Pisa, 1991, pp. 362-363.

<sup>100</sup> Si tratta della Rubrica IIC, F. BONAINI, *Statuti inediti* cit., vol. I, p. 191. Visto che nel 1245 l'elezione dei consoli da parte dell'*Ordo Maris* è già praticata, questo dovrebbe essere il termine *ante quem* della Rubrica, la quale dovrebbe essere comunque posteriore alla CLXXVI poiché ne modificava le prescrizioni



transizione durante il quale venne stabilito che i consoli pisani delle due città egiziane dovevano essere eletti dai consoli dell'*Ordo Maris* e dal loro Consiglio Minore, e scelti tra i cittadini Pisani che facevano parte delle Compagnie del Popolo e dell'Ordine stesso. La durata della funzione consolare ne risulta notevolmente prolungata, poiché ora il console è destinato a rimanere in carica per due anni – e nel caso del Pulcino uno in più –, periodo dopo il quale deve essere allontanato dalla carica per dieci anni, laddove la Rubrica CLXXVI prevedeva il divieto di rielezione nel solo anno successivo. Il Pulcino risulta tra l'altro investito sia della funzione di console che di quella di *fundacarius*, mostrando come durante l'ultimo periodo ayyubide la carica di console avesse evidentemente ampliato i suoi poteri fino ad assorbire l'altra. Lo Jacoby, che ha individuato nella Rubrica IIC la terza fase della storia della comunità pisana d'Egitto durante il XIII secolo, ha sottolineato che essa deve essere inquadrata in un contesto nel quale Pisa era impegnata a creare «une armature administrative plus solide et continue, étroitement contrôlée par la métropole, dans l'ensemble des *funduks* d'outre-mer»<sup>101</sup>.

Dopo il trattato del 1215, non sono stati conservati altri documenti di cancelleria che ci diano testimonianza diretta delle relazioni diplomatiche intrattenute dal Comune di Pisa con i successivi sovrani ayyubidi<sup>102</sup>. L'acquisizione del fondaco di Damietta – precedente di diversi anni il 1245<sup>103</sup> – e le informazioni che trapelano dagli *Statuti* di Pisa mostrano tuttavia che i Pisani continuarono a coltivare i loro interessi nel Medio Oriente arabo durante la prima metà del XIII secolo. In particolare, essi tentarono di rafforzare il controllo centrale sui fondaci e sulle comunità di mercanti delle città egiziane, il cui numero era lentamente ma sensibilmente incrementato nel corso del tempo. D'altronde sia la Quinta Crociata che le amichevoli relazioni intrattenute da Federico II con il sovrano ayyubide al-Malik al-Kāmil, avevano contribuito ad accrescere l'interesse dei mercanti italiani per l'Egitto, ed in particolare per la città di Damietta, destinata a divenire un importante centro del commercio triangolare tra la Siria, l'Egitto e l'Occidente. Per

---

relative all'elezione dei consoli, tranne che in Sardegna dove essi continuavano ad essere eletti dai mercanti *more solito*.

<sup>101</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 85.

<sup>102</sup> Oltre ai documenti analizzati nelle pagine precedenti, sono conservati il frammento di una lettera di al-ʿĀdil, di cui non si può dire molto, poiché consiste praticamente nella sola *intitulatio* (DA, XXII/1, p. 69) ed un decreto di restaurazione del fondaco dei pisani di Alessandria, probabilmente di epoca ayyubide, ma non datato né recante elementi utili ad una collocazione temporale (DA, XXVI/2, p. 290).

<sup>103</sup> Lo Jacoby ipotizza che il fondaco esistesse già alla fine degli anni '20 (D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit. p. 84).

concludere questo breve resoconto, accenniamo al fatto che tale processo dovette proseguire anche in seguito alla caduta della dinastia, come mostra, per esempio, la costruzione di un forno nel fondaco di Alessandria, ad opera di uno dei pochi consoli della città di cui ci è stato tramandato il nome, il pisano Bernarduccio Masca<sup>104</sup>.

---

<sup>104</sup> F. BONAINI, *Statuti inediti* cit., vol III, p. 345. Appartenente ad una delle più importanti famiglie di Pisa, i cui membri «ebbero una particolare competenza nelle ambascerie» (E. CRISTIANI, *Nobiltà e popolo* cit. p. 419), Bernarduccio Masca dovrebbe aver ricoperto la carica di console pisano ad Alessandria prima del 1270, quando venne esiliato dalla città (A. SCHAUBE, *Das konsulat des Meeres in Pisa. Ein Beitrag zur Geschichte des Seewesens, der Handelsgilden und des Handelsrechts im Mittelalter*, Leipzig, 1888, p. 165).

## Capitolo II

### GENOVA

#### 1. Genova e il Levante arabo nei secoli XI e XII.

L'espansione genovese nel Mediterraneo orientale dovette certamente ricevere una forte spinta propulsiva dalla partecipazione alla Prima Crociata, alla quale il comune ligure dette un contributo decisamente più importante rispetto a quello di Pisa e di Venezia. Le gesta compiute dall'eroe cittadino Guglielmo Embriaco Testadimaglio in occasione dell'assedio di Gerusalemme sono narrate con toni a tratti epici dall'annalista genovese Caffaro di Caschifellone nel suo *Liber de liberatione civitatum orientis*<sup>105</sup>. Gli *Annales ianuenses* composti dal medesimo autore si soffermano poi sulla spedizione marittima contro Cesarea e sulle successive conquiste in Terrasanta, imprese alle quali il cronista aveva partecipato durante la giovinezza insieme ai suoi concittadini<sup>106</sup>. L'impegno militare genovese nella crociata doveva valere alla Repubblica la colonia di Gibelletto, concessa in feudo alla famiglia degli Embriaci, nonché grandi privilegi nel Levante franco. Celebre è il diploma concesso ai Genovesi dal re Baldovino I nel 1104, che secondo la tradizione sarebbe stato inciso su una lapide collocata nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme: esso prevedeva tra l'altro consistenti concessioni territoriali, comprendenti interi quartieri e parte del contado, nelle città di Arsuf e di

---

<sup>105</sup> Pubblicato in *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal 1174 al 1250*, a cura di L. T. Belgrano e C. Imperiale di S. Angelo, vol. I, Roma, 1890, pp. 98-124. Su Guglielmo Embriaco Testadimaglio si veda: F. CARDINI, *Profilo di un crociato. Guglielmo Embriaco*, in "Archivio Storico Italiano", 136 (1978), pp. 405-436.

<sup>106</sup> *Annali genovesi cit.*, vol. I, pp. 3-75.

Cesarea, come anche in tutte le città mediorientali sulle quali esistevano progetti di conquista, ivi compresa il Cairo<sup>107</sup>.

La presenza dei Genovesi nel Levante arabo, come nel caso pisano e veneziano, doveva tuttavia risalire più addietro nel tempo. Lo lascia intendere lo stesso Caffaro quando, nel narrare la sua versione dell'origine della Prima Crociata, descrive un precedente viaggio di Goffredo di Buglione alla volta di Gerusalemme: «viaggio che compie sulla [nave genovese] “Pomella” via Alessandria, perché i Genovesi hanno in Egitto buona e costante presenza»<sup>108</sup>. Che i mercanti genovesi frequentassero i territori egiziani già nell'XI secolo lo confermano, in effetti, le lettere della *Geniza* del Cairo, una delle quali attesta la presenza di una nave proveniente da Genova nel porto di Alessandria durante gli anni '60 del secolo<sup>109</sup>.

Resta comunque il fatto che in seguito alla Prima Crociata si registrò un sensibile sviluppo del commercio a lunga distanza esercitato dai Genovesi: è ciò che emerge per esempio dal confronto di due documenti relativi alle imposte che gravavano sulle navi in entrata nel porto di Genova tra l'XI e il XII secolo. Il *Breve* datato 1128 – ma che riflette piuttosto la realtà dell'XI secolo –, nel quale vengono stabilite le tasse che dovevano essere corrisposte dai mercanti stranieri e dalle navi genovesi al loro ingresso nella città, fa riferimento solo alle imbarcazioni provenienti dalla Sardegna e dalla Provenza<sup>110</sup>. Al contrario, il tariffario contenuto nel *Registrum curiae* del 1143, che elenca le decime percepite dall'arcivescovo sulle navi in arrivo nel porto di Genova, ci mostra una città che intrattiene relazioni con tutto il Mediterraneo, e cita in particolare le navi provenienti *de ultramare et de Alexandria*<sup>111</sup>. Osservando la differenza tra i due documenti, Erick

---

<sup>107</sup> Il testo del privilegio è contenuto nei *I libri iurium della Repubblica di Genova*, vol. 1, a cura di A. Rovere, Roma, 1992-2001 p. 98-99. Sulle concessioni ottenute dai genovesi in Terrasanta in seguito alla Prima Crociata si veda W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, pp. 133-145.

<sup>108</sup> G. AIRALDI, *Guerrieri e mercanti. Storie del medioevo genovese*, Torino, 2004, p. 209. Del viaggio di Goffredo di Buglione si parla in principio al *Liber de liberatione civitatum orientis*, in *Annali genovesi* cit., vol I, pp. 48 ss.

<sup>109</sup> S. D. GOITEIN, *A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the Arab World as portrayed in the Documents of the Cairo Geniza*, vol. I: *Economic Foundations*, Berkeley, 1967, pp. 318. Si veda sull'argomento B. Z. KEDAR, «Mercanti genovesi in Alessandria d'Egitto negli anni Sessanta del secolo XI», in *Miscellanea di studi storici 2*, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 38 (Genova, 1983), pp. 19-30.

<sup>110</sup> Il Breve è stato pubblicato nel *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. Imperiale, vol. I, Roma, 1936 n. 51, pp. 60-61.

<sup>111</sup> In particolare, nel documento si legge : «omnes naves que venerunt de ultramare et de alexandria et de romaniam et de illis partibus et de barbaria et de affrica et de tunese sive de bugea et de almaria et omnes que

Bach ne concludeva che «le commerce de Gênes a connu dans l'intervalle un essor considérable [...], hypothèse qui permet de considérer la participation des Génois à la première croisade comme en même temps un poussée commerciale pour prendre pied outre-mer»<sup>112</sup>. D'altra parte, all'entusiastica partecipazione genovese alla Prima Crociata non corrisponderà un impegno altrettanto deciso durante il secondo pellegrinaggio armato in Terrasanta, a metà del XII secolo, forse proprio per non compromettere le relazioni che nel frattempo erano state strette con i Fatimidi.

Nella prima metà del XII secolo, in effetti, le fonti relative ai mercanti genovesi che svolgevano attività commerciali in Egitto si fanno via via più numerose, fino a quando il cartolario del notaio genovese Giovanni Scriba registra, negli anni compresi tra il 1155 e il 1164, un ingente volume di investimenti genovesi nella città di Alessandria, secondo solo a quello diretto al Levante crociato<sup>113</sup>. Sebbene non ci sia pervenuto alcun trattato stipulato dal Comune con le autorità fatimidi, sarebbe plausibile ipotizzare che se i Genovesi non disponevano ancora di un proprio fondaco nella città durante la prima metà del secolo, come invece i rivali pisani, quantomeno fossero giunti alla conclusione di un accordo commerciale con i sovrani d'Egitto. In effetti, lo stesso cartolario dello Scriba offre un ulteriore sostegno a questa ipotesi, dal momento che alcune delle sue pagine furono ricavate dal rotolo di un decreto emesso da uno dei califfi Fatimidi e relativo ai privilegi concessi ad una nazione dei *Rūm*, come vennero chiamati nel mondo arabo prima i bizantini ed in seguito tutti i cristiani d'Europa. Il trattato, che dovette essere emesso dopo la Prima Crociata – poiché presenta un riferimento ai Franchi di Siria –, e che venne 'riciclato' dal notaio genovese entro il 1156 – data del primo contratto in esso registrato – è leggibile solo in poche e frammentarie parti<sup>114</sup>. Sebbene non conservi il nome della nazione cristiana alla quale era indirizzato, non si può non considerare perlomeno verosimile una sua destinazione al Comune ligure nel quale si è fortuitamente conservato:

---

de pelago venerint unaqueque debet dare pro decimis solidos XXII et demidium. Si vero ex maiori parte fuerint honerate grano unusquisque debet dare minam unam», *Registrum curiae Archiepiscopalis Januae*, a cura di L. T. Belgrano, *Atti della Società ligure di storia patria*, II, 1870, p. 9. Si veda a proposito E. BACH, *La cité de Gênes au XII<sup>e</sup> siècle*, København, 1955, pp. 47 ss; ed anche D. ABULAFIA, *The two italies. Economic relations between the Norman Kingdom of Sicily and the Northern communes*, Cambridge, 1977, p. 71.

<sup>112</sup> E. BACH, *La cité de Gênes* cit., p. 48.

<sup>113</sup> Si veda *infra* p. 39.

<sup>114</sup> M. CHIAUDANO e M. MORESCO, *Il cartulario di Giovanni Scriba*, vol. I, p. XLI e vol. II p. 259. Anche l'Amari ha dato edizione delle poche righe leggibili del documento nei suoi *DA*, pp. III-IV.

si tratterebbe, in questo caso, di uno dei primi accordi ufficiali stretti tra le due potenze mediterranee.

Già a partire dal primo decennio del XII secolo, comunque, diverse sono le fonti che ci testimoniano, più o meno direttamente, la presenza di mercanti genovesi in Egitto. Abbiamo già citato le lettere della *Geniza* del Cairo: una di esse, per esempio, ne lascia intravedere il coinvolgimento nelle importazioni di legname dall'Europa in Egitto durante primi anni del secolo<sup>115</sup>. Un'altra, invece, descrive l'imprigionamento di alcuni mercanti genovesi ordinato dal sultano al-Malik al-Afdal, probabilmente come conseguenza dell'impegno militare profuso dai Genovesi in Terrasanta nel corso dei medesimi anni: secondo l'autore della lettera l'avvenimento aveva provocato grande turbamento tra i *Rūm*, con gravi danni al commercio nel Paese<sup>116</sup>.

Numerose sono poi le attestazioni di imbarcazioni genovesi che navigavano nelle acque del Mediterraneo centrale di ritorno da Alessandria, col loro carico di merci: nel 1131 una nave proveniente dal porto egiziano avrebbe fatto naufragio davanti alla costa calabrese<sup>117</sup>; nel 1153 è Caffaro a raccontare la cattura da parte dei Saraceni *mussemini* di una nave genovese "carica di grandi ricchezze" che tornava da Alessandria<sup>118</sup>; più avanti ancora saranno gli *Annali* della rivale Pisa a vantare la cattura di diverse navi genovesi, e dei loro preziosi contenuti, provenienti dal centro egiziano<sup>119</sup>. Le lettere della *Geniza* ci offrono invece uno scorcio delle imbarcazioni che, percorso il senso inverso, entravano nel porto di Alessandria: nel 1140 è in effetti segnalato l'arrivo nella città di un convoglio di dodici navi provenienti da Genova<sup>120</sup>. Peraltro la documentazione superstite, per quanto lacunosa, permette di ipotizzare che già nella prima metà del XII secolo i Genovesi non solo godessero dell'accesso all'emporio di Alessandria ma avessero anche la possibilità di spostarsi all'interno del regno fatimide: è

---

<sup>115</sup> S. D. GOITEIN, *A Mediterranean Society* cit., vol I, p. 46.

<sup>116</sup> *Ibid.*, p. 45.

<sup>117</sup> W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., p. 390.

<sup>118</sup> *Annali genovesi* cit., vol. I.

<sup>119</sup> In particolare, nel 1159 i Pisani si impossessano di una *magnam navem Alexandrianam Ianuensium*, che era stata già catturata dai Saraceni (B. MARAGONE, *Annales pisani* cit., p. 20); nel 1165 viene catturata *unam navem Ianuensium et burgensium Panormi, venientem de Alexandria, cum magno have* (*ibid.* p. 37). Si è già discusso, e se ne riparlerà nelle prossime pagine, della nave genovese proveniente da Alessandria catturata di fronte alla Provenza nel 1174, presumibilmente appartenente a quel Ruggerone che agiva per conto di un fratello del Saladino.

<sup>120</sup> S. D. GOITEIN, *A Mediterranean Society* cit., vol. I, p. 317.

quello che emerge da una delle due lettere – datate intorno al 1135 e raccolte in un’antologia di modelli contemporanea<sup>121</sup> – che riguardano gli affari della famiglia Embriaci nel Mediterraneo Orientale.

Come già accennato più sopra, tuttavia, la fonte che meglio può dare la misura dell’importanza rivestita dai traffici genovesi nei territori fatimidi a metà del XII secolo – vale a dire durante il decennio circa che precede l’avvento della dinastia ayyubide – è il cartolario del notaio genovese Giovanni Scriba. Nel quadro del commercio genovese che emerge dalle minute contenute in tale registro, l’Egitto ed in particolare la città di Alessandria sembrano in effetti occupare un posto di primissimo piano. Se, tra quelle menzionate nei contratti, Alessandria rappresenta la terza area di destinazione, dopo la Sicilia e l’Africa settentrionale, la città egiziana è invece seconda solo all’Oriente latino per quantità di investimenti: nel periodo coperto dai contratti, viene registrato nel cartolario un totale di 9.031 lb investite ad Alessandria, secondo solo alle 10.075 lb dirette in Siria, e nettamente superiore agli investimenti in Sicilia (6.689 lb), che occupano la terza posizione<sup>122</sup>.

All’inizio del secolo scorso lo Schaube, tra i primi a prendere in considerazione questa fonte, ne aveva dedotto che il commercio genovese in Alessandria fosse addirittura più consistente di quello in Siria<sup>123</sup>, ed aveva ipotizzato l’esistenza di un commercio triangolare che avrebbe seguito la direzione Genova-Siria-Egitto – ma non quella opposta – e che dunque si sarebbe fondato sull’importazione in Egitto del surplus siriano<sup>124</sup>. Queste teorie sono state messe fortemente in discussione dal Bach, il quale ha mostrato come anche nel caso di Genova, come in quello pisano, il commercio in Egitto era basato principalmente sull’importazione di materie prime dall’Italia, ed in particolare legname e metalli, dei quali non si troverebbe menzione nei contratti dello Scriba a causa dei divieti papali che ne facevano merce di contrabbando. Insieme allo Schaube, il Bach ha invece sottolineato come dal cartolario di Giovanni Scriba emerga la complessità delle reti

---

<sup>121</sup> Lettere pubblicate in W. WATTENBACH, «Iter austriaticum, 1853», in *Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen*, 14 (1855), pp. 79-80. Come nota W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, p. 391 anche se le lettere fossero la creazione di un maestro di retorica l’indicazione sul commercio dei genovesi in Egitto non sarebbe meno attendibile.

<sup>122</sup> Si fa qui riferimento alle cifre calcolate da E. BACH, *La cité de Gênes* cit., pp. 50-52; si veda anche D. ABULAFIA, *The two Italies* cit., p. 99.

<sup>123</sup> A. SCHAUBE, *Handelsgeschichte* cit., p. 154.

<sup>124</sup> *Ibid.*, p.165.

commerciali intessute dai genovesi nel Mediterraneo, ed il ruolo di intermediari ricoperto dai mercanti di Genova negli scambi tra le regioni che si affacciavano sulle sue sponde, tra le quali l'Egitto fatimide<sup>125</sup>.

## 2. Genova e gli Ayyubidi.

A differenza che per Pisa e Venezia, non disponiamo per Genova dei testi dei trattati stipulati con i sovrani ayyubidi, motivo per cui la ricostruzione dei rapporti intrattenuti dalla città con Saladino e i suoi successori risulta più problematica, e più difficile è stabilire quale fu lo *status* riconosciuto ai suoi mercanti nei territori del regno. Nonostante tale lacuna documentaria, le informazioni provenienti dalle fonti letterarie e cronachistiche, e soprattutto i dati che emergono dalla notevole quantità di atti notarili coevi, concorrono a definire il quadro entro cui si svilupparono i contatti della Superba con i dominatori del Medio Oriente arabo tra la metà del XII secolo e la metà del secolo successivo. Non solo: come si vedrà, le fonti genovesi a nostra disposizione svelano di tanto in tanto alcuni aspetti inediti delle relazioni che i mercanti italiani seppero allacciare con i membri della dinastia ayyubide.

La lacuna di contratti notarili tra il 1164 – ultimo degli anni documentati dal cartolario di Giovanni Scriba – ed il 1179 – data alla quale risalgono i primi contratti del registro di Oberto de Mercato<sup>126</sup> – aveva indotto il Byrne, a ritenere che durante tale lasso di tempo i commerci di Genova con l'Oriente fossero stati sospesi a causa delle lotte interne, delle guerre esterne, e dell'avversione nutrita nei confronti dei Genovesi dal nuovo re di Gerusalemme Amalrico I<sup>127</sup>. Il Bach ha invece sottolineato che dal confronto tra lo Scriba e i suoi colleghi più tardi – oltre al già citato Oberto de Mercato, il notaio Guglielmo

---

<sup>125</sup> E. BACH, *La cité de Gênes* cit., pp. 52-57.

<sup>126</sup> Pubblicati per gli anni 1186 e 1190: *Notai liguri del XII sec.*, vol. I: *Oberto scriba de mercato (1190)*, a cura di Chiaudano M., Moresco della Rocca R., Torino, 1938; e vol. IV: *Oberto scriba de mercato (1186)*, a cura di M. Chiaudano, Torino (1940); in Appendice a E. BACH, *La cité de Gênes* cit., sono pubblicate le tabelle relative agli anni 1182, 1183, 1184, 1186, 1190.

<sup>127</sup> E. H. BYRNE, «Genoese Trade with Siria in the Twelfth Century», in *The American Historical Review*, 25 (1920), p. 204.



Cassinese<sup>128</sup> – emerge un netto accrescimento dei capitali investiti in Oriente ancora nel corso della seconda metà del secolo: ciò farebbe supporre che «le développement du commerce de Gênes, dont l'accroissement de la ville et les témoignages indirects des tarifs douaniers et directs de Giovanni Scriba nous donnent tant d'indices pour la première partie du siècle, a continué au même rythme ou peut-être à un rythme accéléré pendant la seconde moitié du siècle»<sup>129</sup>. Lo stesso autore ha peraltro sottolineato che i periodi di conflitto, lungi dall'essere necessariamente negativi sotto il punto di vista dei commerci, potevano anzi favorire i traffici, dato l'aumento della domanda di armi e materiale bellico<sup>130</sup>.

Quanto in particolare al commercio in Alessandria, già nei contratti dello Scriba esso risulta soggetto a repentini mutamenti, a seconda della congiuntura politica mediterranea: così nel 1163 la crisi tra Genova ed il Regno di Sicilia aveva determinato l'interruzione dei traffici con l'Oriente, che presupponevano il passaggio nelle acque siciliane<sup>131</sup>. Una contrazione dei commerci con l'Egitto dovette poi registrarsi, come per le altre città italiane, a partire dagli anni '80 del XII secolo, in seguito all'inasprirsi dei conflitti tra il Saladino e i Regni crociati. In effetti, dall'analisi dei contratti registrati da Oberto de Mercato durante l'autunno del 1182 emerge che solo il 5,5% dell'investimento totale era destinato ad Alessandria, e nel periodo compreso tra il settembre e il dicembre del 1186, tale percentuale era scesa fino al 2,02%: cifre nettamente inferiori rispetto a quelle che emergono dai contratti registrati da Giovanni Scriba, in base alle quali gli investimenti genovesi in Egitto coprivano il 18,32% del totale nel periodo compreso tra l'ottobre del 1155 ed il novembre del 1156, e ancora il 19,95% nella stagione di navigazione del 1161<sup>132</sup>.

---

<sup>128</sup> *Notai liguri del XII sec.*, vol. II: *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M. W. Hall, H. C. Krueger e R. L. Reynolds, Torino (1938).

<sup>129</sup> E. BACH, *La cité de Gênes* cit., p. 66.

<sup>130</sup> *Ivi*.

<sup>131</sup> D. ABULAFIA, *The two Italies* cit., p. 131.

<sup>132</sup> I valori sono calcolati dall'Abulafia e riportati nelle tabelle in *ibid.* p. 105 (relativa agli anni 1155/1156), p. 119 (per il 1161), p. 158 (per il 1182) e p. 166 (per il 1186). Certamente nel confrontare questi dati bisogna considerare che, al contrario di quello di Giovanni Scriba, il cartolario di Oberto de Mercato è lacunoso e copre solo alcuni mesi dell'anno. Negli esempi citati tuttavia, la discrepanza tra le due fonti è attutita dal fatto che le navi per Alessandria partivano generalmente in autunno. Segnaliamo inoltre, che già nella stagione di navigazione del 1160 gli investimenti in Alessandria coprivano solo il 5,59% del totale: in questo caso, tuttavia, più che ad una contrazione dei traffici nel Mediterraneo orientale, ciò è dovuto all'aumento degli investimenti diretti ad altre aree, quali la Romania e la Sicilia. In effetti, anche se in percentuale il valore è il medesimo, nel 1160 si investono ad Alessandria circa 700 lb totali, mentre per il 1182 essi ammontano a circa 400 lb (*ibid.* p. 113).

Tuttavia, almeno fino agli anni '70 i mercanti genovesi, così come quelli delle altre città italiane, dovettero continuare ad esercitare le loro attività anche in Egitto. Nel capitolo dedicato a Pisa si è già dato ampio risalto all'incidente diplomatico prodottosi tra la Repubblica toscana ed il Saladino in seguito alla cattura nelle acque della Provenza, da parte dei Pisani, della nave del mercante genovese Ruggerone, che trasportava un carico di allume affidatogli da uno dei fratelli del sovrano ayyubide. Non sappiamo a quale famiglia appartenesse il mercante genovese che nel 1174 intratteneva rapporti tanto stretti con la famiglia reale egiziana. L'anno successivo gli *Annali* di Ottobono Scriba, continuatore del Caffaro, menzionano tra i consoli della città un *Rogeronus de Castello*, e ne descrivono l'impresa mediterranea alla testa di sei galee contro una nave pisana, prima che con la rivale toscana fosse siglata la pace del 1175<sup>133</sup>. Tuttavia, a parte l'omonimia – e forse la consuetudine che, come si vedrà, legava l'importante famiglia dei de Castello all'Oriente, e in particolare all'Egitto – niente ci permette di identificare il console con il mercante genovese che l'anno precedente faceva affari alla corte del Cairo. Certamente, tuttavia, si può supporre che il Ruggerone delle lettere inviate ai Pisani dal Saladino e da suo nipote fosse, oltre che un mercante in grado di gestire traffici di notevole entità<sup>134</sup>, anche un esponente dell'aristocrazia cittadina, vista la sua capacità di inserirsi nella corte cairota e conquistare la fiducia di uomini di rango tanto elevato<sup>135</sup>.

In ogni caso, questo episodio fa luce su un aspetto poco noto della presenza italiana nei territori del Levante arabo, mostrando come i rapporti intrattenuti con la corte dei sovrani ayyubidi non si limitavano a ciò che descrivono i documenti pisani e veneziani. Questi ultimi, in effetti, riguardano principalmente l'importazione, così spesso sollecitata dai sovrani egiziani, di materie prime che venivano acquistate dal monopolio di Stato, non di rado a prezzi imposti e senza possibilità di rifiuto da parte dei mercanti. Nel caso di Ruggerone, invece, ci imbattiamo in un personaggio che agisce da intermediario per conto di uno dei più importanti membri della corte – secondo il Cahen si tratterebbe del successore del Saladino, al-Malik al-ʿĀdil<sup>136</sup> – esportando in Europa un notevole carico

---

<sup>133</sup> *Annali genovesi* cit., vol. II, pp.7-8.

<sup>134</sup> Gli viene in effetti affidato un carico di allume pari a 225 cantari, corrispondenti a circa due tonnellate, per un valore che doveva essere compreso tra i 1.125 e i 1.218 *dīnār*: J. M. MOUTON, S. JEHEL, *Saladin et les Pisans* cit., p. 351.

<sup>135</sup> Nella lettera emessa a nome del Saladino viene ribadita con insistenza lo stretto rapporto del fratello del sovrano col mercante genovese, del quale si afferma che «semper fuit fidelis dicti fratris mei» e ancora «fidelissimus est dictis fratris nostris», e infine «noster est iste Ruggeronus» (*DA*, VII/2 p. 262).

<sup>136</sup> C. CAHEN, *Orient et Occident* cit., p. 146.

di allume, da scambiare probabilmente con qualcuna delle merci tanto richieste dai sovrani egiziani. Difficile dire se si tratti di un legame privilegiato che i Genovesi avevano stabilito con la corte del Cairo, o se anche i mercanti delle altre città italiane erano in grado di allacciare rapporti di questo tipo col sovrano ayyubide ed i suoi congiunti: tuttavia, come vedremo, Ruggerone non rappresenta l'unico caso di un genovese che riuscì ad entrare in stretta relazione con un principe di questa dinastia.

Intanto, gli *Annali* di Ottobono Scriba ci testimoniano che nel 1177 fu inviata da Genova presso il Saladino una legazione ufficiale, guidata dall'ambasciatore Rubeo de Volta, tra i principali protagonisti della vita politica genovese del tempo. Se gli *Annali* lo ritraggono come uno dei rappresentanti dell'aristocrazia feudale genovese, esaltandone in particolare la partecipazione alla terza spedizione crociata<sup>137</sup>, i cartolari notarili lasciano intuire il diretto coinvolgimento dell'ambasciatore nei traffici mediterranei, nell'ambito dei quali egli fu uno dei "grandi capitalisti" genovesi che finanziavano importanti operazioni commerciali nel Levante e nell'impero bizantino<sup>138</sup>. Il de Volta avrebbe siglato un trattato di pace col Saladino, del quale purtroppo non conosciamo il testo né il contenuto, ma che risale allo stesso periodo – alla vigilia dei grandi scontri militari in Terrasanta – durante il quale anche Pisa moltiplicava le ambasciate presso la corte del Cairo.

Come già visto, gli anni '80 e '90 del XII secolo furono caratterizzati anche per Genova da un'interruzione dei traffici in corrispondenza degli attacchi ayyubidi contro le città dell'Oriente latino e della successiva Terza Crociata. Tale blocco non dovette tuttavia essere completo, o comunque non dovette durare a lungo: tra i contratti registrati dal notaio Guglielmo Cassinese nella stagione 1190/1192, oltre ai numerosi esempi che menzionano la città di Alessandria solo per escluderla dalle possibili destinazioni del

---

<sup>137</sup> In particolare, oltre che nella legazione del 1177 («consules Rubeum de Volta legatum ad Saladinum regem Egypti miserunt, cum quo pacem firmavit»: *Annali genovesi* cit., vol. II, p. 11), gli *Annali* lo citano tra i consoli nel 1183 (*ibid.*, p. 18) e nel 1187 (*ibid.*, p. 22); alla vigilia della Terza Crociata lo ritroviamo inviato legato presso il Re d'Inghilterra «causa tractandi cum rege ipso de succursu prestando terre Suriae» (*ibid.*, p. 29); l'anno successivo si imbarca alla volta della Terrasanta, dove era in corso l'assedio di Acri, insieme ad alcuni tra i maggiori esponenti della classe dirigente genovese e «multi alii nobiles milites et pedites civitatis Ianuae, qui in castris et obsidione predictae civitatis viriliter steterunt, et castella lignea et machina et alia bellica instrumenta ibi erexerunt» (*ibid.*, p. 33).

<sup>138</sup> Su «grandi e piccoli capitalisti» a Genova nel XII secolo si veda E. BACH, *La cité de Gênes* cit., p. 68; sulla partecipazione a imprese commerciali da parte di Rubeo de Volta *ibid.* p. 69 e p. 112, dove si specifica comunque che «les différents branches de la famille de Volta ont gardé dans le commerce d'Orient une position qui n'a rien d'exclusif, et leur forte influence politique paraît être plutôt maintenue par la suzeraineté».

viaggio progettato<sup>139</sup>, troviamo in effetti anche un contratto di *accomendacio* stipulato nel febbraio del 1192 per un viaggio ad Alessandria *causa mercandi*<sup>140</sup>. Le relazioni ufficiali si dovettero poi ristabilire almeno nel 1200, quando una nuova ambasciata sarebbe stata inviata da Genova presso la corte del Cairo, dove regnava ormai il fratello del Saladino al-Malik al-ʿĀdil<sup>141</sup>. Alla guida della missione troviamo uno dei personaggi più di spicco della società genovese, Fulco de Castello, tra i membri più influenti dell'aristocrazia consolare cittadina, ed appartenente ad «une des familles génoises les plus actives dans le commerce égyptien à cette époque»<sup>142</sup>. Secondo gli *Annali* di Ogerio Pane egli sarebbe stato inviato in Egitto dal podestà Guglielmo di Enrico, e giunto ad Alessandria sulla nave *Ialna de Finale* avrebbe trattato col sultano il rilascio dei prigionieri, per il riscatto dei quali Genova aveva inviato doni per un valore 500 lb e oltre. La missione tuttavia non sarebbe andata a buon fine poiché il sultano, pur accettando i doni, si sarebbe rifiutato di liberare i prigionieri genovesi.

Nonostante l'infelice conclusione dell'ambasciata di Fulco de Castello, si può supporre che la comunità genovese di Alessandria abbia vissuto nel corso della prima metà del XIII secolo un'evoluzione affatto simile a quella delle comunità dei pisani e dei veneziani. Già nel 1204 sono attestati, negli *Annali* di Ogerio Pane, due consoli genovesi alla testa della comunità di Alessandria: *Ogerius de Insulis* e *Belmustus Lercarius iunior*<sup>143</sup>. I due personaggi sono colti probabilmente di ritorno dall'Egitto, quando insieme ai colleghi provenienti dalla Siria *Lambertus Forcarius* e *Belmustus Lercarius*<sup>144</sup>, eleggono il genovese Alamanno conte di Siracusa *pro comuni Ianue*, in ricompensa all'impresa da lui compiuta nella città siciliana contro i Pisani. Lo Jacoby solleva il dubbio che potesse trattarsi di consoli in missione piuttosto che stabilmente insediati in Egitto, tuttavia non si vedrebbe allora perché sia stato usato il titolo di console e non quello di legato, tanto più che i due non figurano nelle liste di consoli dell'anno in questione;

---

<sup>139</sup> La formula *preter Alexandriam* ricorre in *Guglielmo Cassinese* cit., vol. II, doc. 1197, 1198, 1200, 1310, 1563.

<sup>140</sup> *Ibid.*, vol. II, doc. 1581.

<sup>141</sup> La notizia proviene dagli *Annali* di Ogerio Pane, *Annali genovesi* cit., vol. II, p. 79.

<sup>142</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 81.

<sup>143</sup> *Annali genovesi* cit., vol. II, p. 92.

<sup>144</sup> *Ivi.* I due, citati anch'essi dagli *Annali* come *consules de Alexandria*, dovevano in realtà aver svolto la funzione in Siria, come sostenuto in modo convincente da W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, p. 414, sulla base di un trattato concluso nel 1203 dagli stessi personaggi col principe d'Antiochia.

inoltre, come nota lo stesso Jacoby, nel medesimo periodo le colonie genovesi in Siria erano spesso governate da una coppia di consoli<sup>145</sup>. La precoce attestazione dell'istituzione consolare ad Alessandria mostra dunque che nonostante non siano pervenuti i testi dei trattati che dovettero essere stipulati con i principi ayyubidi, la presenza genovese in Egitto non dovette essere meno consistente rispetto a quella pisana e veneziana, come testimoniano anche le numerose menzioni di convogli di navi genovesi di ritorno da Alessandria contenute negli *Annali cittadini*<sup>146</sup>.

Già dai primi anni del Duecento, in effetti, si registra per la comunità genovese in Egitto anche un progressivo incremento del numero dei suoi membri e della durata del loro soggiorno in Egitto. Un atto risalente al 1200<sup>147</sup>, oltre a fornire la prima attestazione dell'esistenza di un fondaco genovese ad Alessandria – che pure potrebbe essere stato presente già da diverso tempo<sup>148</sup> – ci informa della presenza di un forno all'interno del fondaco e dell'esistenza di un bagno a disposizione dei genovesi nella città. Il documento è in effetti il contratto con il quale Zorio de Castello, che aveva evidentemente ottenuto dal Comune la gestione del forno, assumeva alle sue dipendenze il fornaio Giovanni Quedrello; i proventi dovevano essere equamente ripartiti tra i due *illo modo balnei*, ciò che mostra che anche il bagno era gestito direttamente dai genovesi. L'elemento più interessante del documento, come ha giustamente sottolineato lo Jacoby, è tuttavia la durata del contratto del fornaio, che si prolungava per ben due anni, durante i quali il Quedrello avrebbe evidentemente dovuto stabilirsi ad Alessandria: questo particolare presuppone in effetti «non seulement la présence de marchands et marins de passage, mais également celle d'une population résidant dans le *funduq* au-delà d'une saison»<sup>149</sup>.

---

<sup>145</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 86.

<sup>146</sup> Per esempio sotto gli anni 1204, 1205, 1209 e 1213 (*Annali genovesi* cit., vol. II, p. 91, p. 95, p. 112 e p. 126).

<sup>147</sup> Pubblicato da S. ORIGONE, *Genova, Costantinopoli e il Regno di Gerusalemme*, in *I comuni italiani nel Regno crociato di Gerusalemme*, Atti del Colloquio (Gerusalemme, 24-28 Maggio 1984), a cura di G. Airdi e B. Z. Kedar, Genova, 1986, doc. 1, pp. 311-312.

<sup>148</sup> Lo Jacoby data la nascita del fondaco genovese al periodo compreso tra la ripresa dei traffici a partire dal 1192 e questa attestazione nel 1200 (D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 81). Pare tuttavia difficile poter affermare con sicurezza che prima degli anni '90 esso non esistesse: la mancata menzione nei contratti notarili, in effetti, non stupisce troppo, visto che soprattutto quelli registrati negli anni '80 da Oberto de Mercato si limitano generalmente ad affermare che si sarebbe compiuto un viaggio ad Alessandria *causa mercandi*, senza aggiungere altre informazioni.

<sup>149</sup> *Ivi*.

Nel primo decennio del XIII secolo fa la sua comparsa negli *Annali* di Ogerio Pane un personaggio finora poco citato dagli studi, ma che pure dovette essere molto vicino alla corte del sovrano ayyubide al-Malik al-‘Ādil. Si tratta di Guglielmo Spinola, appartenente ad una famiglia che insieme ai de Castello e ai Volta rivestiva un ruolo di primo piano sia nella vita politica interna di Genova, come anche nei commerci a lunga distanza della città con le regioni del Mediterraneo orientale. Nel 1205 gli *Annali* lo ritraggono impegnato insieme ai suoi concittadini nella difesa della città di Siracusa dall’assedio dei Pisani: egli proveniva però da Alessandria, dove era stato inviato come legato<sup>150</sup>. La stessa fonte ci rivela poi che nel corso del 1208 avrebbe condotto una nuova missione presso il sultano al-‘Ādil: in particolare, dopo essere stato nominato console *pro comuni* a Genova, sarebbe stato «vocatus a soldano Babilonie», e perciò «legatus ivit ipsum, de voluntate tamen sociorum ac licentia consiliatorum»<sup>151</sup>. Gli *Annali* non ci forniscono altre informazioni sull’esito della missione e sulle vicende successive di questo personaggio, se non la segnalazione di un console omonimo nel 1212 e nel 1216<sup>152</sup>.

È una fonte araba contemporanea che ci permette di aggiungere qualche tassello alla vita di Guglielmo: si tratta del *Tārīḥ Mansūrī* di Abū al-Fadayl Muhammad ibn ‘Alī, che era stato segretario di uno dei figli di al-‘Ādil e che finì di comporre l’opera nel 631 h. / 1234<sup>153</sup>. Secondo la cronaca araba, in particolare, lo Spinola avrebbe continuato a visitare con frequenza la corte del Cairo. Sotto l’anno 607 dell’egira (giugno 1210 – giugno 1211) si narra in effetti: «quest’anno arrivò Guglielmo il mercante genovese, che Iddio lo maledica; egli offrì dei presenti al sultano e si studiò ad entrar in favore presso di lui. Il sultano prese a ben volergli; perfino lo menava seco dovunque egli andasse: e il maledetto indagava pian pianino le condizioni dei Musulmani e scriveale a’ Franchi. Il che fu riferito al sultano, ma egli non fe’ caso»<sup>154</sup>. In questa occasione, lo Spinola parrebbe avere effettivamente trascorso un lungo periodo al seguito di al-‘Ādil, poiché l’anno successivo (608 h. / giugno 1211 – giugno 1212) il *Tārīḥ Mansūrī* nel descrivere i viaggi del sultano,

---

<sup>150</sup> *Annali genovesi* cit., vol. II, p. 97.

<sup>151</sup> *Ibid.* p. 107.

<sup>152</sup> *Ibid.* p. 121 e p. 139.

<sup>153</sup> Alcuni brani dell’opera, tra cui quelli che qui ci interessano, sono stati tradotti in M. AMARI, *Estratti del Tarih Mansuri*, Palermo, 1884. Le notizie riguardanti Guglielmo Spinola saranno poi riprese dallo storico del XIV secolo al-Maqrīzī nella sua storia dei sovrani ayyubidi (traduzione inglese: *A History of the Ayyubid Sultans of Egypt. Translated from the arabic of al-Maqrizi*, a cura di R. J. C. Broadhurst, Boston, 1980).

<sup>154</sup> M. AMARI, *Estratti* cit., p. 13.

che dal Cairo si era spostato in Alessandria, da qui in Siria, in Mesopotamia e infine di nuovo a Damasco, non manca di aggiungere: «e tutto questo tempo il Franco stava ai suoi fianchi»<sup>155</sup>. Ancora nel 611 dell'egira (maggio 1214 – maggio 1215), Guglielmo – che forse nel frattempo era tornato per un certo periodo a Genova, dove aveva ricoperto la carica di console – ricompare a fianco del sultano, questa volta in Egitto<sup>156</sup>, dove avrebbe risieduto insieme ad al-‘Ādil nel *Palazzo del Visir*<sup>157</sup>.

Ancora più che nel caso di Ruggerone, troviamo qui un genovese – qualificato dalla fonte araba prima di tutto come “mercante” – che è riuscito ad allacciare rapporti molto stretti con la corte, ed anzi col sovrano in persona. Alla luce della consuetudine con cui lo Spinola sembra aver frequentato al-Malik al-‘Ādil, anche il particolare riferito dagli *Annali* genovesi, secondo i quali il mercante sarebbe stato convocato in Egitto dal sultano stesso, sembrerebbe piuttosto verosimile. Lo Spinola ci appare in effetti come un assiduo frequentatore dell'Egitto e della corte del sultano, con il quale era stato in grado di stabilire relazioni di lunga durata, entrando a far parte del suo entourage nel periodo 1210-1212, e mantenendo con lui stabili relazioni anche in seguito. Purtroppo non conosciamo i particolari di questo rapporto, anche se non è difficile immaginare che lo Spinola si sia occupato di affari commerciali per conto del sovrano, come il suo predecessore Ruggerone. Pur non potendolo certamente paragonare ai mercanti italiani che arriveranno ad occupare posizioni di prestigio nelle corti nordeuropee dei secoli XIV e XV, abbiamo tuttavia a che fare qui con un personaggio che – vista per esempio l'accusa di spionaggio – doveva avere effettivamente conquistato la fiducia del Sultano, tanto da suscitare l'invidia ed il sospetto degli altri cortigiani. Il successo dello Spinola mostra che se la condizione dei mercanti italiani in Egitto era certamente precaria e difficoltosa, per i più intraprendenti fra essi si aprivano grandi possibilità di guadagno e perfino di ascesa all'interno della corte del sultano.

Lo studio dei cartolari notarili relativi alla prima metà del Duecento ha mostrato come, dopo la ripresa del primo decennio del secolo, la percentuale di investimenti genovesi

---

<sup>155</sup> *Ivi*: «Anno 608 (1211-2). Quest'anno MALIK ADIL si recò in Alessandria per veder lo stato del paese e Guglielmo era con lui (Narrato poi il viaggio del Sultano in Siria e di lì in Mesopotamia e il suo ritorno a Damasco, (fòg. 131 v.) il cronista continua: e tutto questo tempo il Franco stava ai suoi fianchi».

<sup>156</sup> *Ivi*.

<sup>157</sup> Quest'ultima notizia non è presente nel *Tārīḥ Mansūrī*, ma è riportata nell'opera posteriore di al-Maqrīzī (*A History of the Ayyubid Sultans* cit., p. 159).

diretti ad Alessandria continui a declinare nel corso degli anni successivi, passando dal 10% degli anni 1200-1203 allo 0,3% della fine degli anni '20<sup>158</sup>. Per contro, il deciso sviluppo che nello stesso periodo interessa i commerci genovesi nell'Oriente latino determina la penetrazione dei mercanti liguri nelle città della Siria araba: tra gli atti registrati nei cartulario del notaio Giovanni di Guiberto, per esempio, se ne contano diversi relativi a commerci da svolgersi nelle città di Aleppo e Damasco<sup>159</sup>. La presenza dei Genovesi nell'entroterra siriano è attestata d'altronde anche per il secolo precedente: il privilegio di Enrico di Champagne del 1192<sup>160</sup> menziona i traffici dei mercanti genovesi con le città arabe dell'interno; ma già nel cartolario di Giovanni Scriba era presente un documento relativo ad un viaggio da compiersi fino a Damasco «in un modo che suggerisce che non era eccezionale»<sup>161</sup>.

Le relazioni con la dinastia ayyubide non dovettero dunque mai interrompersi del tutto, e così pure i legami di molte famiglie genovesi col Medio Oriente arabo. Ne è prova il trattato concluso nel 1290 con i nuovi sovrani della regione<sup>162</sup> grazie all'operato dell'ambasciatore Alberto Spinola, un discendente della stessa famiglia di quel Guglielmo che era stato tanto vicino ad al-ʿĀdil: la dinastia ayyubide era stata sostituita ormai da circa quarant'anni da quella turca dei Mamelucchi, ma gli Spinola avevano probabilmente conservato i loro consistenti interessi nell'area.

---

<sup>158</sup> Si veda la tabella elaborata da S. ORIGONE, *Genova, Costantinopoli e il Regno di Gerusalemme* cit., p. 310.

<sup>159</sup> *Notai liguri del sec. XIII*, vol. V: *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M. W. Hall-Cole, H. G. Krueger, R. G. Reinert e R. L. Reynolds, Torino, 1939-1940, tomo I, docc. 662, 663, 671, 704, 800, 843 e tomo II, docc. 1327, 1328, 1329.

<sup>160</sup> *I libri iurium* cit., I, doc. 335

<sup>161</sup> D. JACOBY, *Mercanti genovesi e veneziani e le loro merci nel Levante crociato in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del Convegno internazionale di studi (Genova, Venezia, 10-14 Marzo 2000), a cura di G. Ortalli e D. Puncuh, Venezia, 2001, p. 233; il documento è pubblicato in M. CHIAUDANO e M. MORESCO, *Il cartulario di Giovanni Scriba* cit., vol. II, p. 250).

<sup>162</sup> Il trattato, conservato parte in una traduzione latina e parte in una cronaca araba contemporanea, è stato pubblicato in M. S. DE SACY, «Pièces diplomatiques tirées des Archives de la République de Gênes», in *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi*, 11 (1827), pp. 33-52. La traduzione italiana della cronaca araba si trova in M. AMARI, *Nuovi ricordi arabici sulla storia di Genova*, Genova, 1873, pp. 606-614.



## Capitolo III

### VENEZIA

#### 1. La prima espansione veneziana nel Medio Oriente arabo.

La città di Venezia è quella che ci ha lasciato il maggior numero di documenti di cancelleria attestanti le relazioni ufficiali intrattenute con i sovrani della dinastia ayyubide: in particolare, come si vedrà nelle prossime pagine, durante la prima metà del XIII secolo gli ambasciatori veneziani frequentarono con assiduità sia la corte dei sultani d'Egitto che quella degli emiri di Aleppo, ottenendo larghi privilegi per i propri mercanti che visitavano tali regioni. Anche per il caso veneziano, come per quello pisano e genovese, sembra tuttavia opportuno incominciare con un breve riepilogo della prima espansione veneziana nel Levante arabo.

Sono noti i legami privilegiati che la Serenissima continuò ad intrattenere con gli imperatori bizantini, anche dopo essersi resa di fatto indipendente dalla loro autorità, e grazie ai quali i mercanti veneziani raggiunsero piuttosto precocemente gli empori commerciali del Mediterraneo orientale. Rispetto alle altre città italiane, anzi, Venezia offre evidenza di tali frequentazioni già molto prima dell'XI secolo: vi sono in effetti indizi della presenza veneziana non solo a Costantinopoli ma anche nelle città della Siria e dell'Egitto a partire dai secoli dell'Alto Medioevo<sup>163</sup>. In effetti, la partecipazione

---

<sup>163</sup> Sui primi viaggi compiuti dai mercanti veneziani nel Mediterraneo orientale si veda in particolare W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, pp. 20-24 e pp. 110-14; G. ORTALLI, *Il mercante e lo stato: strutture della Venezia altomedievale in Mercati e mercanti nell'alto medioevo: l'area euroasiatica e l'area mediterranea*, Settimane di studio del Centro italiano sull'alto medioevo, 40, Spoleto, 1993, pp. 105-106 e pp. 126-127; M. POZZA, *I trattati con Aleppo* cit., pp. 10-11.

veneziana alle prime crociate fu forse più debole rispetto a quella delle altre Repubbliche, in quanto subordinata al perseguimento degli interessi considerevoli che la città coltivava da lungo tempo nell'Impero bizantino: e così anche quando una flotta di duecento navi fu inviata in soccorso a Baldovino I, caduto prigioniero dei Saraceni nel 1123, essa non raggiunse il Levante prima di aver posto sotto assedio la bizantina Corfù<sup>164</sup>. Solo in seguito alle accorate richieste dei crociati, i Veneziani abbandonarono le acque dello Ionio e raggiunsero la Terrasanta dove grazie al loro contributo fu presa Tiro. Già nel 1100, d'altra parte, Venezia aveva inviato una flotta in appoggio a Goffredo di Buglione, perciò anche i Veneziani godettero di concessioni territoriali e di privilegi fiscali nelle città dei Principati latini d'Oriente, sebbene in misura minore rispetto a Pisa e Genova<sup>165</sup>.

Tuttavia, la frequentazione delle città siriane, come si è già detto, doveva essersi sviluppata precedentemente: ce lo conferma, in particolare, il caso di Antiochia, centro che i Veneziani visitavano assai verosimilmente durante l'XI secolo, nel periodo di dominazione bizantina, e che peraltro continuarono a frequentare anche dopo la conquista selgiuchide, come mostra un documento del 1095<sup>166</sup>. Allo stesso modo, anche la presenza veneziana in Egitto è testimoniata a partire dal periodo che precede l'occupazione franca della Terrasanta. Un atto veneziano del 1072, in particolare, ci permette di conoscere uno dei traffici egiziani nei quali i mercanti della Repubblica erano coinvolti già a quest'epoca: il documento, in effetti, attesta l'invio a Venezia, da parte di Giovanni Martinaccio, di un carico di allume – più precisamente nove *sporte* – proveniente da Alessandria sulla nave di Domenico Serzi, e diretto, secondo l'autore del documento, ad un terzo veneziano, Domenico Roso<sup>167</sup>. Sebbene non si abbia notizia di un fondaco di esclusiva pertinenza veneziana nelle città egiziane fino alla seconda metà del XII secolo,

---

<sup>164</sup> *Historia ducum veneticorum* in *Testi storici veneziani (XI-XIII secolo)* a cura di L. A. Berto, Padova, 2000, pp. 4-6. Si veda a proposito J. RILEY-SMITH, *The Venetian Crusade of 1122-1124* in *I comuni italiani nel Regno crociato di Gerusalemme* cit., pp. 337-350.

<sup>165</sup> W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, pp. 136-137 e pp. 147-151. Si veda a proposito J. PRAWER, *I veneziani e le colonie veneziane nel regno latino di Gerusalemme*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*, Atti del 1° Convegno internazionale di storia della civiltà veneziana (Venezia, 1-5 giugno 1968), a cura di A. Pertusi, Firenze, 1973 pp. 625-656.

<sup>166</sup> MOROZZO DELLA ROCCA R., LOMBARDO A., *Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII*, Roma, 1940, (di seguito *DCV*), vol. I, doc. 24, p. 27-28. Per quanto riguarda il periodo bizantino, la città era inserita nella lista di centri ai quali i Veneziani potevano avere accesso contenuta nel crisobullo di Alessio I del 1082 (S. BORSARI, *Il crisobullo di Alessio I per Venezia*, in *Annali dell'Istituto Italiano per gli studi storici*, II (1969-70), pp. 124-131).

<sup>167</sup> *DCV*, I, doc. 11, p. 10. Delle origini del commercio dell'allume, come si vedrà più avanti, si è occupato C. CAHEN, «L'alun avant Phocée. Un chapitre d'histoire islamo-chrétienne au temps des Croisades», in *Revue d'Histoire Économique et Sociale*, XLI (1963), pp. 433-447.

né di trattati stipulati dalla Serenissima con i califfi fatimidi, gli atti notarili mostrano che già nel corso dei primi decenni del secolo i Veneziani sono soliti visitare con assiduità non solamente la città di Alessandria<sup>168</sup> ma anche quella di Damietta: la più antica testimonianza del commercio veneziano nel secondo porto egiziano risale, in effetti, al 1111, quando Enrico Zusto vi esportò una partita di pelli precedentemente ricevuta a Costantinopoli<sup>169</sup>. D'altra parte, i viaggi verso l'Egitto dovevano avvenire con una certa regolarità, perlomeno a partire da metà secolo: un atto del 1158, in effetti, testimonia l'esistenza di una *muda* che garantiva i collegamenti tra Venezia ed Alessandria già in questo periodo<sup>170</sup>.

Nel corso dalla seconda metà del secolo, la presenza dei mercanti veneziani nelle due città egiziane pare crescere ulteriormente. Ciò è mostrato, per esempio, dai numerosi documenti relativi alle attività gestite dal veneziano Romano Mairano<sup>171</sup>, il quale frequentava l'Egitto almeno a partire dagli anni '60. Nel novembre del 1167 lo troviamo ad Alessandria, dove rimborsa ad alcuni suoi concittadini – vale a dire altri «mercanti itineranti, partiti insieme al Mairano per Alessandria, che avevano preferito investire parte dei loro capitali sotto forma di prestito marittimo»<sup>172</sup> – i debiti contratti nel luglio precedente a Costantinopoli, allo scopo di finanziare il viaggio che, passando per Kitro, lo avrebbe condotto nel porto egiziano, e quindi di ritorno nella capitale bizantina<sup>173</sup>. Già a quest'epoca, d'altra parte, i mercanti veneziani agiscono da intermediari negli scambi tra le diverse sponde del Mediterraneo orientale: come nel caso del viaggio del Mairano

---

<sup>168</sup> Si vedano per esempio *DCV*, I, doc. 65, p. 69, sul commercio veneziano di olio, importato ad Alessandria da Sparta, nel 1135; *DCV*, I, docc. 73 e 75, p. 76 e p. 78 sui viaggi da Venezia ad Alessandria e viceversa; ed infine *DCV*, I, doc. 90, pp. 91-92 fa riferimento ad un viaggio *in terra Egypti* nel 1139.

<sup>169</sup> Il documento del 1111 è edito da L. LANFRANCHI, *Famiglia Zusto*, Fonti per la Storia di Venezia, VI, Venezia, 1955, pp. 23-24. Diversi sono gli atti veneziani riguardanti il commercio a Damietta nella prima metà dell'XI secolo: *DCV*, I, doc. 41, pp. 43-44 registra il noleggio di un'ancora per un viaggio a Damietta e Costantinopoli nel 1119; *DCV*, I, doc. 74, p. 77 è un atto rogato a Damietta stessa, nel 1139, che attesta lo scioglimento di una compagnia veneziana; ancora del 1139 l'atto edito in *DCV*, I, doc. 77, pp. 80-81, che riguarda la navigazione da Damietta a Costantinopoli.

<sup>170</sup> *DCV*, I, doc. 134, pp. 133-134.

<sup>171</sup> La vita e le attività commerciali di questo mercante, arricchitosi inizialmente grazie ai traffici nell'Impero Bizantino, ed affermatosi in seguito con l'ampliamento del proprio raggio d'azione a tutto il Mediterraneo orientale, sono conosciute grazie alla notevole mole di documenti che lo riguardano: egli è l'esponente più noto di quella classe di 'uomini nuovi' che sembra emergere nella Venezia dell'ultimo XII secolo. Su di lui si veda S. BORSARI, *Venezia e Bisanzio nel secolo XII. I rapporti economici*, Venezia, 1988, pp. 116-129.

<sup>172</sup> *Ibid.* p. 121.

<sup>173</sup> Nei documenti editi in *DCV*, I, Docc. 184, 187-191, 193-198, 207, pp. 184, 186-191, 192-197, 204-205, si può ripercorrere l'intera vicenda, dalla concessione dei prestiti a Costantinopoli fino al risarcimento che ebbe luogo in parte ad Alessandria ed in parte dopo il ritorno nella capitale bizantina.

appena citato, molti sono i cittadini della Repubblica che si dedicano, per esempio, all'importazione in Egitto di generi alimentari provenienti dalla Grecia<sup>174</sup>.

Sarà tuttavia soprattutto in seguito alla crisi consumatasi tra Venezia e l'imperatore bizantino Manuele I Comneno – il quale ordinò nel 1171 l'espulsione dall'impero di tutti i cittadini veneziani e la confisca dei loro beni – che la Serenissima inizierà a concentrare in misura sempre maggiore i propri interessi nella Siria crociata e in Egitto<sup>175</sup>, passato nello stesso periodo sotto il controllo del Saladino. Non è probabilmente un caso che la prima attestazione del fondaco veneziano di Alessandria risalga al 1173, quando il già citato Romano Mairano stipula a Venezia un cambio marittimo da estinguere ad Alessandria «in nostra fontica»<sup>176</sup>. Per di più, l'autore ignoto della *Historia ducum veneticorum* afferma che il doge Sebastiano Ziani, al governo della città tra il 1172 ed il 1178, «fecerat enim pacem firmissimam cum domino Babylonie»<sup>177</sup>, vale a dire col fondatore della dinastia ayyubide. A meno che non fosse già stato concesso precedentemente – come sappiamo che fu per i Pisani –, il fondaco veneziano sarebbe stato dunque istituito dal Saladino all'inizio degli anni '70 del XII secolo, forse proprio in seguito all'incrementarsi dei viaggi veneziani in Egitto che si dovette verificare nello stesso periodo.

Le attività del già citato Romano Mairano offrono, ancora una volta, un buon esempio di tale spostamento di interessi veneziani verso Oriente, ed in particolare verso l'Egitto: nel 1173, per esempio, trovandosi a Venezia, egli programmò un viaggio alla volta di Alessandria dove avrebbe dovuto trasportare una partita di legname<sup>178</sup>. Il viaggio fu poi rimandato all'anno successivo, quando lo troviamo coinvolto nel commercio di pepe ed allume nel maggior porto egiziano<sup>179</sup>. Negli anni seguenti, questo attivo mercante veneziano coltivò consistenti interessi anche ad Acri e, dopo che fu ristabilita la pace con Bisanzio, ricominciò a dedicarsi al commercio con l'impero: tuttavia, ancora tra la fine degli anni '70 e la prima metà del decennio successivo lo vediamo curare le proprie

---

<sup>174</sup> Si è già citato (vedi *supra*, n. 168), oltre a quello del Mairano, anche il caso del commercio veneziano di olio proveniente da Sparta nella città di Alessandria.

<sup>175</sup> Si veda S. BORSARI, *Venezia e Bisanzio* cit., p. 111, per esempi di mercanti che, abbandonate le attività nei paesi bizantini, si rivolsero in questo periodo alla Siria e all'Egitto.

<sup>176</sup> *DCV*, I, doc. 247, p. 242.

<sup>177</sup> *Historia ducum veneticorum* cit., p. 42.

<sup>178</sup> *DCV*, I, Doc. 248, pp. 243-244.

<sup>179</sup> *DCV*, I, Docc. 261-262 e 266 pp. 256-258, 260-261.

attività in Egitto, dove si dedicò intensamente al commercio del pepe<sup>180</sup>. Dopo il blocco dei traffici in corrispondenza della Terza Crociata – al quale naturalmente aderì anche Venezia – il figlio del Mairano, proseguendo nella strada tracciata con tanta abilità dal genitore, si dedicò alle attività commerciali nel Levante e ad Alessandria già nei primi anni '90 del secolo<sup>181</sup>.

I solidi legami economici che Venezia aveva saputo stringere con i territori del Levante arabo, e che dovettero essere rapidamente riallacciati dopo la crisi degli ultimi anni '80, suscitarono spesso la censura papale: così, il 3 dicembre 1198, un documento emesso dalla cancelleria di papa Innocenzo III ribadiva per il doge ed il popolo di Venezia la proibizione, già stabilita dal Concilio Lateranense III del 1179, di intrattenere relazioni commerciali con i Saraceni, ammonendo i cittadini veneziani affinché «ne in ferro, stupa, pice, acutis, pironibus, funibus, armis galeis, navibus et lignaminibus paratis vel imparatis, vendendo, donando vel commutando saracenis ministrare subsidium presumant»<sup>182</sup>. Le sanzioni andavano dalla scomunica sino al sequestro dei beni di coloro che fossero stati colti ad esercitare tali nefande attività. Nonostante questo, per venire incontro alle pressanti richieste delle autorità veneziane, nello stesso documento il papa consentiva ai mercanti della Repubblica di continuare ad intrattenere relazioni commerciali con Alessandria, purché non riguardassero le merci elencate, vale a dire quelle strategiche dal punto di vista militare. Già durante il XII secolo, insomma, gli interessi veneziani in Egitto dovevano essere talmente consistenti che nemmeno il pontefice poteva pretendere dai cittadini della Repubblica la completa rinuncia ai propri commerci con il regno ayyubide.

---

<sup>180</sup> In particolare, lo troviamo ad Alessandria nel 1178 (*DCV*, I, 293, 294, 296 pp. 288-290, 291-292); nel novembre del 1179 (*DCV*, I, doc. 312 p. 308); nel 1180 (*DCV*, I, docc. 318, 321, 323 pp. 314-315, 317-318, 319-320); nel 1182 (*DCV*, I, doc. 335 p. 331-332); e infine nel 1184 (*DCV*, I, doc. 345 p. 342-343).

<sup>181</sup> *DCV*, I, doc. 447, pp. 438-439.

<sup>182</sup> O. HAGENEDER, A. HAIDACHER, *Die Register Innocenz' III*, I, Graz-Köln, 1964, 775-776, n. 536.

## 2. Il dogato di Pietro Ziani (1205 – 1229).

Le relazioni con l'Egitto dovevano essere effettivamente intense se, all'indomani della Quarta Crociata, ci fu chi, tra i cronisti cristiani del Levante, accusò la Serenissima di aver agito d'accordo col sultano al-Malik al-'Ādil: è ciò che si legge, in effetti, nell'opera contemporanea conosciuta come la *Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier*<sup>183</sup>. La cronaca di Ernoul riflette d'altronde quella che doveva essere una diceria diffusa nell'Oriente crociato, dopo che la spedizione che avrebbe dovuto colpire il regno ayyubide venne dirottata su Costantinopoli e si concluse con la nascita dell'Impero latino d'Oriente: i Veneziani, sulle cui navi erano trasportati i crociati, avrebbero tradito gli impegni presi, cambiando la direzione della crociata, perché corrotti dagli ambasciatori di al-Malik al-'Ādil, i quali erano arrivati nella città italiana carichi di doni, e avevano promesso ai Veneziani «grant frankise el port d'Alixandre et grant avoir»<sup>184</sup>. Tali accuse erano probabilmente infondate, e dovute piuttosto al rancore diffusosi tra cristiani di Siria che si erano visti sottrarre gli aiuti militari contro il nemico islamico: ciò nondimeno esse riflettono una situazione di particolare vicinanza tra la Repubblica veneta ed il sultanato, che doveva essere nota ai contemporanei.

In effetti, durante il regno di al-'Ādil diverse furono le ambasciate inviate presso la corte del Cairo dal doge Veneziano. Una in particolare, quella guidata dai due ambasciatori Marino Dandolo e Pietro Michiel<sup>185</sup>, era stata considerata nel XIX secolo prova della cospirazione veneziana con il sultano d'Egitto: i quattro documenti emessi in quell'occasione<sup>186</sup>, non datati, erano stati in effetti collocati nel 1202, alla vigilia della

---

<sup>183</sup> *Cronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier*, a cura di M. L. de Mas Latrie, 1871.

<sup>184</sup> *Ibid.* p. 345.

<sup>185</sup> Il primo era, all'inizio del XIII secolo, «il personaggio più potente dopo lo Ziani» e apparteneva ad una importante famiglia dell'aristocrazia fondiaria, che coltivava tuttavia anche grossi interessi nei traffici commerciali (G. CRACCO, *Società e stato nel Medioevo Veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze, 1967, p. 88); il secondo proveniva da una delle più antiche famiglie di Venezia, di origine ducale (*ibid.*, p. 9 ss.): nella cronaca trecentesca di Andrea Dandolo è segnalato tra l'altro ambasciatore Veneto presso l'imperatore Isacco II nel 1187, presso Alessio III nel 1199, e designato alla difesa di Corfù nel 1207 (A. DANDOLO, *Chronica per extensum descripta*, a cura di E. Pastorello, in *Rerum Italicarum Scriptores*, tomo XII, parte I, pp. 271, 275, 283).

<sup>186</sup> Conservati nei registri dei *Patti* del Comune, tali documenti sono stati pubblicati in TTh, II, pp. 184-189: i primi due documenti sono stati pubblicati anche dal Mas Latrie, il quale li lesse dal manoscritto conservato a Venezia, che dovrebbe essere anteriore a quello letto dai tedeschi conservato a Vienna: M. L. MAS LATRIE, *Traité de paix et de commerce* cit., Appendice, pp. 70-72.

Quarta Crociata<sup>187</sup>. Anche il Mas Latrie, che pure data tali fonti al periodo compreso tra il 1205 e il 1218, presenta i documenti emanati dalla cancelleria del Cairo come la ricompensa con la quale al-‘Ādil avrebbe ripagato i Veneziani, meritevoli di avere adempiuto alla presunta promessa di allontanare la crociata dal territorio egiziano. I primi editori, i tedeschi Tafel e Thomas, li avevano invece datati al 1217, poiché vi ravvedevano i segnali di una imminente crociata diretta in Egitto<sup>188</sup>. L’Heyd ha infine stabilito in modo convincente che l’ambasciata del Dandolo e del Michiel ebbe luogo più probabilmente nel corso del 1208<sup>189</sup>, durante i primi anni del dogato di Pietro Ziani. Se dunque tali documenti non possono essere considerati la prova inconfutabile del tradimento veneziano, tuttavia – e i documenti stessi sembrano suggerirlo – resta del tutto plausibile che i Veneziani abbiano sfruttato l’occasione creatasi grazie al ruolo giocato nell’ambito della Quarta Crociata per rafforzare la propria posizione agli occhi del Sultano ayyubide, ed ottenere così nuovi privilegi in Egitto.

I quattro documenti che restano dell’ambasciata di Marino Dandolo e Pietro Michiel sono conservati nella traduzione ufficiale fatta redigere per il Comune, e recano la sottoscrizione di un certo *Vivianus*, il quale dichiara tra l’altro: «autenticum hujus vidi et legi, nec addidi nec minui, nisi quod in eo inveni, ideoque fideliter exemplavi»<sup>190</sup>. Questo personaggio potrebbe essere dunque il traduttore dell’originale arabo: o un cristiano al servizio della corte del Cairo, o un funzionario del Comune incaricato di redigere la versione latina degli atti.

La cancelleria ayyubide aveva prodotto, innanzitutto, una lettera a nome del Sultano, che costituiva la risposta a quelle che gli dovevano essere state consegnate dai due ambasciatori: essa colpisce in primo luogo per i titoli altisonanti che sono attribuiti nell’*iscriptio* al doge di Venezia, del quale non è precisato il nome ma che, come si è visto più sopra, doveva essere Pietro Ziani, al governo della città tra il 1205 e il 1229. Egli è definito tra l’altro «leo fortis, Dux prudens, miles militum, prudens comestabilis, spata

---

<sup>187</sup> Si veda la discussione a proposito in W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, pp. 400-404.

<sup>188</sup> TTh, II, pp. 184-185.

<sup>189</sup> L’argomentazione dell’Heyd si basa sul fatto che due dei documenti sono datati al mese arabo di šawwāl e a quello cristiano di marzo, corrispondenza valida, durante il regno di al-‘Ādil, per gli anni 1206, 1207 e 1208. Poiché tuttavia al sovrano egiziano è associato il titolo di *amicus miri Amamoni*, vale a dire *ḥalīl amīr al-mu’minīn*, i documenti dovrebbero risalire al 1208 (vedi *supra*, n. 81): W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., pp. 400-404.

<sup>190</sup> TTh, II, p. 187, p. 188, p. 189, p. 190.

legis Christianorum»<sup>191</sup>: da coloro che propendevano per la datazione alta dei documenti, il doge era stato identificato perciò con Enrico Dandolo, predecessore dello Ziani, il quale avrebbe ricevuto questi titoli in ragione della vittoria sull'impero bizantino<sup>192</sup>. In realtà, un documento arabo emesso dalla cancelleria di al-<sup>ʿ</sup>Ādil e verosimilmente destinato ai Pisani, di cui si è conservato solo un frammento, presentava una *inscriptio* del tutto simile: i consoli vi erano tra l'altro definiti «leoni della cristianità, principali del popol franco, difensori della religione dei battezzati»<sup>193</sup>. Inoltre, anche gli altri documenti veneziani presentano – seppure con diverse sfumature – la stessa caratteristica, a dimostrazione che si doveva trattare non tanto di una scelta dovuta ad una particolare situazione contingente, quanto piuttosto di una pratica consolidata della cancelleria ayyubide nella produzione documentaria rivolta alle città italiane.

Passando ad analizzare brevemente il contenuto della lettera, con essa il Sultano informava il doge di Venezia dell'esito della missione del Dandolo e del Michiel, menzionando i privilegi accordati ai cittadini veneziani in seguito alle richieste avanzate dai due ambasciatori. I legati veneziani si erano preoccupati di ottenere innanzitutto esenzioni di natura fiscale, nonché garanzie di protezione contro gli abusi degli ufficiali di dogana e dei mercanti locali, che, come si è già visto nel caso pisano, costituivano una delle principali preoccupazioni dei mercanti italiani che si recavano in Egitto. Oltre ad accogliere benevolmente tali richieste, al-<sup>ʿ</sup>Ādil aveva concesso ai due ambasciatori anche l'istituzione di un secondo fondaco veneziano nella città di Alessandria<sup>194</sup>, elemento che mostra come l'accrescimento del numero dei mercanti veneziani che si recavano in Egitto doveva essersi ripreso a partire almeno dal primo decennio del XIII secolo, se non dall'ultimo del XII, con la rapida ripresa dei commerci che aveva seguito il blocco della

---

<sup>191</sup> TTh, II, p. 185. E ancora, in quello che doveva essere l'indirizzo posto nel verso della lettera e riportato in coda alla traduzione, si legge: «Presentia magnorum militum comitis stabilis, qui carus est et fortis et prudens, miles militum, confalonarius Christianorum exercitus, spata legis, maior totius gentis, comestabilis omnis exercitus Christianorum» (TTh, II, p. 187).

<sup>192</sup> Si veda W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, p. 401.

<sup>193</sup> È la traduzione che ne dà l'Amari in *DA*, XXII/1, p. 69.

<sup>194</sup> In particolare nel documento si afferma: «Et iunximus eis fondicum in Alexandria, ut habitent in eo, ut honoremus eum et mercatores Veneticos ab hodie in eternum» (TTh, II, p. 186). Contro coloro che non ritenevano di poterne desumere l'istituzione di un secondo fondaco, l'Heyd sottolineava che il documento emesso nel 1238 (vedi *infra*, pp. 65-67), mostrava che a quella data i Veneziani erano già in possesso di due fondaci (W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, p. 404). Peraltro uno dei quattro documenti emessi nel corso della missione del Dandolo e del Michiel, fu proprio, come si vedrà, un decreto per l'istituzione di un fondaco: visto che i Veneziani ne possedevano già uno a partire almeno dai primi anni '70, questo doveva essere effettivamente il secondo.



Terza Crociata. La missione si era infine conclusa con il dono rituale del balsamo di Matarea e la liberazione dei prigionieri veneziani<sup>195</sup>.

Gli altri tre documenti relativi all'ambasciata del Dandolo e del Michiel, di cui ci è pervenuta la traduzione approntata dal già citato *Vivianus*, sono appunto il salvacondotto promesso nella lettera, e due decreti con i quali si dava attuazione alle concessioni accordate agli ambasciatori veneziani. Il primo decreto, in particolare, riguardava la sicurezza garantita *per totam terram Egypti* ai cittadini della Repubblica, non solo ai mercanti ma anche ai pellegrini che si recavano a Gerusalemme attraverso i territori egiziani del regno ayyubide. Il secondo decreto, indirizzato all'emiro di Alessandria, istituiva invece il nuovo fondaco dei Veneziani nel porto egiziano, che sarebbe stato collocato nel quartiere detto *Soguediki*, vale a dire il "mercato del gallo"<sup>196</sup>. Attraverso tale decreto, ai cittadini della Serenissima era concessa anche la «potestatem mittendi in eo custodes, quos voluerint»<sup>197</sup>: il fondaco non era dunque sottoposto al controllo di un'autorità locale, come era stato probabilmente nel secolo precedente. Dallo stesso documento emerge, peraltro, che esso doveva essere gestito da un *fundicarius*<sup>198</sup>. Oltre a suggerire che il numero di Veneziani presenti in Egitto fosse in costante aumento, dunque, i documenti mostrano come la comunità veneziana si presentasse abbastanza strutturata già nel primo decennio del XIII secolo, ed avesse ottenuto dalle autorità egiziane un certo grado di autonomia rispetto al periodo precedente.

Quest'impressione è rafforzata da altre due lettere emesse dalla cancelleria del sultano ayyubide e risalenti al dogato di Pietro Ziani, il quale dovette in effetti intrattenere una corrispondenza piuttosto regolare con al-ʿĀdil. Come quelli visti più sopra, anche questi due documenti sono conservati in traduzioni non datate, e sono dunque collocabili tra il 1205, anno dell'elezione dello Ziani, e la morte del sovrano ayyubide nel 1218. La prima che verrà di seguito presa in considerazione costituiva la risposta ad una missiva inviata dal doge: ancor più che negli altri casi, colpiscono i toni particolarmente amichevoli del sultano, il quale rinnovava i sentimenti di amicizia instauratisi tra le due potenze in

---

<sup>195</sup> Si parla in particolare di «septem captivos, exceptis illis quos missis vestris dedimus» (TTh, II, p. 186).

<sup>196</sup> TTh, II, p. 189: sono gli stessi editori a proporre la corrispondenza con l'arabo "sūq al-dīk"; pare tuttavia difficile stabilire la collocazione di tale quartiere.

<sup>197</sup> TTh, II, p. 189.

<sup>198</sup> Tale figura è menzionata nel documento quando si prescrive: «et nullus presumat eos inde amovere, vel alium aliquem suum fundicarium» (TTh, II, p. 189).

termini che fanno comprendere quanto Venezia dovette approfittare del favore del Sultano dopo la Quarta Crociata<sup>199</sup>. D'altronde, nella *inscriptio*, accanto ai titoli già visti più sopra, viene ora messo in evidenza quello acquisito dal doge in seguito all'impresa: lo Ziani vi è in effetti definito «militi magno, receptori et prudenti, Duci Venetiarum et Jadrae atque Constantinopolis, conservatori legis christianorum, custodi militiae Christianorum»<sup>200</sup>. Ed al successo veneziano il testo sembra fare riferimento anche più avanti, quando vengono rinnovate le garanzie di sicurezza agli uomini «qui veniunt de Venetijs et Constantinopoli ad terram nostram»<sup>201</sup>. La lettera risale forse al periodo immediatamente successivo alla Quarta Crociata, vale a dire ai primi anni del dogato dello Ziani, come potrebbe suggerire anche il fatto che a differenza degli altri documenti, nell'*intitulatio* il sovrano ayyubide non viene presentato col titolo di *ḥalīl amīr al-mu'minīn*<sup>202</sup>, ma viene definito più semplicemente *servitor Pape Sarracenorum*. Il documento sarebbe in questo caso antecedente alla missione del Dandolo e del Michiel, e attesterebbe che una pace era già stata stretta dallo Ziani col sovrano ayyubide tra il 1205 ed il 1208<sup>203</sup>. La lettera è peraltro conservata in una traduzione autenticata dalla medesima sottoscrizione del *Vivianus* citato più sopra: ciò che potrebbe confermare che si trattava di un turcimanno, al servizio della corte del Cairo o del Comune di Venezia nei primi anni del XIII secolo<sup>204</sup>. Oltre alle calorose assicurazioni di amicizia, ed alle consuete garanzie di sicurezza per i cittadini veneziani, la lettera non dice molto sulla condizione della comunità veneta in Egitto. Tuttavia, un passaggio del documento parrebbe implicitamente significare la presenza già a quest'epoca di un console veneziano dotato

---

<sup>199</sup> Nel documento si dà particolare risalto ai sentimenti di gratitudine e riconoscenza: «Cognovimus amorem persone prenominati Ducis, et sumus ei debitores ad gratia refferendas. Et reffero gratias amori eius, quia cognosco pacem suam, et honorem suum cognosco; et nos ei gratia refferimus, et sumus debitores illi, et sumus parati servitores ad omnia precepta eius» (TTh, II, pp. 190-191)

<sup>200</sup> TTh, II, p. 190. E all'interno dello stesso documento, i titoli e le formule di benedizione associate al doge paiono ancora più espliciti in questo senso: «magnus et altissimus dominus magne gentis, prudens et altissimus Dux Venetiarum et Jadre atque Constantinopolis, retentor legis Christianorum et magne gentis Christianorum – Deus det sibi vitam longam et Deus conservet eum et terram suam et omnes pertinentias suas [...] – et nos sumus ad servitium et honorem, et conservatores sumus terre tue».

<sup>201</sup> TTh, II, p. 191.

<sup>202</sup> Vedi *supra*, n. 189 e n. 81.

<sup>203</sup> Nel documento si legge in effetti: «Et nos ordinamus magnam iustitiam hominibus venetiarum pro pace, quam cum eis factam habemus» (TTh, II, p. 191).

<sup>204</sup> La figura del turcimanno, o dragomanno – termini derivanti dall'arabo *tarḡumān*, vale a dire 'traduttore', 'interprete' – è nota soprattutto per l'epoca tardo medievale e moderna (si veda ad esempio F. LUCCHETTA, «Sui dragomanni di Venezia», in *Quaderni di Studi Arabi*, 11 (1993), pp. 215-222); tuttavia, come si vedrà meglio nelle prossime pagine, Venezia dovette servirsi di tali figure già a partire dai primi decenni del XIII secolo. Anche a Pisa, nella seconda metà del XIII secolo compaiono le prime figure di turcimanno: L. PETRUCCI, *Documenti in volgare* cit., p. 212.

di prerogative giuridiche, ed in particolare della facoltà di dirimere le contese tra i Veneziani ed i cristiani<sup>205</sup>.

Come già accennato, si possiede anche la traduzione latina di un'ultima lettera inviata da al-Ādil al doge Pietro Ziani: essa fu emessa dalla cancelleria del sultano il 17 marzo di un anno non precisato, che si deve dovrebbe tuttavia collocare nel decennio tra il 1209 e il 1218<sup>206</sup>. La traduzione dell'intestazione, che alterna i titoli del sultano e quelli del doge, tradisce la disposizione in due colonne dell'*intitulatio* e dell'*inscriptio*, propria dell'originale arabo, ma letta erroneamente dal traduttore<sup>207</sup>. Anche in questo caso la lettera costituisce la risposta ad un'ambasciata veneziana: essa fu guidata da un certo Filippo Arpani, qualificato dal documento come «turcimannus, nuntius domini Ducis»: abbiamo qui a che fare con una delle prime attestazioni della figura del turcimanno a Venezia, incaricato evidentemente del compito di condurre la missione diplomatica e di redigere le traduzioni ufficiali dei documenti ottenuti dalla cancelleria ayyubide. Si potrebbe ipotizzare che, allo stesso modo, il *Vivianus* dei documenti analizzati più sopra rappresenti un altro dei primi turcimanni al servizio del Comune di Venezia.

La lettera mostra il buon proseguimento delle relazioni veneto-egiziane durante il secondo decennio del XIII secolo, ed anzi il miglioramento delle condizioni dei mercanti veneziani, ai quali il sultano avrebbe accordato nuove concessioni in materia fiscale in seguito alle richieste dell'Arpani. Essa sembrerebbe anzi attestare che i Veneziani, pur essendo stabiliti principalmente ad Alessandria, dove detenevano due fondaci,

---

<sup>205</sup> Il passaggio in questione, interpretato in questo senso da D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 83, recita: «[...] omnibus hominibus de Venetijs, et qui per Venetiam se tuentur de Christianis» (TTh, II, p. 191). Inoltre, nelle righe successive del documento, si legge un riferimento alla *curia Venetorum* («et erunt positi in ratione curie Venetorum et dritturae duanae Alexandriae»), che indicherebbe la presenza di un tribunale veneto nella città di Alessandria (così lo intende R. CESSI, *Venezia nel Duecento: tra Oriente e Occidente*, Venezia, 1985, p. 47).

<sup>206</sup> Al-Ādil è presentato in effetti col titolo di *amatori Califi de Baldaco* (ossia del Califfo abbaside di Baghdad, titolo che dovrebbe tradurre quello di *ḥalīl amīr al-mu'minīn*, allo stesso modo di *amicus miri Amamoni*, vedi *supra* nn. 81 e n. 189): il documento deve fare dunque riferimento ad un'ambasciata posteriore a quella del marzo 1208 di Marino Dandolo e Pietro Michiel. In W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, p. 404, tale missione viene fatta risalire al 1217.

<sup>207</sup> L'intestazione della lettera recita in effetti: «Ego Soldanus, rex iustitie, mando tibi, *Pietro Ziano, magno Duci Venetie, caro*, lo magno domino et victorioso, *lo bono Christiano et sancto, victorioso et legali gubernatori Christianorum et gubernatori filiorum Baptismi*, spate cartarum, dominiorum et gubernatori Sarracenorum, *domino regum et dominorum*, Bubeker Machometo, filius Job, *gubernatori terre Venetie* et amatori Califi de Baldaco» (TTh, II, pp. 191-192, dove abbiamo indicato in corsivo i titoli attribuibili al doge). D'altra parte, il medesimo errore è presente anche in una delle traduzioni pisane, nella quale è ristorato dall'edizione dell'Amari (*DA*, XI/2, p. 265 e nota dell'editore a p. 462).

frequentassero anche la capitale il Cairo<sup>208</sup>. Alla luce di questo particolare anche le ripetute garanzie di sicurezza estese *per totam terram Egypti* – ed accordate anche ai Pisani – paiono qualcosa di più che delle vuote formule: sembra anzi del tutto plausibile che, ancora durante il XIII secolo, i mercanti italiani si recassero nella capitale egiziana, cuore economico dell'impero ayyubide. I rapporti con l'Egitto dovettero tuttavia entrare in crisi in corrispondenza della Quinta Crociata, alla quale i Veneziani parteciparono insieme a Pisani e a Genovesi, ed ancor più in seguito al fallimento dell'occupazione di Damietta e ai preparativi per la crociata di Federico II: fino al 1228 circa, rimase anzi in vigore l'embargo contro l'Egitto ayyubide stabilito dal doge Ziani nei primi anni '20, che prevedeva l'interdizione completa dei viaggi verso Alessandria e la confisca delle merci trasportate nelle navi provenienti dall'Egitto<sup>209</sup>.

Nel frattempo, comunque, il doge Ziani si era preoccupato di stringere amicizia anche con gli emiri ayyubidi di Aleppo, importante emporio commerciale dell'entroterra siriano che, dal tempo del figlio del Saladino al-Zāhir Ġāzī (1186 – 1216), fu la capitale di un principato governato da una dinastia resasi di fatto indipendente dai sultani del Cairo. Il primo trattato stretto dalla Serenissima con l'emiro aleppino<sup>210</sup>, datato al 604 dell'egira, è collocabile fra il 4 agosto del 1207 e il 24 giugno del 1208. Esso fu il risultato delle negoziazioni condotte dall'ambasciatore veneziano Pietro Marignoni<sup>211</sup>, il quale ottenne da al-Zāhir Ġāzī ampie concessioni per i mercanti veneziani attivi nel principato. Bisogna sottolineare che la missione di cui il doge aveva incaricato il Marignoni si colloca nel medesimo periodo nel quale aveva avuto luogo l'ambasciata del Dandolo e del Michiel presso la corte del Cairo. Ciò mostra che ci fu, al tempo del doge Ziani, l'attuazione di una consapevole 'politica economica' fondata sul consolidamento delle relazioni ufficiali intrattenute con i partner commerciali della Repubblica: in effetti, la missione inviata ad

---

<sup>208</sup> Nel documento si legge in particolare: «Precipimus duane de Babilonia et de Alexandria ut faciant eis amorem et honorem, et non molestarent eos supra sua usaria» (TTh, II, p. 193).

<sup>209</sup> Ciò è mostrato dalle deliberazioni del Minor Consiglio che ribadivano il divieto di raggiungere i porti egiziani e soprattutto di vendere armi, ferro e legname ai Saraceni (si veda W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, p. 406 e M. POZZA, *I trattati con Aleppo* cit., p. 37).

<sup>210</sup> La traduzione che ne è stata conservata, già pubblicata in TTh, II, pp. 62-66, è stata più recentemente oggetto di un'edizione critica in M. POZZA, *I trattati con Aleppo* cit., pp. 30-33.

<sup>211</sup> Appartenente ad una famiglia dell'«autentica borghesia di Venezia», vale a dire quella classe sociale emersa tra la fine del XII e il primo XIII secolo grazie al coinvolgimento in attività di natura commerciale (G. CRACCO, *Società e stato* cit., p. 69 e p. 116).

Aleppo «si inseriva a pieno titolo nel quadro della vasta opera di risistemazione degli interessi veneziani nell'ambito del Mediterraneo orientale intrapresa dal doge»<sup>212</sup>.

L'atto nel quale furono registrati gli accordi presi in questa occasione dai rappresentanti delle due potenze è conservato in una traduzione volgare che rappresenta «il più antico documento classificabile linguisticamente come veneziano che a tutt'oggi si conosca»<sup>213</sup>. Secondo il Pozza, la traduzione dall'arabo sarebbe stata probabilmente eseguita da un turcimanno alle dipendenze della corte dell'emiro: visto tuttavia che si tratta di una traduzione in volgare veneziano – che rappresenta forse lo stadio che precedeva la redazione della traduzione ufficiale in latino<sup>214</sup> –, e dato che la Repubblica si doveva essere dotata di turcimanni già a quest'epoca, pare forse più plausibile che essa sia stata realizzata da un funzionario veneziano. Bisogna aggiungere tuttavia che, nonostante la presenza di dragomanni al servizio del doge, le lettere inviate ai governanti ayyubidi dovevano essere raramente tradotte in arabo: in questo caso, per esempio, il Marignani era latore di una missiva della quale si specifica che la traduzione fu eseguita ad Aleppo<sup>215</sup>.

In ogni caso, con il trattato, i cittadini veneziani si vedevano riconoscere numerosi privilegi nel territorio aleppino, che peraltro gli altri mercanti italiani dovevano frequentare in misura notevolmente minore<sup>216</sup>. Oltre al salvacondotto, esteso a tutti coloro che si proclamavano cittadini veneziani, ed alle consistenti concessioni fiscali riguardanti i pedaggi imposti sul territorio aleppino e le tasse che gravavano sulle merci importate o in transito nel principato, ai Veneziani venivano attribuiti un fondaco, un bagno ed una chiesa sia nella città di Aleppo che nell'enclave costiera di Laodicea. Venivano inoltre accordate le prime garanzie di protezione dei beni dei Veneziani che fossero deceduti nel territorio aleppino: tuttavia al-Zāhir Ġāzī non volle rinunciare completamente allo *ius*

---

<sup>212</sup> M. POZZA, *I trattati con Aleppo* cit., p. 26.

<sup>213</sup> *Ivi*.

<sup>214</sup> Secondo il Petrucci, in effetti, «le traduzioni dall'arabo in latino avvenivano in due tempi: una traduzione dall'arabo in volgare e la trasposizione della traduzione volgare in forma latina» (L. PETRUCCI, *Documenti in volgare* cit., p. 212).

<sup>215</sup> Nel documento si legge in effetti: «e se avesemo sapudo traslatare la letera a voi de la masagiria, et enteso avemo zo che dise e le soi parole, et enteso avemo en la soa letera de grande honoranze [...]» (TTh, II, p. 64).

<sup>216</sup> Si ha solo una testimonianza indiretta dei mercanti pisani che si recavano nella città siriana verso la fine del XII secolo (vedi *supra* n. 77).

*albinagii*, che restò valido nel caso non fossero presenti nel principato i parenti del morto per reclamarne l'eredità.

In seguito, quando ancora i rapporti ufficiali con l'Egitto dovevano essere congelati<sup>217</sup>, una nuova missione veneziana fu inviata dallo Ziani presso la corte aleppina, nella quale regnava ora al-'Azīz, figlio e successore di al-Zāhir Ġāzī. Essa ebbe luogo nel 1225 e fu guidata da Tommasino Foscari<sup>218</sup>, il quale era stato forse incaricato di rinsaldare i legami col principato dopo che nel 1216, alla vigilia della Quinta Crociata, al-Kāmil aveva proposto ai Franchi lo scambio di Damietta con le siriane Laodicea e Gibelletto<sup>219</sup>. Il Foscari compì all'interno del principato di Aleppo un viaggio narrato nel documento dei *Pacta Veneta*<sup>220</sup> che conserva le traduzioni dei privilegi ottenuti dal sultano di Aleppo, dall'emiro di Laodicea e dal signore di Şahyūn – fortezza situata sulla via che collegava Laodicea alla capitale. In particolare, nel documento si può leggere che il Foscari si recò inizialmente alla corte Aleppo, dove ottenne dal sultano al-'Azīz un privilegio datato 12 settembre 1225; avendo quindi chiesto al sultano la conferma del fondaco di Laodicea, l'ambasciatore venne inviato presso l'emiro della città, dalla cui cancelleria il Foscari ottenne effettivamente un privilegio; il legato veneziano dovette infine intraprendere la via del ritorno verso Aleppo, fermandosi tuttavia nel castello di Şahyūn, al cui signore dovevano essere consegnate le lettere del doge, e dove venne stipulato un patto l'8 ottobre dello stesso anno; con i documenti appena ottenuti, il Foscari fece dunque ritorno ad Aleppo in novembre, data riportata in testa al documento dei *Pacta Veneta*.

Nonostante la situazione particolarmente tesa che si era venuta a creare nel Mediterraneo orientale durante gli anni precedenti, l'emiro di Aleppo fece importanti concessioni ai Veneziani, che videro migliorare notevolmente la condizione dei propri mercanti nel principato. Rispetto al trattato del 1208, in effetti, oltre a concedere il dimezzamento delle imposte percepite sulle merci, il sultano rinunciava alla possibilità di incamerare i beni dei Veneziani morti nel territorio aleppino anche nel caso in cui non

---

<sup>217</sup> Come mostra la lettera inviata dal doge al governatore di Creta nel marzo del 1226 (TTh, II, pp. 260-264).

<sup>218</sup> Come il Marignoni, proveniente da una famiglia che emerge nel corso del XII secolo durante «il processo economico sfociato nell'avvento del comune [che] enucleò un forte ceto popolare, legato al mare e ai rischi dei traffici» (G. CRACCO, *Società e stato* cit., p. 40).

<sup>219</sup> Tale è l'ipotesi di M. POZZA, *I trattati con Aleppo* cit., p. 37.

<sup>220</sup> Pubblicato in TTh, II, pp. 256-260, e riedito in M. POZZA, *I trattati con Aleppo* cit., pp. 40-43.

fosse stato presente alcun connazionale al quale affidarli, ed estendeva al balivo veneziano di Acri la possibilità di occuparsi della successione qualora il defunto non avesse lasciato un testamento<sup>221</sup>. Venivano poi introdotte importanti garanzie in caso di naufragio nella costa siriana, sebbene il sultano si riservasse il diritto di requisire il 15% dei beni recuperati. Altrettanto degna di nota, infine, è la rinuncia formale al principio della responsabilità collettiva dei cittadini veneziani di fronte al sultano aleppino, ed al conseguente diritto di rappresaglia. I signori di Laodicea e di Şahyūn, dal canto loro, confermarono le concessioni in materia di rappresaglia, di morte e di naufragio, e concessero l'abbassamento dei dazi nei rispettivi territori. L'emiro di Laodicea inoltre garantiva ai Veneziani un fondaco, una chiesa, un tribunale, un bagno ed un forno: concessioni piuttosto consistenti che si giustificano probabilmente con la consuetudine di lunga data che legava i Veneziani alla città e che risaliva almeno all'epoca della dominazione franca, se non a quella ancora precedente<sup>222</sup>.

Dal momento che già nel marzo dell'anno successivo la città di Venezia sarà impegnata nei preparativi per l'imminente crociata<sup>223</sup>, i privilegi ottenuti dal Foscarini nelle città del principato aleppino verranno probabilmente sfruttati dai mercanti veneziani solo più tardi. Ormai, tuttavia, erano state poste le basi di un solido rapporto, che, come si vedrà nelle prossime pagine, era destinato a rafforzarsi nel corso degli anni successivi. Forse ancor più che per le relazioni con l'Egitto ayyubide, gli anni del dogato dello Ziani furono fondamentali sotto il punto di vista dei rapporti tra Venezia e gli emiri dell'entroterra siriano: la lungimirante politica diplomatica del doge dovette in effetti giocare un ruolo non trascurabile a favore dei mercanti veneziani che operavano in tali territori.

---

<sup>221</sup> Nel trattato del 1207/1208 questa prerogativa era riservata al doge di Venezia. Questo particolare mostra comunque che ancora in questo periodo la comunità veneziana del principato di Aleppo non facesse capo ad un console o balivo proprio, dotato di prerogative giuridiche: bisognerà attendere il trattato del 1229 (vedi *infra*, pp. 64-65).

<sup>222</sup> Anche Laodicea era in effetti compresa tra le città alle quali veniva dato accesso ai Veneziani con il crisobullo di Alessio I del 1082 (vedi *supra*, n. 166).

<sup>223</sup> Si veda la lettera dello Ziani citata *supra*, n. 217.

### 3. L'ultimo periodo ayyubide.

Durante gli anni del successore dello Ziani, il doge Jacopo Tiepolo (1229 – 1249), Venezia si preoccupò di ristabilire le proprie posizioni nel Mediterraneo orientale: in primo luogo vennero stipulati dei nuovi accordi con l'emiro di Aleppo ed il signore di Ṣahyūn; un trattato dovette essere quindi concluso col sovrano ayyubide d'Egitto al-Kāmil – benché il testo non sia pervenuto vi si fa riferimento in un documento emesso dal suo successore al-ʿĀdil II<sup>224</sup>; ed infine, nel 1238, a pochi giorni di distanza, veniva concluso un nuovo patto col sovrano d'Egitto e siglata una pace con i Genovesi, riguardante tra l'altro la navigazione *in partibus ultramarinis*<sup>225</sup>.

L'ambasciata nel principato aleppino, in particolare, ebbe luogo già sul finire del 1229, e fu guidata da un certo Giovanni Succugullo. Egli si dovette recare inizialmente presso la fortezza di Ṣahyūn, dove stipulò un patto con Muẓaffar al-dīn, figlio e successore del signore locale col quale era stato concluso il trattato del 1225: il documento nel quale furono registrati gli accordi, conservato in traduzione latina, è databile tra il 20 ed il 30 novembre<sup>226</sup>. Muẓaffar al-Dīn confermò i privilegi accordati quattro anni prima dal genitore, ciò che mostra come la missione del Foscarini doveva aver costituito un momento fondamentale dei rapporti tra Venezia e i signori del luogo. Inoltre, egli ridefinì le tasse introducendo una differenza tra soma di cammello e soma di asino, e soprattutto concesse ai Veneziani il diritto di giudicare nelle proprie contese.

Giunto quindi ad Aleppo, il Succugullo ottenne anche alla corte di al-ʿAzīz il rinnovamento dei patti conclusi durante la missione del Foscarini, che furono confermati in un documento datato 27 muḥarram (che nel 1229 corrispondeva al 16 dicembre)<sup>227</sup>. Come si può leggere nel documento, tuttavia, il Succugullo ottenne anche alcune importanti nuove concessioni, che non erano contemplate dal trattato stipulato quattro

---

<sup>224</sup> Vedi *infra*, pp. 65-67.

<sup>225</sup> TTh, II, p. 342. Il Cessi nota che, analogamente al trattato stipulato col sovrano d'Egitto, nel caso della pace conclusa con i Genovesi «l'obiettivo principale restava quello di purgare il Mediterraneo centrale dagli ostacoli che turbavano il normale tranquillo svolgimento dell'attività marittima» (R. CESSI, *Venezia nel Duecento*, cit. p. 124).

<sup>226</sup> Il documento è pubblicato in TTh, II, 272-273, e M. POZZA, *I trattati con Aleppo* cit., pp. 49-50. La datazione cristiana (novembre 1229) e araba (muḥarram 627) coincide solo nelle date indicate.

<sup>227</sup> La traduzione latina è pubblicata in TTh, II, 274-276, e M. POZZA, *I trattati con Aleppo* cit., pp. 51-54.



anni prima. Oltre ad una ridefinizione piuttosto particolareggiata delle tasse che dovevano essere corrisposte dai mercanti veneziani alla dogana aleppina, il nuovo trattato stabiliva innanzitutto l'istituzione di un terzo fondaco veneziano, da collocarsi all'altezza del ponte sull'Oronte detto *Ġisr al-šugr*<sup>228</sup>, che si aggiungeva ai due già posseduti ad Aleppo e Laodicea. Nella città costiera poi, oltre al fondaco, venivano confermati anche la chiesa, il tribunale ed il forno, mentre nella capitale del principato i Veneziani detenevano ancora un fondaco ed un tribunale. Ciò che più conta, infine, è che nelle due città veniva ora prevista la presenza di un balivo veneziano dotato di poteri giuridici: a questa figura, infatti, era demandata la facoltà di giudicare le contese nate tra i cittadini della Serenissima, comprese quelle riguardanti reati di sangue. Infine veniva introdotto un *ammiraglio* nella dogana al servizio dei veneziani, e ad assolvere questo compito era nominato un certo *Berardinus Maomedar*, personaggio dal nome per metà latino e per metà arabo dietro al quale si cela probabilmente un turcimanno al servizio del Sultano<sup>229</sup>. Se non è forse appropriato parlare di vere e proprie colonie veneziane nelle città della Siria araba – come tuttavia è stato fatto da alcuni<sup>230</sup> – certamente le concessioni sempre più consistenti ottenute dai governatori di tali territori configurano con chiarezza una situazione caratterizzata dalla sensibile crescita numerica dei mercanti veneziani che visitavano il principato aleppino, e dall'ampliarsi dei loro interessi in tale territorio.

Nel medesimo contesto si verificò, come già accennato, anche la ripresa delle relazioni veneziane con l'Egitto, attestata in particolare dai documenti emanati dalla cancelleria del sultano al-ʿĀdil II nel 1238<sup>231</sup>. In effetti, il 13 novembre di quell'anno, l'emiro Ġamāl al-dīn emise in nome del sovrano al-Malik al-ʿĀdil II – recentemente succeduto al padre al-Malik al-Kāmil sul trono egiziano – un salvacondotto a favore dei mercanti veneziani: esso è il frutto dell'ambasciata inviata alla corte del sultano ayyubide dal doge Jacopo Tiepolo e guidata dai legati Romeo Querini e Giacomo Barozzi<sup>232</sup>. Il

---

<sup>228</sup> Il documento non reca per la verità il nome del ponte, ma tale è l'opinione di W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, pp. 376-377, e di M. POZZA, *I trattati con Aleppo* cit., p. 45.

<sup>229</sup> *Ibid.*, p. 46.

<sup>230</sup> Il Pozza, commentando l'istituzione dei balivi veneziani di Aleppo e Laodicea, afferma per esempio che si tratterebbe di una «concessione certo giustificabile con l'esistenza di una colonia in entrambi i centri» (*ibid.*, p. 53). Anche l'Heyd aveva parlato di colonie veneziane nelle due città (W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, p. 376).

<sup>231</sup> Pubblicati in TTh, II, pp. 336-341, ed in M. L. MAS LATRIE, *Traité de paix et de commerce* cit., *Suppléments*, Appendice, pp. 72-76.

<sup>232</sup> Appartenenti a quelle che erano due delle più ricche famiglie veneziane già nel XII secolo, che dovettero incrementare notevolmente il loro peso politico tra la fine del secolo e l'inizio del secolo successivo (G.

giorno successivo, 14 novembre 1238, la cancelleria egiziana emetteva quindi il decreto sultaniale con il quale veniva ordinata l'esecuzione dei privilegi accordati da al-'Ādil II ai mercanti veneziani grazie alle negoziazioni dei due ambasciatori. Questo secondo documento mostra, tuttavia, che i Veneziani avevano stipulato un nuovo patto commerciale con gli Ayyudibi già al tempo di al-Kāmil<sup>233</sup>, del tutto verosimilmente in seguito alla ripresa delle relazioni con l'Egitto che dovette verificarsi tra la fine degli anni '20 e i primi anni '30. Col padre di al-'Ādil II doveva in effetti essere stato concluso un importante trattato, ricordato ancora nei documenti degli anni '40<sup>234</sup>, con il quale dovettero essere ripristinate le garanzie di sicurezza venute meno durante gli anni dell'embargo veneziano, quando i traffici – che pure in parte dovettero continuare – avvenivano in condizioni di profonda insicurezza.

Il decreto emanato al tempo di al-'Ādil II affronta nel dettaglio le innumerevoli questioni sottoposte all'attenzione del sultano dal Querini e dal Barozzi, e innanzitutto quelle che riguardavano più prettamente gli affari, a partire dalle tasse che gravavano sui mercanti veneziani – i quali furono tra l'altro esentati dal pagamento del *quartum*, dal versamento due grani per bisante normalmente percepiti dai funzionari della dogana, e infine dalle tasse sulle merci rimaste invendute – fino alla regolamentazione delle varie fasi della compravendita delle merci. Tra le più importanti novità che vennero introdotte da al-'Ādil II, se non già dal suo predecessore, compare la rinuncia al diritto di rappresaglia sui mercanti della Serenissima in caso si verificasse un atto di corsa compiuto da un cittadino veneziano ai danni dei sudditi ayyubidi, come anche al principio della responsabilità collettiva in materia di risarcimento dei debiti. Inoltre, il documento attesta la presenza di un console della comunità veneta d'Alessandria, del quale vengono esplicitate le prerogative giuridiche, che riguardavano le controversie dei veneti *cum aliquo Christiano*, laddove quelle con i Saraceni erano sottoposte alla giustizia del regno. Al console vengono anche affidati i beni dei cittadini veneti deceduti in territorio ayyubide, mentre in sua assenza l'eredità doveva essere affidata ai connazionali presenti: a differenza dei trattati siglati con gli emiri aleppini, non viene presa in considerazione l'ipotesi in cui in Egitto non fosse stato presente alcun Veneziano, particolare che dà la

---

CRACCO, *Società e stato* cit. p. 27, p. 58, pp. 85-86, pp. 120-122).

<sup>233</sup> In uno dei numerosi capitoli dedicati alle imposte che dovevano essere corrisposte alla dogana egiziana si legge infatti: «In hoc, quod petierunt de dictione de habere, debent solvere secundum usum et costumem, quod erat in tempore Melech al chem» (TTh, II, p. 341).

<sup>234</sup> Vedi *infra*, pp. 67-68.

misura della stabilità che caratterizzava a quest'epoca la presenza veneziana nel regno ayyubide. Dal sultano al-ʿĀdil II vennero poi confermati i due fondaci già concessi ai Veneziani, ognuno dei quali doveva essere gestito da un *fundacarius* – sebbene la manutenzione dei locali gravasse ancora sulla corte ayyubide – sul quale erano trasferite competenze giuridiche minori, che precedentemente dovevano essere esercitate da funzionari del regno<sup>235</sup>. I *fundacarii*, ai quali era demandato inoltre il compito di aprire e chiudere i fondaci, erano esentati dalla tassa di capitazione, o *ğizya*. Essi facevano perciò parte di quel nucleo di popolazione veneziana che doveva risiedere in Egitto in modo permanente – o comunque per periodi superiori ad un anno –, al quale si dovette aggiungere in questo periodo anche la figura dello *scribanus* della dogana, incaricato, al pari di quello pisano, di curare gli interessi dei mercanti veneti<sup>236</sup>. Oltre che dei due fondaci, infine, ai Veneziani di Alessandria era garantito l'uso esclusivo di una chiesa e di un bagno.

Nel 1238 la comunità veneziana d'Egitto pare dunque essere già solidamente strutturata, e beneficiare di un considerevole grado di autonomia dalle autorità locali, al pari e forse più di quella dei Pisani: negli anni successivi l'impegno dei Veneziani sarà volto principalmente alla conservazione delle posizioni acquisite. Nel 1244, in particolare, una nuova missione diplomatica organizzata dal doge Jacopo Tiepolo raggiunse la corte del sultano al-Şaliĥ Ayyūb, che aveva depresso suo fratello al-ʿĀdil quattro anni prima: la legazione era guidata questa volta dagli ambasciatori Leonardo Gradonico e Giovanni Permarino<sup>237</sup>. Essa si concluse con l'emissione di un salvacondotto a favore dei cittadini veneziani e di una lettera indirizzata al doge<sup>238</sup>, documenti con i quali il sultano egiziano assicurava la semplice riconferma dei patti precedenti: nel salvacondotto si fa ancora riferimento alla consuetudine che legava i Veneziani all'Egitto

---

<sup>235</sup> Il capitolo relativo recita in particolare: «De hoc quo petierunt de duobus fonticis suis, alii non debent iudicare, nisi duo fonticarii. Et curia debet aptare et preparare secundum usum et mores. Et ipsi fonticarii habeant potestatem claudendi et aperiendi ad eorum voluntate» (TTh, II, pp. 338): per *curia* si intende qui quella ayyubide, e non la *curia Venetorum* citata in una delle lettere di al-ʿĀdil I (vedi *supra*, n. 205).

<sup>236</sup> Non è del tutto chiaro, tuttavia, se lo *scribanus* fosse un cittadino veneziano o un funzionario ayyubide messo a disposizione dei mercanti, come nel caso del *Berardinus Maomeddar* di Aleppo.

<sup>237</sup> Entrambi appartenenti a famiglie della vecchia aristocrazia, vale a dire dei cosiddetti “grandi capitalisti” che nella seconda metà del XII secolo avevano iniziato a dedicarsi personalmente ai traffici commerciali, creando “compagnie fraterne o familiari” e determinando così «il delinearsi di un gruppo nuovo, quello degli imprenditori mercantili» (G. CRACCO, *Società e stato* cit., pp. 64-65 e p. 348).

<sup>238</sup> Pubblicati in TTh, II, pp. 416-418, e M. L. MAS LATRIE, *Traités de paix et de commerce* cit., *Suppléments*, Appendice, pp. 76-77.

dal tempo di al-Malik al-Kāmil, in termini che mostrano come da almeno un decennio le relazioni veneziane con l'Egitto dovevano essere state caratterizzate da una certa stabilità<sup>239</sup>. Tale salvacondotto fu emesso in particolare il 18 marzo del 1244, da un emiro il cui nome e patronimici sembrerebbero indicare una stretta parentela col sovrano ayyubide<sup>240</sup>. I due ambasciatori dovettero in seguito essere ricevuti dal sultano stesso, come mostra la lettera emessa a suo nome e conservata in traduzione veneziana. Nel documento, dopo le tradizionali espressioni di sentimenti di amicizia verso il doge ed il popolo di Venezia, al-Ṣaliḥ Ayyūb si limita a menzionare il buon esito della missione, affidando alla comunicazione verbale degli ambasciatori i responsi alle richieste formulate nelle lettere del doge e dai legati stessi. È del tutto verosimile, dunque, che in questa occasione il sultano si sia limitato a confermare i privilegi acquisiti dai Veneziani negli anni precedenti, senza apportarvi grosse modifiche: d'altra parte, il primo trattato stipulato con i Mamelucchi, dopo la caduta della dinastia ayyubide durante la prima metà degli anni '50, farà ancora largamente riferimento a quelli conclusi nel corso dei decenni precedenti.

All'indomani del cambio di dinastia, nell'autunno del 1254, il nuovo doge Raniero Zeno inviò in effetti un'ambasciata presso la corte del primo sovrano mamelucco, al-Mu'izz Aybak, il quale, avendo sposato la vedova di al-Ṣaliḥ Ayyūb, ascese al trono egiziano durante la grande instabilità politica dei primi anni '50; pochi mesi prima, un'altra ambasceria era stata inviata al nuovo emiro ayyubide d'Aleppo, al-Nāṣir Yūsuf. Le missioni ebbero luogo in tempi estremamente difficili per il Medio Oriente arabo: dopo la crociata di Luigi IX e la crisi della dinastia ayyubide, l'ascesa dei Mamelucchi al Cairo aveva aperto il conflitto tra l'Egitto ed il principato ayyubide di Aleppo, il cui emiro, al-Nāṣir Yūsuf, aveva definitivamente occupato Damasco, dopo aver tentato di conquistare l'Egitto stesso; intanto, ad Oriente, la minaccia mongola si faceva sempre più allarmante. In questo contesto, ancora nel luglio del 1254, il Maggior Consiglio di Venezia decretava il divieto di recarsi nelle terre dei Saraceni per vendere armi e materiale bellico<sup>241</sup>. Allo stesso tempo, tuttavia, Venezia volle evidentemente tutelare i commerci

---

<sup>239</sup> Nel documento si legge in effetti: «Et venient, et sicut consueverunt venire in tempore Soldani et suis diebus Milechelcheme» (TTh, II, 417).

<sup>240</sup> Il *dominus capitaneus magnus* che emette il salvacondotto a nome di al-Ṣaliḥ Ayyūb sarebbe in effetti un certo *Job, filius Marimechet, filius Bulbecre, filius Job* (TTh, II, 416).

<sup>241</sup> *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di R. CESSI, II, Bologna, 1931, n. XIII, p. 46.

sia con l'Egitto che con la Siria araba, ed organizzò nello stesso 1254 le due missioni a cui si è già accennato sopra, a riprova del fatto che i legami con l'Egitto e la Siria erano considerati con estremo riguardo dalle autorità veneziane.

L'ambasciata inviata presso la corte del Cairo fu guidata dal veneziano Gabriele Trevisan<sup>242</sup>. Della missione è rimasta la traduzione latina del trattato stipulato con il Trevisan il 13 šawwāl 652 dell'egira, vale a dire il 26 novembre 1254<sup>243</sup>, il quale era evidentemente basato su quelli conclusi con gli ayyubidi, dal momento che ne riprende quasi alla lettera la maggior parte dei capitoli: l'ambasciatore veneziano aveva presumibilmente portato con sé una copia dei documenti rilasciati dalla cancelleria del Cairo durante gli anni precedenti e conservati a Venezia. Nella stessa occasione, la cancelleria mamelucca emise anche una lettera indirizzata al doge a nome del sultano al-Mu'izz Aybak<sup>244</sup>: la datazione che reca il documento, 5 dicembre 1258, non può essere ritenuta corretta, poiché il sultano morì nel 1257. Tale lettera non si riferisce dunque ad una successiva ambasciata del Trevisan, il quale compare anche in questo documento in qualità di nunzio veneziano, ma a quella del 1254<sup>245</sup>. Con la lettera il sultano assicurava al doge il buon esito della missione del Trevisan, il quale era giunto presso la corte del Cairo con le lettere dello Zeno ed aveva consegnato al sovrano un *sanctum presentem*, ottenendo da lui un responso positivo alle richieste avanzate.

Sebbene la maggior parte dei capitoli del trattato concluso con Aybak fossero già presenti in quello del 1238, l'accordo col sultano mamelucco introduceva alcune importanti novità, che mostrano come l'incremento del numero dei Veneziani ad Alessandria ed il prolungarsi della loro permanenza in Egitto dovevano essere fenomeni tuttora in corso: in particolare ai Veneziani era concessa la costruzione di un forno

---

<sup>242</sup> Esponente di una famiglia che, come quella dei dogi Tiepolo, fino alla seconda metà del XII secolo aveva ricoperto un «modesto peso economico, ma che proprio allora, grazie ai traffici, cominciavano a spuntare alla ribalta della vita veneziana», vale a dire di quella che il Cracco definiva «l'autentica borghesia di Venezia» (G. CRACCO, *Società e stato* cit., p. 27, p. 116).

<sup>243</sup> Pubblicato in TTh, II, 483-489 e M. L. MAS LATRIE, *Traité de paix et de commerce* cit., *Suppléments*, Appendice, pp. 77-80. La datazione latina riportata nel documento (13 novembre 1253 nell'edizione di Tafel e Thomas e 13 novembre 1254 nell'edizione del Mas Latrie) deve essere frutto di un errore, considerando la datazione del documento successivo.

<sup>244</sup> Pubblicata in TTh, II, 490-492: sembrerebbe che Tafel e Thomas abbiano considerato due documenti distinti quelli che dovevano essere in realtà l'intestazione e il corpo della lettera.

<sup>245</sup> Nonostante gli editori ed i commentatori abbiano ritenuto la data del documento (W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. I, p. 411), ciò è dimostrato anche dal fatto che la datazione araba (*octavo die exeunte degsue*, vale a dire 22 šawwāl; l'anno non è indicato) non corrisponde al 5 dicembre nel 1258 – come notano gli stessi Tafel e Thomas – mentre va bene per il 1254.

all'interno di uno dei due fondaci, e veniva altresì esplicitato il loro diritto ad occupare in modo esclusivo entrambi gli stabilimenti<sup>246</sup>. Inoltre, le prerogative giuridiche del console veneziano venivano considerevolmente ampliate, poiché a quest'ultimo era ora trasferita la facoltà di giudicare le contese in cui un musulmano accusava un veneto: in caso contrario le autorità competenti rimanevano quelle locali, ma la portata di tale novità rimane comunque notevole. Al console era anche lasciato il pieno controllo del fondaco, tranne che durante il venerdì – giorno sacro dell'Islam – quando esso doveva rimanere categoricamente chiuso, come d'altronde doveva essere stato anche in passato<sup>247</sup>. Nel capitolo relativi alla chiesa ed al bagno<sup>248</sup>, quest'ultimo risulta gestito da un *dominus* che ha il compito di curarne la manutenzione. Non si specifica se egli faccia o meno parte della comunità veneziana, tuttavia è possibile che, come nel caso genovese, il forno ed il bagno fossero concessi dal *fundicarius* a dei cittadini<sup>249</sup>. Al personale amministrativo della comunità veneziana di Alessandria, infine, si aggiungono ora i tre *servitores* del console, come quest'ultimo esentati dal pagamento della *ġizya*. Nel 1264, d'altra parte, è attestata la presenza ad Alessandria di un Maggior Consiglio «vraisemblablement composé de douze membres, comme dans les autres ports de la Méditerranée orientale où une administration vénitienne avait été mise en place»<sup>250</sup>.

Della missione condotta pochi mesi prima presso la corte aleppina, nella quale regnava l'ultimo emiro della dinastia ayyubide d'Aleppo, al-Nāṣir Yūsuf, fu incaricato invece l'ambasciatore Giovanni Sagredo. Essa ci è nota grazie a due documenti redatti in francese antico<sup>251</sup>, lingua della diplomazia in Siria dopo il soggiorno di Luigi IX. Si tratta in particolare di una lettera di risposta a quelle inviate ad al-Nāṣir dal doge veneziano e di un trattato che si limitava a confermare tutti gli accordi presi in precedenza. Come nota il Pozza, l'unica importante differenza, che doveva avere costituito il motivo della missione, era l'estensione dei privilegi ai nuovi territori conquistati dall'emiro, ed in

---

<sup>246</sup> Pare tuttavia strano che quest'ultima concessione fosse giunta solo ad un'epoca così tarda, considerando che ai Pisani era già stata riconosciuta già nel 1215.

<sup>247</sup> TTh, II, p. 486.

<sup>248</sup> Dei quali si esplicitano qui i nomi: «ecclesia [...] que vocatur *Sanctus Michael* [...]; et balneus qui vocatur *Del Chalige*» (TTh, II, 487). Secondo lo Jacoby erano dunque collocati al di fuori dei fondaci (D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 83).

<sup>249</sup> Tale è l'opinione dello Jacoby (*ivi*).

<sup>250</sup> *Ibid.*, p. 84. Si veda a proposito *Deliberazioni del Maggior Consiglio* cit., § V/I, p. 358.

<sup>251</sup> Pubblicati in TTh, III, 60-62 e M. POZZA, *I trattati con Aleppo* cit., 60-63.

particolare alla città di Damasco<sup>252</sup>. La capitale siriana doveva essere peraltro già frequentata dai Veneziani durante il periodo ayyubide, come mostra il memoriale del balivo veneziano di Acri che negli anni quaranta del XIII secolo lamentava la non applicazione di alcune esenzioni concesse nel regno di Gerusalemme ai mercanti veneziani che commerciavano tra Acri e Damasco<sup>253</sup>. Tuttavia, mentre in Egitto la comunità veneziana, già solidamente strutturatasi durante il periodo ayyubide, saprà consolidare le proprie posizioni durante la dominazione mamelucca<sup>254</sup>, l'invasione mongola della Siria del 1260 ed i successivi scontri militari tra Mongoli e Mamelucchi di cui la regione fu teatro dovettero mettere fortemente in crisi i traffici che i mercanti veneziani vi conducevano precedentemente: così, il commercio veneziano ad Aleppo e nella Siria settentrionale non sopravvisse a lungo alla caduta della dinastia ayyubide.

---

<sup>252</sup> *Ibid.*, p., 57. Anche se non ne viene fatta esplicita menzione, ciò doveva conseguire naturalmente dal fatto che il sovrano aleppino aveva esteso il suo controllo sulla città all'inizio degli anni '50.

<sup>253</sup> TTh, II, pp. 389-416.

<sup>254</sup> Come si è visto più sopra, e come mostrano anche i documenti successivi, tra i quali, ad esempio, il trattato concluso col sultano Qalā'ūn nel 1288 (Edito in M. L. MAS LATRIE, *Traité de paix et de commerce* cit., *Suppléments*, Appendice, pp. 81-82). Ancora nei secoli XIV e XV i Veneziani conserveranno solidi legami con l'Egitto mamelucco.

**PARTE SECONDA**

*I mercanti italiani nei territori ayyubidi*



## Capitolo IV

### COMMERCII

#### 1. I prodotti commerciati.

In fondo alla sua insuperata opera sul commercio nel Levante, l'Heyd ha dedicato un capitolo alle merci che furono oggetto dei traffici degli europei nel Mediterraneo orientale<sup>255</sup>. Si tratta di una lunga lista di prodotti commerciali, per ognuno dei quali vengono fornite preziose informazioni circa le regioni di provenienza, le destinazioni, gli utilizzi, e altro ancora. Sebbene le pagine dell'Heyd si rivelino ancora oggi utili, l'approccio utilizzato dallo studioso tedesco non ha mancato di sollevare alcune critiche. In particolare, Claude Cahen, in uno dei tanti lavori dedicati al *Kitāb al-Minhāğ* di al-Maḥzūmī<sup>256</sup> – trattato finanziario redatto durante i primi anni del regno di Saladino, e fonte di grande importanza per la conoscenza dei commerci degli Italiani in Egitto durante il XII secolo –, ha scritto a tal proposito: «j'insiste sur la nécessité de ne pas considérer le commerce italien au Levant uniquement *sub specie aeternitatis*; il est tout aussi important pour son histoire d'essayer d'en suivre les transformations, en particulier dans sa période constitutive»<sup>257</sup>.

D'altra parte, nel corso degli ultimi decenni molti degli assunti classici sul commercio levantino nel Medioevo sono stati messi in discussione, a partire da quello relativo alla

---

<sup>255</sup> W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol. II, pp. 555-711.

<sup>256</sup> Gli articoli pubblicati dal Cahen intorno al trattato di al-Maḥzūmī sono stati raccolti in C. CAHEN, *Makhzūmiyyāt. Études sur l'histoire économique et financière de l'Égypte médiévale*, Leyde, 1977. Nelle prossime pagine si farà riferimento in particolare a C. CAHEN, «Douane et commerce» cit., nel quale lo storico francese ha dato la traduzione delle parti superstiti del Capitolo VII e del Capitolo IX del trattato, nei quali vengono affrontate questioni relative al prelevamento fiscale che veniva imposto ai mercanti stranieri nei porti di Alessandria, Damietta e Tinnīs.

<sup>257</sup> *Ibid.*, p. 226.

assoluta centralità ricoperta dalle spezie e dai prodotti di lusso nei traffici del Mediterraneo orientale, fino all'idea, correlata alla precedente, che la bilancia degli scambi fosse nettamente in vantaggio delle regioni orientali, che vendevano merci di alto valore provenienti dall'Estremo Oriente e acquistavano materie prime a basso prezzo. Nelle prossime pagine tenteremo di tracciare un breve quadro di quelli che dovevano essere i più importanti prodotti in importazione ed esportazione nei territori ayyubidi ad opera dei mercanti italiani, senza pretese di esaustività, ma piuttosto al fine di mettere in evidenza le questioni più problematiche, e di comprendere che tipo di evoluzione lasciano intravedere le fonti alla luce dei più recenti studi sull'argomento.

Come si è avuto più volte occasione di sottolineare, dalla lettura dei documenti, e specialmente di quelli relativi al XII secolo, emerge la rilevanza delle importazioni di materie prime di interesse militare dall'Italia verso l'Egitto ayyubide. L'importazione di legno, ferro, pece e catrame da parte dei mercanti pisani viene esplicitamente incoraggiata nei trattati conclusi con i califfi Fatimidi, ed ancor più in quelli emanati dalla cancelleria di Saladino: nella lettera redatta a nome del sovrano ayyubide nel 1177 vengono espresse a tal proposito considerazioni di carattere squisitamente economico, per incoraggiare i mercanti di Pisa ad importare in Egitto «ferrum, lignamen et picem, que pro viliori pretio apud vos inveniuntur, et in terra nostra carius venduntur: et hoc erit vobis pro magno lucro, et nos reputabimus pro maximo servitio»<sup>258</sup>. Legno e ferro erano in effetti fondamentali per l'equipaggiamento dell'esercito e l'allestimento della flotta, e l'Egitto, che ne era quasi del tutto sprovvisto, ne aveva più urgente bisogno da quando la nascita dei principati franchi in Siria aveva reso difficoltoso l'approvvigionamento di tali risorse in Anatolia. All'epoca di Saladino, poi, la decisa volontà del sovrano di rafforzare il suo esercito e di restaurare la flotta egiziana, fortemente indebolita durante gli scontri che avevano portato alla caduta della dinastia fatimide, dovette determinare un ulteriore incremento della domanda di materiale bellico<sup>259</sup>. I Pisani, che erano già inseriti in questo tipo di traffici, dovettero sfruttare l'occasione, come dichiarano esplicitamente i trattati conclusi col fondatore della dinastia ayyubide: quello del 1173, in particolare, sembrerebbe fare riferimento ad un esplicito impegno preso dalle autorità pisane affinché

---

<sup>258</sup> *DA*, X/2, p. 264.

<sup>259</sup> A. S. EHRENKREUTZ, «The Place of Saladin in the Naval History of the Mediterranean Sea in the Middle Ages», in *Journal of the American Oriental Society*, 75, 1995, p. 100-106.

i mercanti toscani proseguissero le loro attività in questo ambito<sup>260</sup>. Lo Jacoby ha messo in evidenza come essi avessero accesso alle miniere di ferro dell'Elba, oltre che alle risorse boschive dell'entroterra toscano, e fossero dunque particolarmente adatti a soddisfare le esigenze della corte ayyubide<sup>261</sup>.

Tuttavia, anche Genovesi e Veneziani dovettero giocare un ruolo importante nell'approvvigionamento del materiale bellico egiziano già dal tempo dei Fatimidi. Salomone da Salerno, uno dei mercanti più rappresentati nel cartulario del notaio genovese Giovanni Scriba, mostra con i suoi traffici che, da parte degli italiani, era contemplata anche la vendita di intere navi<sup>262</sup>, ed in effetti questo tipo di commerci è previsto anche nel *Kitāb al-Minhāg*<sup>263</sup>. Oltre alle materie prime di interesse militare, dunque, i mercanti italiani commerciavano anche prodotti finiti: non solamente navi, per la verità, ma anche armi. Ne fanno cenno i trattati pisani<sup>264</sup>, e d'altra parte già per l'epoca fatimide si ha notizia della presenza nei magazzini reali di armi di produzione occidentale, secondo il Cahen verosimilmente importate in Egitto dagli italiani<sup>265</sup>. All'epoca di Saladino, poi, l'esercito egiziano era dotato di particolari scudi detti *ḡanawiyya*, nome che sarebbe da spiegarsi con l'origine genovese dell'arma<sup>266</sup>.

Come è ovvio, il commercio di questi prodotti era fortemente osteggiato dalle istituzioni cristiane in tempo di crociate: il canone 24 del Concilio Lateranense III, indetto da Alessandro III nel 1179, aveva decretato la scomunica e la confisca dei beni contro chi

---

<sup>260</sup> Nel documento si legge in effetti: «habemus in convento ut ducerent in nostro regno quicquid necessarium, idest arme et ferru et ligna et pice» (*DA*, VII/2, p. 258). Con lo stesso trattato, inoltre, il Saladino aveva notevolmente diminuito le tasse percepite dalla dogana sui materiali bellici, portandole dal 18% a circa il 10%. Ma riferimenti al commercio di legno, ferro e pece sono presenti già nel trattato concluso nel 1154 col visir del califfo fatimide, con il quale si garantiva ai mercanti pisani l'acquisto a prezzo di mercato dell'intero stock di materiale importato in Egitto, e se ne proibiva pertanto la riesportazione (*DA*, II/2, p. 243).

<sup>261</sup> D. JACOBY, «The Supply of War Materials» cit., p. 106.

<sup>262</sup> Salomone partecipa in effetti alla vendita di una nave ad Alessandria nel novembre 1159 (D. ABULAFIA, *The two Italies* cit., p. 244).

<sup>263</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 264.

<sup>264</sup> Si fa riferimento alla vendita di armi nel trattato del 1173 (vedi *supra* n. 260), mentre nelle istruzioni fornite all'ambasciatore pisano Marzucco Teperti nel 1207, l'arcivescovo ed il podestà della città gli imponevano di non prendere impegni relativi alla vendita di «lignamen, nec ferrum, nec pix, neque catramen et arma» (*DA*, XX/2, p. 281); infine nelle due versioni del trattato del 1215 si aboliscono le tasse sulla vendita di armi, anche se sembrerebbe che si faccia qui riferimento alle armi individuali piuttosto che ad importazioni sistematiche, anche perché l'embargo doveva essere ancora in vigore: «(28<sup>bis</sup>). Non siano tolte l'arme loro quando sunt in Alexandria. (28<sup>ter</sup>). Si vendit arma non debat dare diricto» (*DA*, XXV/2, p. 289).

<sup>265</sup> C. CAHEN, *Orient et Occident* cit., p. 133.

<sup>266</sup> *Ivi*.

vi si dedicava, ed i Papi successivi ribadirono con forza tali divieti<sup>267</sup>. I riflessi delle proibizioni papali si ritrovano anche nella documentazione relativa ai rapporti tra i Comuni italiani e i sovrani ayyubidi: all'inizio del XIII secolo, le istituzioni pisane ordinarono all'ambasciatore Marzucco Teperti di rifiutare categoricamente qualsiasi proposta avanzata in tal senso dalle autorità egiziane<sup>268</sup>; nei trattati veneziani con l'Egitto, invece, i riferimenti alle importazioni di materiali bellici sono del tutto assenti, e ciò non stupisce, considerato che da parte dei dogi furono presi numerosi provvedimenti volti ad implementare i decreti conciliari<sup>269</sup>. È possibile dunque che tali interventi abbiano determinato una contrazione del commercio di tali prodotti durante l'ultimo periodo ayyubide. Tuttavia è altrettanto verosimile che il traffico di legno, ferro e pece continuasse ad essere praticato sotto forma di contrabbando. Nel trattato pisano del 1215, pur senza fare alcun riferimento al commercio di legno o ferro, si prevede la possibilità per i Pisani di vendere le proprie armi senza essere sottoposti al prelievo fiscale<sup>270</sup>. L'Abulafia ha affermato a proposito che il loro coinvolgimento in tali traffici abbia costituito in effetti un fattore determinante nel processo che portò gli Italiani, giunti in Levante essenzialmente come crociati, ad interessarsi in misura sempre maggiore alle occasioni di guadagno offerte dal commercio: «the Egyptian trade was, in fact, the foundation stone of their Levant trade, and it remained difficult to reconcile the demands of the rulers of Egypt for arms and timber with their duty to the Holy Land. It was there, in Egypt, that the interests of materialism triumphed, and they began to worship the god of gold»<sup>271</sup>.

Certamente i mercanti dei Comuni italiani dovevano trarre grande vantaggio dal commercio di materiali bellici, e ciò sebbene essi fossero acquistati in monopolio dal governo ayyubide, che ne stabiliva il prezzo e ne proibiva la riesportazione: come gli altri prodotti sui quali vigeva il monopolio statale, il legno, il ferro e la pece venivano dunque venduti ad un organo del governo, chiamato *Matğar* – del quale si parlerà meglio più

---

<sup>267</sup> Vedi *supra*, p. 26 e p. 53.

<sup>268</sup> Vedi *supra*, n. 264.

<sup>269</sup> Anche nei trattati stipulati con i principi di Aleppo mancano riferimenti al commercio di materiali bellici, ma in effetti la domanda di legno e ferro era qui meno consistente poiché non vi era la necessità di mantenere una flotta, e si poteva altresì contare sulle risorse della vicina Anatolia (A. M. EDDÉ, «Les relations commerciales entre Alep et Venise au VII<sup>e</sup>/XIII<sup>e</sup> siècle», in *Revue des Études Islamiques*, 59 (1991), p. 177.

<sup>270</sup> Vedi *supra*, n. 264.

<sup>271</sup> D. ABULAFIA, *Trade and Crusade, 1050-1250*, in *Mediterranean Encounters. Economic, Religious, Political. 1100-1500*, Aldershot, 2000, p. 17.

oltre<sup>272</sup>. Le particolari condizioni di vendita legano l'importazione delle materie prime di interesse militare all'esportazione di un altro dei prodotti intorno ai quali si era sviluppato il commercio degli italiani col Levante: l'allume. Questo minerale, indispensabile all'industria tessile medievale – nell'ambito della quale era utilizzato come mordente per la tintura dei tessuti – veniva importato in Europa dall'Oriente: quello proveniente dall'Egitto era considerato assai pregiato, e, come ha mostrato il Cahen, veniva commerciato in Europa almeno dall'XI secolo<sup>273</sup>; esisteva poi anche una qualità di allume detto *di Aleppo*, che, sebbene non sia citato nei trattati stipulati con gli emiri della città, doveva essere pure oggetto dei traffici veneziani in Siria<sup>274</sup>. In Egitto, tuttavia, esso era sottoposto al monopolio statale: il commercio libero di tale minerale era dunque vietato, e lo Stato esigeva prestazioni in allume dagli abitanti delle regioni produttrici. Tale risorsa veniva quindi utilizzata per finanziare gli acquisti del *Matğar*: questi erano in effetti pagati per i due terzi in allume, e solamente per un terzo in moneta<sup>275</sup>. I membri della corte, comunque, si riservavano la possibilità di esercitare il commercio dell'allume senza passare attraverso il *Matğar*, come mostra il caso del fratello del Saladino che, come si ricorderà, nel 1174 aveva affidato un carico di due tonnellate di tale materiale al mercante genovese Ruggerone.

L'elaborazione del sistema di pagamento in allume può essere spiegata con l'adozione, da parte dei governanti ayyubidi, del principio mercantilistico in base al quale sarebbe stato necessario evitare, per quanto possibile, la fuoriuscita di metalli preziosi. Al contrario, di essi veniva fortemente incoraggiata l'importazione, sia dai sovrani d'Egitto che nel principato di Aleppo. Larghe esenzioni furono concesse riguardo i dazi che gravavano sull'importazione di oro e argento: nel trattato del 1173, Saladino concesse ai Pisani di pagare le tasse sui metalli preziosi solo dopo gli acquisti, all'uscita dal paese invece che all'entrata<sup>276</sup>. Per ciò che concerne la teoria in base alla quale tali importazioni di metalli preziosi sarebbero state determinate essenzialmente da una bilancia dei pagamenti costantemente negativa per gli occidentali, che avrebbe provocato un flusso di denaro dall'Europa verso l'Oriente, delle opinioni differenti erano state già espresse da

---

<sup>272</sup> Vedi *infra*, pp. 84-85.

<sup>273</sup> C. CAHEN, «L'alun avant Phocée» cit.

<sup>274</sup> A. M. EDDÉ, «Les relations commerciales» cit., p.178. Sull'allume *di Aleppo* si veda in particolare W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., vol II, pp. 568-569.

<sup>275</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 260.

<sup>276</sup> *DA*, VII/2, p. 260.

Henry L. Misbach, sulla base dello studio dei contratti genovesi<sup>277</sup>. L'approccio del Misbach è successivamente stato oggetto di critiche sostanziali da parte dell'Abulafia<sup>278</sup>. Tuttavia, anche quest'ultimo ha sottolineato come l'importazione di metalli preziosi in Medio Oriente non possa essere letta semplicisticamente come un segno della bilancia negativa degli scambi, poiché «silver exports must not be seen simply as a drainage of western money eastwards – in a sense, silver too was a commodity, some of which was mined and cast into ingots without being minted as coin»<sup>279</sup>. In generale, i lingotti di oro e argento importati nei territori ayyubidi potevano essere utilizzati per compiere acquisti, potevano essere messi all'asta, insieme alle altre merci importate, o infine potevano essere venduti alla Zecca per essere convertiti in moneta locale: quest'ultima opzione era quella favorita dai governanti ayyubidi, sia in Egitto che in Siria, che la incoraggiavano con la concessione di maggiori vantaggi fiscali<sup>280</sup>.

Tra i prodotti più importanti per i traffici gestiti dai mercanti italiani sono poi da annoverare quelli relativi all'industria tessile, sia le materie prime come anche i prodotti finiti. Già nel XII secolo arrivava a Genova cotone proveniente da Alessandria<sup>281</sup>: si poteva trattare sia di quello locale che di quello proveniente dall'India. Celebre era anche il cotone coltivato nella Siria settentrionale, ed in effetti i trattati stipulati dai Veneziani con gli emiri di Aleppo mostrano che tale materia prima costituiva, insieme al pepe, la principale merce d'esportazione per i mercanti della Serenissima<sup>282</sup>. Il lino è egualmente presente nella lista di prodotti egiziani venduti ai mercanti stranieri contenuta nel *Kitāb al-Minhāğ*, ed era in effetti utilizzato in Europa per la produzione di tessuti di lusso<sup>283</sup>. I

---

<sup>277</sup> H. L. MISBACH, «Genoese commerce and the alleged flow of gold to the East, 1154-1253» in *Revue Internationale de la Banque*, 31 (1970), pp. 67-87.

<sup>278</sup> Analizzando nello specifico il caso del presunto flusso di oro dal Regno di Sicilia verso Genova, l'Abulafia ha dimostrato che tale teoria era basata su un'interpretazione erronea delle fonti (D. ABULAFIA, *The two Italies* cit., pp. 267-273).

<sup>279</sup> ID., «The Role of Trade in Muslim-Christian Contact during the Middle Ages», in *Mediterranean Encounters* cit., p. 9.

<sup>280</sup> Nel principato di Aleppo, la tassa sui metalli preziosi venduti alla Zecca corrispondeva al 5%, mentre quando venivano i lingotti utilizzati per l'acquisto di merci venivano tassati al 6% (TTh, II, p. 65; si veda a proposito A. M. EDDÉ, «Les relations commerciales» cit., p. 174).

<sup>281</sup> *Libri Iurium* cit., vol. I, 6.

<sup>282</sup> Anne Marie Eddé ha sottolineato tra l'altro come il commercio del cotone dovesse essere sottoposto ad uno statuto particolare: nel trattato del 1207/1208 veniva stabilito tra l'altro che, a differenza delle altre mercanzie, il cotone non poteva essere pagato in lingotti (TTh, II, p. 65; A. M. EDDÉ, «Les relations commerciales» cit., p. 178): si trattava forse di una delle misure volte ad incoraggiare la coniazione di monete, escludendo quella che doveva essere una delle merci acquistate in maggiore quantità dall'acquisto in lingotti.

<sup>283</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 227 e p. 230.

mercanti italiani dovevano invece importare in Medio Oriente soprattutto lana, sia la materia grezza che i drappi: questi ultimi, di produzione fiamminga o italiana, erano commerciati nel Levante già nel XII secolo<sup>284</sup>. Infine veniva importata in Oriente la seta della Spagna e della Sicilia<sup>285</sup>. I tessuti dovevano essere acquistati anche in Egitto e Siria, che erano tradizionalmente sedi di prestigiose manifatture tessili. Tuttavia, Eliyahu Ashtor ha messo in evidenza come nel periodo preso in considerazione si sarebbe verificato un sensibile declino nell'industria tessile orientale, almeno in parte conseguenza dell'importazione, per opera dei mercanti italiani, di prodotti di alta qualità e basso prezzo, realizzati in Occidente grazie a recenti innovazioni tecniche, quali il telaio a pedali e la gualchiera azionata dalla forza idroelettrica<sup>286</sup>.

Le spezie – termine con il quale si indicava una vastissima gamma di prodotti – dovettero certamente rivestire un ruolo fondamentale nei traffici degli Italiani nel Levante: il loro commercio offriva considerevoli possibilità di guadagno data la relativa facilità di trasporto ed il prezzo elevato, specie in rapporto al volume. Sia l'Egitto che la Siria costituivano lo sbocco mediterraneo delle vie, provenienti dall'Oriente, sulle quali viaggiavano la maggior parte di tali prodotti. In Siria, dove le spezie, che vi giungevano via terra, erano sensibilmente più costose che in Egitto, esse venivano sottoposte a tassazione più leggera: qui il commercio del pepe costituiva per i Veneziani uno dei principali interessi<sup>287</sup>. L'Egitto, ed Alessandria in particolare, rappresentava comunque la principale piazza in cui confluivano le merci provenienti dall'Oceano Indiano e dirette verso il Mediterraneo. Il *Minhāğ* di al-Maḥzūmī, tuttavia, non sembra conferire grande importanza alla vendita di spezie, e fa riferimento prevalentemente a quelle di produzione locale – zucchero, henné, vetro – piuttosto che a quelle di origine orientale<sup>288</sup>. Per questo motivo, il Cahen ha ipotizzato che, nel XII secolo, le spezie fossero «dans l'ensemble du commerce égyptien proportionnellement moins importantes qu'elles ne le seront plus

---

<sup>284</sup> *Ibid.*, p. 228. Alle importazioni di *draparia* fa esplicitamente menzione il trattato veneziano con Aleppo del 1229, nel quale essi sono associati ai *platta*, panni di porpora probabilmente di produzione bizantina (TTh, II, p. 275; W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., p. 694).

<sup>285</sup> *Ivi.*

<sup>286</sup> E. ASHTOR, *A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages*, London, 1967, pp. 246-248.

<sup>287</sup> Tale merce doveva essere commerciata in grandi quantità se nel territorio di Ṣahyūn, il pepe – come anche il cotone, merce tuttavia di gran lunga più voluminosa – veniva tassato non *ad valorem* ma a peso (TTh, II, p. 259 e p. 273).

<sup>288</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 231.

tard, et que le commerce tant des Egyptiens que des Italiens dépendait moins des épices qu'on ne l'a cru en général»<sup>289</sup>.

Tra gli altri prodotti di lusso provenienti dall'Oriente, i trattati veneziani – sia quelli conclusi ad Aleppo che quelli stipulati con l'Egitto – fanno esplicito riferimento alle perle ed alle pietre preziose: come ha sottolineato Anne Marie Eddé<sup>290</sup> tali menzioni pongono alcuni problemi, poiché parrebbe che esse concernano non tanto gli acquisti ma piuttosto la vendita di tali merci da parte dei Veneziani. Nei trattati stipulati con Aleppo lo si afferma esplicitamente, ma anche in quelli redatti dalla cancelleria del Cairo perle e pietre preziose sono associate a merci importate dall'occidente, ed in particolare alle pelli. La Eddé ha dunque ipotizzato che i Veneziani potessero acquistare tali prodotti orientali nei mercati di Costantinopoli, ai quali essi potevano giungere attraverso il Mar Nero, ovvero che i mercanti veneziani le acquistassero e rivendessero in Levante, nelle cui corti essi erano molto ricercati. Nei mercati mediorientali veniva poi importato il corallo, proveniente principalmente dalle coste dell'Africa settentrionale<sup>291</sup>. I Genovesi lo potevano acquistare anche nel Regno di Sicilia, il cui artigianato locale produceva gioielli e oggetti di lusso molto apprezzati nelle corti orientali.

Ciò che pare evidente, comunque, è la combinazione di prodotti caratterizzati da un alto rapporto tra prezzo e volume – spezie, tessuti pregiati, gioielli – con merci, come i materiali bellici, l'allume e le altre materie prime destinate all'industria tessile, che invece avevano un prezzo relativamente basso rispetto al peso ed allo spazio occupato sulle imbarcazioni: ciò era dovuto alla necessità di tutelarsi dalle fluttuazioni del mercato, e costituiva altresì un tentativo di abbattere i costi di trasporto. Per gli stessi motivi, i viaggi potevano contemplare diversi scali, permettendo ai mercanti di ricoprire il ruolo di intermediari tra gli Stati che si affacciavano nel Mediterraneo orientale. Così, per diversificare ulteriormente i propri traffici, gli Italiani dovettero partecipare al commercio di generi alimentari tra uno scalo e l'altro del Mediterraneo. Gli atti notarili veneziani, per esempio, mostrano che tali traffici venivano esercitati nel XII secolo tra la Grecia ed Alessandria d'Egitto<sup>292</sup>. I mercanti pisani e veneziani autori della petizione indirizzata ad al-‘Ādil, alla quale si è fatto cenno nel Capitolo I, avevano invece importato ad

---

<sup>289</sup> ID., *Orient et Occident* cit., p. 133.

<sup>290</sup> A. M. EDDÉ, «Les relations commerciales» cit., p. 176-177.

<sup>291</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 229.

<sup>292</sup> Vedi *supra*, pp. 46-47.



Alessandria un carico di pesce *di Buri*, vale a dire di muggine: salpati da Beirut, essi avevano fatto scalo a Cipro dove avevano acquistato il resto del carico, ed avevano forse intenzione di continuare a spostarsi lungo la costa per vendere la loro merce, che tuttavia si era guastata durante il soggiorno forzato ad Alessandria<sup>293</sup>.

## 2. Le fasi della compravendita.

Dal confronto tra i documenti italiani ed il *Kitāb al-Minhāğ* emergono numerose informazioni riguardanti le varie operazioni che dovevano essere messe in atto dai mercanti italiani che giungevano in uno dei porti egiziani – il *Minhāğ* fa riferimento anche a Damietta e Tinnīs, oltre che ad Alessandria –, a partire dallo scarico delle navi fino al momento della partenza, dalla vendita dei prodotti importati all’acquisto di quelli offerti dal mercato egiziano: alla maggior parte di tali operazioni doveva corrispondere il pagamento di una precisa tassa al governo locale, o come remunerazione di un servizio ricevuto, o come semplice dazio doganale. Il sistema era piuttosto complesso, e la normativa prevista nel trattato di al-Maḥzūmī non trova sempre riscontro nei documenti italiani. Inoltre è probabile che nel corso del periodo ayyubide la prassi descritta nel *Minhāğ*, redatto durante il regno del fondatore della dinastia ed ancora basato sulla realtà dell’ultimo periodo fatimide, abbia subito decisive modifiche. Tuttavia esso permette di integrare e di chiarificare non pochi passaggi presenti nei trattati conclusi tra i Comuni italiani ed i sovrani ayyubidi, che lasciano intravedere quale fosse l’effettivo svolgimento delle attività commerciali dei mercanti italiani.

Al loro arrivo nelle coste egiziane, le navi dei mercanti dovevano essere ispezionate perché fosse compiuta una prima registrazione delle merci sulle quali sarebbero state in seguito calcolate le tasse: se ne trova cenno nel trattato pisano del 1173, che si preoccupa di censurare gli abusi che potevano essere commessi in questa occasione da parte dei funzionari della dogana<sup>294</sup>. Anche gli uomini dovevano essere sottoposti a controlli: in

---

<sup>293</sup> *DA*, XXIII/1, pp. 70-71.

<sup>294</sup> Nel documento si legge in effetti: «et quando facient rationem de navis eorum et de alia eorum causa, non debent eis superponere aliquid, nisi quod iustum est» (*DA* VII/2, p. 258). Anche il *Kitāb al-Minhāğ* fa riferimento all’ispezioni che doveva avere luogo sulle navi prima dello scarico delle merci (C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 252).

particolare, nel trattato del 1215 si stabiliva che due mercanti della comunità pisana – e nei decenni successivi tale funzione verrà assegnata al console della comunità – avessero il compito di riconoscere i propri concittadini tra coloro che sbarcavano ad Alessandria; questi dovevano poi prestare giuramento, dichiarandosi Pisani, per poter godere del salvacondotto e dei privilegi garantiti ai cittadini di Pisa<sup>295</sup>.

Le operazioni di scarico potevano avvenire sulle barche messe a disposizione dalle autorità del luogo, dietro corresponsione di un pagamento<sup>296</sup>. Gli Italiani, tuttavia, ottennero ben presto il permesso di effettuare tali operazioni con imbarcazioni proprie, come mostrano i documenti pisani e veneziani<sup>297</sup>. Le merci dovevano quindi essere depositate nei fondaci – dei quali si parlerà nello specifico nel prossimo paragrafo –, mentre coloro che ancora non disponevano di tale struttura – e nel primo periodo ayyubide questo era forse il caso dei Genovesi e dei Veneziani – dovevano usufruire dei locali del *Dār al-Mānak*, dove i mercanti stranieri alloggiavano e depositavano le proprie merci a pagamento<sup>298</sup>. Tuttavia, anche quando i Veneziani avevano a disposizione ad Alessandria almeno due fondaci, poteva accadere che essi si servissero dei magazzini della dogana: il trattato concluso con i Mamelucchi nel 1254 li esentava in questo caso dalla corresponsione dei relativi dazi<sup>299</sup>.

Durante la loro permanenza, i mercanti potevano chiedere che le navi fossero tratte a secco, probabilmente nel caso in cui il loro soggiorno si prolungasse più del solito: ne fa menzione il trattato con Saladino del 1173, che esentava i Pisani dal pagamento delle imposte che dovevano essere corrisposte per questo servizio<sup>300</sup>. Come si è già visto, lo stesso documento dispensava i Pisani anche dalla consegna di vele e timoni, pratica che tuttavia dovette essere attuata ancora nei decenni successivi<sup>301</sup>. Nuove tasse venivano

---

<sup>295</sup> In particolare, il capitolo del trattato recita: «et ciaschuna persona che venisse alla terra d’Alixandria, verranno mercanti pisani con mercantia, sieno due uomini mercanti conoscenti, et faccino fede che sia Pisano, giurerà proprio essere Pisano, che averà portate le mercantie insieme con quelli due, che sia Pisano, et passerà come Pisano» (DA, XXIV/2, pp. 286-287).

<sup>296</sup> Si trattava delle piccole imbarcazioni chiamate *ġarm*, come già annotava l’Amari (DA, p. 454 e p. 424). Secondo il *Kitāb al-Minhāġ* la tassa per usufruire di tale servizio corrispondeva ad 1 *dīnār* (C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 236).

<sup>297</sup> Pisa 1154; venezia menzione nel primo trattato conservato per intero, quello del 1238

<sup>298</sup> Vedi *infra*, p. 90-91.

<sup>299</sup> Nel trattato si legge in effetti: «Item, si ad uardianos doane fuerint quesiti magazeni per homines de Venecia ad ponendum mercimonia eis dare debeant sine aliquo datio» (TTh, II, p. 488).

<sup>300</sup> Nel trattato si registra che le tasse riscosse corrispondevano in particolare a «lib. II ad traendum navis, lib. II ad varandum, et lib. IIII per timones» (DA, VII/2, p. 259).

<sup>301</sup> Vedi *supra*, p. 16.

dunque percepite per la retribuzione dei guardiani che si occupavano di navi, vele e timoni requisiti, e merci. Nel trattato del 1173, i Pisani avanzavano delle recriminazioni relative ai funzionari e agli inservienti della dogana egiziana, i quali a loro detta «querebant tali costumi quod non solebant essere»<sup>302</sup>: tale accusa si riferiva in particolare ai guardiani ed ai servitori che si occupavano delle navi, ma nel documento vengono citati anche un *guardianus de duana*, degli altri non meglio identificati *circatores*, e i servi delle barche utilizzate per carico, scarico e trasporto delle merci. A tutti costoro era imposto di non far gravare sui mercanti pisani «nisi quod dixerunt antiqui mercatores christiani vel duna (*sic*) quod dixerit per fideles guarantitia»<sup>303</sup>. La somma di tutte le imposte poteva essere in effetti piuttosto onerosa, come ammetteva lo stesso Saladino – particolarmente benevolente nei confronti dei Pisani, che si erano impegnati a rifornirlo di materiali bellici – nel concedere loro l’esonero dalle tasse normalmente riscosse per trarre a terra le navi e rimetterle in mare<sup>304</sup>.

Il *Kitāb al-Minhāğ* chiarisce che in questa prima fase i mercanti stranieri dovevano essere accolti da particolari funzionari, i *simsār*, termine da cui deriva il nostro ‘sensale’: si trattava di agenti che avevano il compito di introdurre i nuovi arrivati alla situazione del commercio e dei prezzi nel Paese. Il Cahen specifica che essi non agivano in alcun modo da intermediari tra i mercanti stranieri e gli acquirenti del luogo nella vendita al dettaglio delle merci importate dall’estero: questa doveva essere anzi scoraggiata nel caso dei mercanti stranieri, che vendevano piuttosto all’ingrosso<sup>305</sup>. Secondo il trattato di al-Maḥzūmī, il *simsār* poteva avere invece un ruolo importante al momento del computo delle tasse, che venivano stabilite generalmente in seguito alla vendita, sulla base del prezzo delle merci<sup>306</sup>. Per la retribuzione dei *simsār* veniva addebitata ai mercanti una tassa apposita, detta *samsara*. Analogamente, esisteva un’imposta, la *tarğama*, relativa ai turcimanni, gli interpreti al servizio della dogana<sup>307</sup>: di questi funzionari fa menzione il trattato veneziano del 1254, il quale mostra come essi potessero intervenire in alcune

---

<sup>302</sup> *DA*, VII/2, p. 259.

<sup>303</sup> *DA*, VII/2, p. 258.

<sup>304</sup> Il sultano affermava in effetti che tali concessioni erano state accordate «propter quod nos sciebamur quod agrius esset, propter alia expensa quod faciebant» (*DA*, VII/2, p. 259).

<sup>305</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 239.

<sup>306</sup> *Ibid.*, p. 264.

<sup>307</sup> *Ibid.*, p. 238.

contese tra mercanti veneziani e saraceni<sup>308</sup>. Dallo stesso documento emerge che in alcuni casi i turcimanni dovettero ricoprire funzioni analoghe a quelle del *simsār*: nel documento si specifica che fino a quel momento la riscossione delle tasse era stata affidata al turcimanno, ma tale compito veniva ora revocato, per essere forse destinato al *simsār*<sup>309</sup>. Anche ad Aleppo, d'altra parte, l'*ammiraglio* della dogana posto al servizio dei Veneziani nel 1229 era verosimilmente un turcimanno<sup>310</sup>.

Per quanto riguarda la vendita della merce, come si è già detto più sopra alcuni dei prodotti centrali per le importazioni degli italiani erano sottratti al libero commercio poiché su di essi vigeva il monopolio statale. Si trattava di merci strategiche, come i materiali bellici, di cui il governo egiziano voleva garantirsi l'approvvigionamento, e che venivano dunque acquistate da un ufficio apposito, il *Matğar* ('Ufficio del Commercio'), istituito già in epoca fatimide<sup>311</sup>. Dai trattati pisani del XII secolo emerge che tale organo era predisposto all'acquisto dell'intero stock di materie soggette a monopolio che veniva importato dai mercanti, ai quali era peraltro fatto divieto di riportare fuori dal Paese tali merci: secondo il trattato stipulato con il califfo fatimide nel 1154, legno, ferro e pece sarebbero stati acquistati sulla base di tali regole, e pagati «sicuti valet in illa hora»<sup>312</sup>. Certamente, tuttavia, tale sistema poteva dare luogo ad abusi da parte della corte, che poteva compiere i propri acquisti attraverso il *Matğar* a prezzi imposti: nel 1173, in effetti, i Pisani lamentavano che «omnes quod curiam accipiebant, superfluum accipiebant; et minuabant mercatoribus, et merces eorum vilissime tenebant»<sup>313</sup>. Inoltre, ricordiamo comunque che gli acquisti del *Matğar* venivano finanziati per i due terzi con in allume e solo per un terzo in moneta. Per porre un argine a tali soprusi, il Saladino concesse ai mercanti pisani di essere informati in anticipo del prezzo stabilito sulle loro merci: ne venivano dunque presumibilmente messi a conoscenza dal *simsār* o dal turcimanno prima

---

<sup>308</sup> In particolare, nel trattato si fa riferimento ai casi in cui veniva versata una caparra come garanzia di un acquisto: «Item, si aliquis Venetus vel Sarracenus comparaverit aliquid unus ab altero, vel vendiderit unus alteri, quod dederit arram, sit firmum illud mercatum; et Turcimannus sit iudex inter venditionem et comparationem, et facere debeat legaliter» (TTh, II, p. 485).

<sup>309</sup> Il capitolo del trattato recita: «Item Trucimani duane non debeant tollere aliquid de mercimoniis, que intrant in doanam, quia tullimus appaltum desuper Trucimannis de doana. Et Mirus et Sabadoanus precipere debeant Sansarijs, ut faciant servitia hominibus Venecie» (TTh, II, p. 488).

<sup>310</sup> Vedi *supra*, p. 60.

<sup>311</sup> Su tale ufficio, di cui parlano, oltre al *Kitāb al-Minhāğ*, anche Ibn al-Mammātī e al-Nābulusī, si veda C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., pp. 257-262. Sulle origini di tale istituzione si veda H. M. RABIE, *The financial system of Egypt. A. H. 564-741 / A. D. 1169-1341*, London, 1972, p. 92.

<sup>312</sup> *DA*, II/2, p. 243.

<sup>313</sup> *DA*, VII/2, p. 259.

di scaricare le navi, e potevano decidere se rimanere nel Paese o navigare verso una nuova meta – ciò che avrebbe concesso loro un certo margine di trattazione. È probabile, poi, che nel corso del XIII secolo tale sistema fosse stato parzialmente superato, dal momento che nel trattato pisano del 1215 è presente una clausola in base alla quale i mercanti toscani non dovevano essere obbligati a vendere le proprie merci né ad acquistare «del allume e de altro avere»<sup>314</sup>.

Dal momento che si desiderava incoraggiare l'importazione dei prodotti sottoposti al monopolio statale, le tasse percepite su di essi erano sensibilmente inferiori rispetto a quelle che gravavano sulle altre merci: nel trattato di al-Maḥzūmī i beni che venivano ceduti al *Matḡar* erano soggetti ad una tassazione corrispondente a circa il 12% del valore<sup>315</sup>: tale cifra trova conferma in una delle lettere inviate dalla cancelleria fatimide alle autorità pisane nel 1154<sup>316</sup>. Per i Pisani, tuttavia, le tasse riscosse sulle importazioni di ferro, legno e pece furono successivamente diminuite dal Saladino, il quale – particolarmente interessato a tali prodotti, come si è già più volte sottolineato – abbassò tali imposte al 10%<sup>317</sup>. Allo stesso modo, anche i dazi che gravavano sulle importazioni di metalli preziosi dovettero restare intorno al 10% in Egitto<sup>318</sup>, mentre nel principato di Aleppo i Veneziani dovevano corrispondere una tassa del 6% sugli acquisti effettuati in lingotti e del 5% se invece decidevano di vendere il metallo alla Zecca per farvi coniare moneta<sup>319</sup>. Come si è già accennato, infine, il pagamento delle tasse sui metalli preziosi poteva in alcuni casi essere posticipato al momento dell'uscita dal territorio ayyubide, dopo che i mercanti se ne erano serviti per compiere i propri acquisti<sup>320</sup>.

Quanto alle merci che non erano soggette al monopolio statale, esse dovevano essere

---

<sup>314</sup> *DA*, XXIV/2, p. 286. Similmente, uno dei capitoli del trattato veneziano del 1238 – ribadito in quello del 1254 – stabilisce che «nullus debeat eis dare aliqua mercimonia per fortium» (TTh, II, p. 341).

<sup>315</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 260.

<sup>316</sup> Anche se non si specifica se si trattasse di tasse imposte su particolari tipi di merce, nel documento si legge: «proclamationem fecistis de besanciis de duana de hoc quod vendebatis, quia ordinati accipiebant a vobis duodecim ex omni centenario besancios» (*DA*, III/2, p. 248).

<sup>317</sup> Più precisamente la tassa su legno, ferro e pece era fissata a «lib. X pro centenario, et grana XX pro centenario» (*DA*, VII/2, p. 258), dove per libbre si dovrebbe intendere *dīnār* e per grani *habba*, per cui la percentuale dovrebbe corrispondere al 10, 27% (J. M- MOUTON, S. JEHEL, *Saladin et les Pisans* cit., p. 352). Nel documento si afferma che precedentemente tale imposta corrispondeva al 19% del valore delle importazioni, laddove, come si è visto, essa doveva corrispondere 12%: secondo il Cahen si avrebbe qui «seulement confirmation d'un tarif différentiel qui ne devait pas auparavant avoir une suffisante garantie» (C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 261).

<sup>318</sup> Lo testimonia il trattato del 1215 (*DA*, XXIV/2, p. 285 e XXV/2 p. 288).

<sup>319</sup> Così veniva stabilito nel trattato del 1207/1208 (TTh, II, p. 65).

<sup>320</sup> Tale concessione era stata accordata ai Pisani dal Saladino nel 1173 (*DA*, VII/2, p. 260).

vendute prevalentemente all'ingrosso nel corso di un'asta pubblica: nel *Kitāb al-Minhāġ* essa viene indicata col termine *ḥalqa*, 'cerchio', che si trova traslitterato nei documenti italiani come *calca* o *calliga*. Essa era organizzata da funzionari dello Stato e doveva avere generalmente luogo nella stessa struttura in cui i mercanti erano alloggiati e depositavano le proprie merci, vale a dire il *Dār al-Mānak* o il fondaco<sup>321</sup>. La partecipazione all'asta pubblica produceva dei costi per i mercanti italiani: anche in questo caso essi venivano tassati al fine di retribuire il nutrito personale coinvolto nell'organizzazione dell'asta. Tra gli altri, nell'opera di al-Maḥzūmī vengono citati il banditore, il pesatore, i magazzinieri, gli addetti alle merci, gli ispettori, i guardiani, gli addetti ai sigilli, e i banditori che dichiaravano terminata la vendita<sup>322</sup>. Tra le varie operazioni che tale lista lascia intravedere, quella della pesatura delle merci costituiva evidentemente un momento piuttosto delicato – specialmente se si considera la complessità del sistema di pesi e misure che caratterizzava non solo l'Europa ma anche il mondo arabo medievale<sup>323</sup> – e poteva dare luogo a soprusi e recriminazioni: nel 1173 i Pisani chiesero e ottennero di poter collocare una propria bilancia all'interno del fondaco, alla quale doveva essere riconosciuto valore ufficiale da parte delle autorità locali<sup>324</sup>.

Mentre, come si è detto, i prezzi delle merci acquistate dal *Matġar* erano stabiliti dallo Stato, quelli delle merci che venivano vendute all'incanto dipendevano in parte dai listini semi-ufficiali dei *simsār*<sup>325</sup>, ed in parte dall'andamento dell'asta. Le fluttuazioni dei prezzi che potevano verificarsi dovevano avere determinato la richiesta di partecipare all'asta in base all'ordine di arrivo delle navi, accordata ai Pisani dal Saladino nel 1173<sup>326</sup>. Nella stessa occasione veniva stabilito che i mercanti pisani ricevessero le somme corrispondenti alle vendite realizzate nel corso dell'asta in un giorno prefissato, vale a

---

<sup>321</sup> Segnaliamo tuttavia che nei trattati veneziani del 1238 e del 1254 si parla dell'asta che aveva luogo «in doana» (TTh, II, p. 338 e p. 485).

<sup>322</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 242.

<sup>323</sup> Il *Kitāb al-Minhāġ* offre un panorama piuttosto completo dei principali pesi in vigore nel mondo arabo (*Ibid.*, pp. 273-278).

<sup>324</sup> Secondo lo Jacoby essa sarebbe stata utilizzata per gli affari conclusi tra mercanti della comunità pisana (D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 78). Tuttavia, il trattato sembra riconoscere ai Pisani la possibilità di verificare con la propria bilancia il peso delle merci acquistate, indipendentemente dalla nazionalità o dalla religione del venditore: «Et si ille emunt in aliquam partem aliquam rem, et ad sua statera minuit aliquid; precepta mea ita est ut omnia restaurantur et iusticiam firmissimam habeantur» (*DA*, VII/2, p. 259). Nella stessa occasione i Pisani avevano altresì protestato poiché i pesi utilizzati nella vendita delle loro merci sarebbero stati contraffatti: «Et de hoc quod illi me preces fecerunt, de cantaru qui erat superfluum, ego donavi eos propter preces messatico» (*DA*, VII/2, p. 258).

<sup>325</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 252.

<sup>326</sup> *DA*, VII/2, p. 259.

dire il sabato: gli acquirenti, infatti, versavano la somma dovuta non direttamente ai venditori ma al fisco, il quale la trasferiva ai mercanti dopo averne detratto una parte delle tasse<sup>327</sup>. Come si è già accennato, i mercanti stranieri si dovevano occupare prevalentemente della vendita all'ingrosso, mentre la redistribuzione delle merci nel Paese doveva essere controllata da mercanti locali: secondo il Cahen si sarebbe trattato per lo più di cristiani copti o ebrei, i quali avrebbero goduto di un canale privilegiato di collegamento con gli Italiani<sup>328</sup>. Poteva accadere che alcuni di costoro riportassero la merce acquistata agli Italiani danneggiata o sminuita nel valore: in seguito alle richieste dei Pisani di mettere fine a tali ingiustizie, il Saladino ordinò ai suoi ufficiali di fare sì che le merci fossero vendute ad altri mercanti, ciò che mostra come a quest'epoca il ruolo del governo nei commerci degli italiani fosse decisivo<sup>329</sup>. Si potrebbe tuttavia supporre che nel corso del XIII secolo tale sistema fosse stato parzialmente superato, e che ai mercanti italiani fosse stato concesso di realizzare delle vendite libere, almeno fino ad un certo grado: nei trattati veneziani del 1238 e del 1254, i capitoli dedicati allo svolgimento dell'asta stabiliscono in effetti che, al termine delle operazioni, i mercanti che non volessero finalizzare le vendite realizzate potevano decidere di conservare le proprie merci per condurle *ad vendendum in civitate*, o per rivenderle ad altri *mercatores Sarraceni*<sup>330</sup>.

Il pagamento delle imposte sulle importazioni avveniva generalmente dopo la conclusione delle vendite. L'ufficio che si occupava della riscossione delle tasse corrisposte dai mercanti stranieri era il *Hums*, termine che fa riferimento al fatto che tali diritti dovevano rappresentare circa 'un quinto' del valore totale delle importazioni, in

---

<sup>327</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 254.

<sup>328</sup> *Ibid.*, pp. 266-267.

<sup>329</sup> Nel documento si legge in effetti: «Et fecerunt clamorem de mercibus eorum quod mercatores emebant ab illi, quod ante videbant et portabant ad domos eorum et postea reducebant, aliquando faciebant ut damnum haberet, aliquando ut mercibus eorum minuassent de pretio, ista daciunt post habent guardata et viduta; et sic faciunt iste biscose. Quando nos audivimus eorum clamorem, et nos fecimus precepta ad baiuli nostri, ut mercibus mercatoribus vendidisset, alialis (sic) hominibus et ad talis hominibus ut tortum non haberet» (DA, VII/2, p. 259).

<sup>330</sup> Nel trattato del 1238, in particolare, si stabiliva: «De hoc, quod petierunt super facto mercimoniarum, que incantantur in doana, quando finitur incantatio, si dominus vult dimittere in doana, vel accipere supra se ad vendendum in civitate, habeat potestatem vendendi» (TTh, II, p. 338). In quello del 1254 si specifica meglio: «Quando mercimonia Venetorum incantaverint in doana, et fuerit completa illa incantatio, si mercator super se accipere voluerit mercimonia illa, possit habere ipsa mercimonia super se per tantum, quantum ipse incantaverit; et postea habeat potestatem ipsa mercimonia portandi in fontica sua. [...] Et quodsi mercatores Sarraceni voluerint de illis mercimonijis emere, que super se tenuerit, nullus possit eis contradicere ad emendum» (TTh, II, p. 485).

base al principio teorico per il quale le tasse imposte agli stranieri dovevano corrispondere al doppio della decima normalmente prelevata ai musulmani<sup>331</sup>. L'insieme di tutte tasse imposte ai mercanti italiani doveva essere suddiviso principalmente in due gruppi, chiamati *qūf* e *'arṣa*<sup>332</sup>, ai quali si fa frequentemente riferimento nei documenti italiani, dove compaiono come *tariffa* e *carati*, *gufo* e *arso*, o ancora *cuffo* e *arso*: sotto questi due termini venivano raggruppate tasse estremamente diverse tra loro, che riguardavano la maggior parte dei servizi elencati più sopra<sup>333</sup>. Il totale doveva corrispondere a circa il 19% del valore della merce venduta, di cui circa il 15% rappresentava il *qūf* ed il resto la *'arṣa*. Durante il periodo ayyubide, tuttavia, i mercanti italiani, grazie alle negoziazioni degli ambasciatori inviati presso le corti egiziane e siriane, ottennero consistenti sgravi fiscali, ed il sistema di computo delle tasse dovette subire delle sostanziali modifiche. Nei trattati del XIII secolo, Pisani e Veneziani risultano essere dispensati dal pagamento delle imposte che confluivano nel *qūf* e nella *'arṣa*<sup>334</sup>: in compenso, nel trattato stipulato con al-Malik al-ʿĀdil nel 1215, si stabiliva che i mercanti pisani avrebbero dovuto pagare una gabella sulle merci del 16%<sup>335</sup>. Quanto alle tasse sulle esportazioni, secondo il *Kitāb al-Minhāḡ* esse erano calcolate in modo diverso rispetto a quelle sulle merci ingresso nel Paese: mentre queste ultime dovevano essere uniformemente stabilite *ad valorem*, i prodotti acquistati erano tassati in modo differente a seconda della loro natura. In generale, il Cahen ha sottolineato come il governo tendesse a favorire le importazioni e sfavorire le esportazioni, poiché «la crainte dominante n'est pas l'obstruction du marché, mais l'insuffisance des disponibilités»<sup>336</sup>.

Come si è già accennato, nel principato di Aleppo i Veneziani erano sottoposti ad una tassazione più lieve rispetto a quella egiziana. Inoltre, anche qui essi furono in grado di negoziare condizioni sempre migliori: se nel trattato del 1207/1208 veniva stabilito che

<sup>331</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 243.

<sup>332</sup> Su queste tasse si veda in particolare *ibid.*, pp. 246-251 e H. M. RABIE, *The financial system of Egypt* cit., pp. 89-91.

<sup>333</sup> Il *qūf* comprendeva tra l'altro i salari di alcuni agenti della dogana, la tassa per il *Dār al-Mānak* e quella per lo scriba; quanto alla *'arṣa*, non è chiaro se consistesse solo nel salario del *ḡahbaḡ* – funzionario che si occupava del computo delle tasse – o se comprendesse anche altri servizi (C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., pp. 246-251).

<sup>334</sup> I Pisani grazie al trattato del 1215 (*DA*, XXIV/2 e XXV/2, p. 286 e p. 289) ed i Veneziani certamente con i trattati del 1238 e del 1254 (TTh, II, p. 339 e p. 484), mentre i documenti del 1208 fanno riferimento a *cuffo* ed *arso* senza che si possa comprendere quali provvedimenti fossero stati presi a riguardo (si afferma per esempio: «precepimus de Cuffo et Arso, sic observari debeat sicut statuimus», TTh, II, p. 187).

<sup>335</sup> *DA*, XXIV/2 e XXV/2, p. 285 e p. 288.

<sup>336</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 266.



si doveva corrispondere alla dogana di Aleppo una tassa del 12% sulle merci vendute e acquistate, nel 1225 tale percentuale veniva dimezzata<sup>337</sup>. Quattro anni dopo veniva poi stabilito che le merci invendute non sarebbero state sottoposte nuovamente a tassazione all'uscita dal Paese<sup>338</sup>. A Laodicea le tasse sulle vendite e gli acquisti erano state ridotte dall'8% al 3% nel 1225<sup>339</sup>. Le merci in transito nel territorio siriano, infine, erano sottoposte a vari pedaggi. Anche in questo caso si registra un sensibile abbassamento dei dazi nel corso della prima metà del XIII secolo: ad Aleppo, per esempio, la tassa percepita *ala porta* sul carico di cotone passa dai 17 *dirham* del 1207/1208 ai 4 *dirham* del 1229<sup>340</sup>; a Şahyūn i pedaggi che gravavano su cotone e pepe verranno abbassati nel 1225 e ancora nel 1229. In quest'ultimo anno, inoltre, verrà stabilita una differenza tra la soma di cammello e la soma di asino: la seconda, più piccola, era sottoposta ad una tassazione notevolmente inferiore rispetto alla prima<sup>341</sup>.

Esistevano, infine, un certo numero di tasse che i mercanti dovevano corrispondere per il soddisfacimento delle esigenze personali, quali l'alloggio, l'igiene e l'alimentazione. Non è del tutto chiaro a quale regime fiscale fossero sottoposti i fondaci, dal momento che nel *Kitāb al-Minhāġ* non se ne trova menzione. Tuttavia, l'utilizzo delle strutture che venivano messe a disposizione dei mercanti doveva dare luogo al pagamento di un'imposta, almeno fino a che non fosse sopraggiunta un'esenzione da parte del sultano: per servirsi del bagno, per esempio, si dovevano corrispondere almeno in un primo tempo determinati dazi alla dogana<sup>342</sup>; anche la sepoltura dei morti nella chiesa poteva dare luogo al pagamento di un'imposta al governo<sup>343</sup>; infine, una tassa tipicamente imposta alle comunità di mercanti cristiani era quella sull'importazione del vino, che compare nei documenti a partire dal XIII secolo, e la cui collezione, secondo lo Jacoby,

---

<sup>337</sup> TTh, II, p. 65 e p. 257.

<sup>338</sup> Tale è l'interpretazione di A. M. EDDÉ, «Les relations commerciales» cit., p. 180, basata sul fatto che il documento opera una differenza tra le tasse percepite sulle merci vendute ed acquistate, e quelle «*quas secum de Venecia duxerint*» (TTh, II, p. 275)

<sup>339</sup> TTh, II, p. 258.

<sup>340</sup> TTh, II, p. 65 e p. 275.

<sup>341</sup> TTh, II, p. 259 e p. 273.

<sup>342</sup> I Veneziani ne sono esplicitamente esentati nel trattato del 1254 (TTh, II, p. 487). I Pisani, invece, sin dalla prima concessione del bagno nel 1173, potevano usufruirne a spese della dogana (*DA*, VII/2, p. 258).

<sup>343</sup> Nel trattato concluso con i Pisani nel 1215, al-ʿĀdil I stabiliva tra l'altro: «e non paghino niente per li suoi morti, che morissono in terra del soldano, et possino seppelligli nella sua chiesa» (*DA*, XXIV/2, p. 287); allo stesso modo, nel 1238 al-ʿĀdil II concedeva ai Veneziani di poter seppellire i propri morti «*sine aliqua contrarietate vel datio*» (TTh, II, p. 338).

da un certo momento in poi sarebbe stata demandata ai *fundicarii*<sup>344</sup>.

### 3. Il sistema del fondaco.

Il forte controllo esercitato dallo Stato sugli scambi, che, come si è visto nel precedente paragrafo, dovette caratterizzare specialmente in una prima fase le attività degli Italiani nei territori ayyubidi, è tipico dei commerci che si svolgevano in quelli che l'antropologia economica ha definito *ports of trade* o *gateway communities*: spazi neutrali, in cui era consentito ai mercanti stranieri effettuare scambi commerciali sotto il diretto controllo dell'autorità politica<sup>345</sup>. In un articolo comparso nel 1949, il Lopez metteva in evidenza in effetti come per gran parte del periodo medievale l'attività dei mercanti stranieri fosse sottoposta a rigide restrizioni da parte dei governi del Mediterraneo, che per motivi di sicurezza si preoccupavano di limitarla nello spazio e nel tempo<sup>346</sup>. Per assolvere tali esigenze di controllo e segregazione dei mercanti stranieri, ed allo stesso tempo per garantire loro i servizi di alloggio e deposito merci di cui avevano necessità, il ristretto numero di località alle quali essi potevano avere accesso si dotavano di strutture che fungevano insieme da albergo, magazzino, dogana e mercato<sup>347</sup>: era in luoghi di questo tipo che si svolgevano anche i traffici degli italiani nei territori ayyubidi.

A partire almeno dall'XI secolo, in Egitto, la struttura che assolveva le funzioni elencate più sopra era il *Dār al-Mānak*<sup>348</sup>: qui dovevano risiedere i mercanti stranieri, o meglio quelli che, provenendo dai territori del cosiddetto *Dār al-Ḥarb* ('Casa della guerra') – termine con il quale si indicava tutto ciò che non faceva parte del *Dār al-Islām*

---

<sup>344</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 83.

<sup>345</sup> Sui *ports of trade* veda, per esempio, K. POLANYI, «Ports of Trade in Early Societies», in *The Journal of Economic History*, vol. 23, n. 1 (1963), pp. 30-45.

<sup>346</sup> R. S. LOPEZ, «Du marché temporaire à la colonie permanente. L'évolution de la politique commerciale au Moyen Âge», in *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 4<sup>e</sup> année, n. 4 (1949), pp. 389-405.

<sup>347</sup> Tali strutture sono tipiche dei luoghi in cui avveniva il commercio tra aree culturali diverse, come è stato recentemente messo in evidenza da P. CURTIN, *Cross-Cultural Trade in World History*, Cambridge, 1984, p. 78.

<sup>348</sup> A. L. UDOVITCH, «Merchants and *amirs*: Government and Trade in Eleventh Century Egypt», in *Asian and African Studies*, 22 (1988), p. 56, 58-59 e 68-70; C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., pp. 236-239; D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit. p. 77.

–, si configuravano per ciò stesso come potenziali nemici. All'interno del *Dār al-Mānak*, si creava dunque quel recinto di neutralità, caratteristico dei *ports of trade*, che consentiva ai mercanti stranieri di svolgere in condizioni di sicurezza i propri commerci, e permetteva allo stesso tempo al governo locale di esercitare il proprio controllo sulle persone, di regolamentarne le attività commerciali e di sottoporle alla dovuta tassazione. Tale struttura era in effetti controllata direttamente dallo Stato, che ne affidava l'amministrazione ad un *wakīl al-tuġġār* ('rappresentante dei mercanti'), funzionario semiufficiale dotato di compiti di natura economica e fiscale<sup>349</sup>. I mercanti stranieri potevano risiedere nel *Dār al-Mānak* per un periodo di tempo limitato alla durata dei propri traffici: tale istituto era in effetti del tutto simile al *mitaton* bizantino, nel quale i mercanti stranieri potevano soggiornare per un massimo di tre mesi<sup>350</sup>.

Nello stesso periodo, i mercanti che gestivano i commerci a lunga distanza all'interno del mondo arabo usufruivano di un'altra istituzione, il *funduq*<sup>351</sup>: esso traeva le sue origini dal *pandocheion* greco, diffuso nel Mediterraneo già in epoca classica, ma a differenza di quest'ultimo – che era piuttosto un ostello per i viaggiatori, indipendentemente dal loro coinvolgimento nei traffici – il *funduq* si dovette specializzare su funzioni di carattere prettamente commerciale e fiscale. Nel mondo arabo in effetti, tali istituzioni, che avevano conservato anche la funzione originale di albergo, furono sfruttate dallo Stato per assicurare l'approvvigionamento e la redistribuzione di determinate risorse, e per riscuotere le imposte sui prodotti che vi venivano commerciati e sui servizi di cui i mercanti usufruivano. I *funduq* erano in effetti affidati a degli agenti statali, i *funduqānī*, incaricati di occuparsi della collezione delle tasse, come anche della pesatura e dell'ispezione delle merci<sup>352</sup>. Rispetto al *Dār al-Mānak*, il controllo statale esercitato sulle persone doveva essere più lieve nel caso dei *funduq*: non vi era apparentemente obbligatorietà di residenza, e la scelta di alloggiare in tali strutture dipendeva piuttosto dalla volontà dei mercanti<sup>353</sup>.

---

<sup>349</sup> Sulle funzioni del *wakīl al-tuġġār* si veda S. D. GOITEIN, *A Mediterranean Society* cit., vol. I, pp. 186-192. Vedi *infra*, pp. 100-101.

<sup>350</sup> D. JACOBY, *Migrations familiales et stratégies commerciales vénitiennes aux XII<sup>e</sup> e XIII<sup>e</sup> siècles*, in *Migrations et diasporas méditerranéens (X<sup>e</sup> – XV<sup>e</sup> siècles)*, a cura di M. Balard e A. Ducellier, Paris, 2002, p. 357.

<sup>351</sup> Su *pandocheion*, *funduq* e *fondaco* si veda O. R. CONSTABLE, *Housing the Stranger in the Mediterranean World. Lodging, Trade, and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages*, Cambridge, 2003.

<sup>352</sup> *Ibid.*, p. 79.

<sup>353</sup> *Ibid.*, p. 105.

Olivia R. Constable, nel suo recente lavoro dedicato a tale istituzione, ha sostenuto che l'arrivo di mercanti italiani sempre più numerosi nel mondo arabo «forced changes to the original institution and the evolution of the *fondaco*»<sup>354</sup> – laddove per *fondaco* la studiosa intende l'istituzione che, a partire dal XII secolo, venne dedicata specificatamente ai mercanti europei che operavano nel mondo arabo, e che assunse dunque caratteristiche differenti rispetto al *funduq*, da cui pure traeva evidentemente origine. La Constable, nella sua approfondita opera, ha forse mancato di mettere in evidenza il ruolo giocato dalle istituzioni dei Comuni italiani in tale evoluzione: dovette infatti essere soprattutto grazie alla capacità di negoziazione degli ambasciatori italiani, consapevoli della forza contrattuale che derivava loro dal ruolo svolto dai propri concittadini nell'approvvigionamento di materie prime strategiche per il governo egiziano, che consentì ai mercanti dei comuni italiani di godere di privilegi fino ad allora riservati a quelli del *Dār al-Islām*.

Certamente le esigenze di controllo dei mercanti europei continuavano ad essere sentite in maniera pressante da parte del governo, ed ancor più in un periodo come quello ayyubide caratterizzato da continui scontri sul fronte siriano: in questo senso il *funduq* dovette essere riadattato per accogliere i cristiani d'Europa, dando origine al sistema del fondaco. Cionondimeno, quest'ultimo dovette rappresentare un'evoluzione rispetto alla fase precedente, durante la quale i mercanti dei Comuni italiani dovevano risiedere insieme agli altri *Rūm* all'interno del *Dār al-Mānak*. Oltre al vantaggio di essere alloggiati insieme ai propri concittadini – sebbene in un primo momento l'esclusività del fondaco non fosse garantita, ciò che peraltro era valido anche per i *funduq* –, è verosimile che il regime fiscale al quale il fondaco era sottoposto fosse sensibilmente differente rispetto a quello del *Dār al-Mānak*, e forse più vantaggioso per i mercanti italiani: nel *Minhāğ* di al-Maḥzūmī, tuttavia, non si fa alcun riferimento ai fondaci destinati agli stranieri, probabilmente perché negli anni in cui fu redatto essi costituivano ancora un'eccezione, e non un sistema consolidato<sup>355</sup>.

Come si è visto nella prima parte del presente lavoro, a partire dalla seconda metà del XII secolo i mercanti dei Comuni di Pisa, Genova e Venezia che si recavano ad Alessandria ebbero a propria disposizione un fondaco nel quale alloggiare insieme ai

---

<sup>354</sup> *Ibid.*, p. 8.

<sup>355</sup> Il Cahen ipotizza anche che per 'fondaco' si potesse anche intendere un locale del *Dār al-Mānak*, ma ciò sembra improbabile vista la precisa connotazione che doveva avere il termine (C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 237).

propri concittadini, depositare le merci importate, e accumulare successivamente quelle acquistate in Egitto prima della partenza. I Pisani ne possedevano uno già prima del 1153, e per un certo periodo poterono usufruire di un secondo situato al Cairo: quest'ultimo costituisce l'unico esempio di fondaco concesso a europei nella capitale egiziana di cui si è a conoscenza. I Genovesi ed i Veneziani ottennero il medesimo privilegio ad Alessandria nel corso primo periodo ayyubide: il fondaco veneziano è attestato già nel 1173, mentre quello dei Genovesi fu concesso prima del 1200. Durante il XIII secolo, poi, i Veneziani ne ottennero un secondo ad Alessandria, mentre ai Pisani ne fu concesso uno a anche Damietta. Nel principato aleppino, infine, ai Veneziani furono concessi tre fondaci, ad Aleppo, Laodicea e sul ponte *Ġisr al-šugr*, nel corso della prima metà del XIII secolo.

Specialmente durante la prima fase della loro esistenza, i fondaci italiani dovettero essere sottoposti al rigido controllo dell'autorità locale. Dalla documentazione emerge che essi rimanevano proprietà dello Stato, il quale, fino a tutto il periodo ayyubide, si occupava della manutenzione dei locali: tra i documenti pisani, si è conservato tra l'altro un decreto sultaniale emanato all'indirizzo del Qādī di Alessandria, affinché procedesse alla restaurazione del fondaco pisano della città<sup>356</sup>. Il fondaco continuava inoltre ad assolvere le esigenze di segregazione dei mercanti stranieri: la residenza vi doveva essere obbligatoria, ed il locale doveva rimanere chiuso durante la notte e nel giorno della preghiera<sup>357</sup>. Sotto alcuni punti di vista, tuttavia, le città italiane furono capaci di conquistarsi un certo grado di autonomia all'interno del fondaco nel corso del periodo ayyubide. In primo luogo, con la concessione del fondaco dovette progressivamente venire meno il limite temporale imposto al soggiorno dei mercanti nel *Dār al-Mānak*. Inoltre, gli Italiani ottennero ben presto il privilegio dell'utilizzo esclusivo del proprio fondaco, nel quale per un certo periodo lo Stato aveva evidentemente potuto decidere di far alloggiare persone di altra nazionalità<sup>358</sup>. Infine, mentre in un primo momento il

---

<sup>356</sup> *DA*, XXVI/2, p. 290. Il documento non è datato, ma secondo S. M. STERN, *Documents from Islamic Chanceries*, Oxford, 1965, p. 31, sarebbe riferibile al regno di al-'Ādil I. Che lo Stato si occupasse della restaurazione dei fondaci italiani durante tutto il periodo ayyubide lo mostrano, per esempio, il documento pisano del 1208 – con il quale le istituzioni di Pisa ordinavano all'ambasciatore Marzucco Teperti di avanzare richieste «ut ecclesia suprascripta et fundicus, si lesa vel devastata sint in aliquo, rex reaptari et restaurari faciat» (*DA*, XX/2, p. 281) – ed i trattati veneziani del 1238 e del 1254 – i quali, a proposito dei due fondaci veneziani di Alessandria stabiliscono rispettivamente: «curia debet aptare et preparare secundum usum et mores» (TTh, II, p. 338) e «doana bene debeat conciare et aptare, ut Veneti bene habitare possint intus et sua mercimonia» (TTh, II, p. 486).

<sup>357</sup> Ancora il documento veneziano del 1254 ribadiva tale ordinanza (TTh, II, p. 486).

<sup>358</sup> I Pisani ottennero tale privilegio con il trattato del 1215 (*DA*, XXIV, p. 285 e XXV, p. 288), mentre per i Veneziani esso è esplicitato solo nel trattato del 1254 (TTh, II, p. 486): tuttavia pare plausibile che fosse

fondaco doveva essere gestito da un funzionario del governo locale, esattamente come i *funduq*, a partire dal XIII secolo la sua amministrazione fu affidata ad un *guardiano del fondaco*, o *fundacarius*, appartenente alla comunità dei mercanti<sup>359</sup>. A costui vennero demandati compiti, quali la gestione dell'apertura e della chiusura delle porte o la collezione delle tasse, che prima spettavano a funzionari locali, con evidenti vantaggi per i mercanti stranieri. Tali funzioni dovettero essere successivamente assorbite dalla figura del console, al quale nel frattempo erano stati riconosciuti poteri di natura giuridica: mentre il *fundacarius* rimaneva un mero esecutore delle disposizioni delle autorità locali, al console verrà riconosciuta anche una certa autonomia decisionale nella gestione e nell'amministrazione del fondaco.

L'evoluzione del sistema del fondaco segue dunque, in un certo qual modo, le linee guida tracciate dal Lopez nell'articolo citato all'inizio del paragrafo, con il quale il grande storico dell'economia delineava la nascita delle colonie italiane nel Mediterraneo medievale: i limiti spaziali e temporali posti al soggiorno dei mercanti vengono in una certa misura superati, e questi ultimi conquistano un grado sempre maggiore di autonomia, mentre lo Stato tende a cedere alcune delle sue prerogative. I governanti ayyubidi, tuttavia, dovettero conservarsi ampi margini di intervento: il fondaco, d'altra parte, non fu mai ceduto in proprietà ai mercanti italiani, ma continuò a configurarsi come una concessione temporanea, che in quanto tale poteva essere revocata in qualsiasi momento. Lo Jacoby ha sottolineato a proposito come, fino a tutto il Duecento, non sia possibile parlare di vere e proprie colonie italiane in Egitto, dato il forte controllo che le autorità locali continuarono ad esercitare su uomini e merci<sup>360</sup>, e la Constable, per descrivere la rete di postazioni commerciali, basata proprio sui fondaci, che i mercanti italiani seppero creare nel Mediterraneo, ha coniato l'espressione di «colonies before colonialism»<sup>361</sup>.

Certamente, nell'Oriente crociato le comunità italiane ottennero dai principi franchi

---

già stato concesso precedentemente, forse nel trattato non conservato che dovette essere concluso con al Malik al-Kāmil.

<sup>359</sup> Quello pisano è attestato per la prima volta nel trattato del 1215 (*DA*, XXV, p. 289). Ai Veneziani, quando nel 1208 venne istituito il secondo fondaco di Alessandria, si stabiliva anche «et habeant potestatem mittendi in eo custodes, quos voluerint» (*TTh*, II, p. 189). I due *fundacarii* compaiono invece nel trattato del 1238 (*TTh*, II, p. 338).

<sup>360</sup> È la tesi sostenuta in D. JACOBY, *Les Italiens Égypte* cit.

<sup>361</sup> O. R. CONSTABLE, *Housing the Stranger* cit., pp. 107 ss.

concessioni decisamente più importanti, giungendo a controllare in modo diretto non solamente i fondaci ma anche interi quartieri cittadini. Come ha sottolineato l'Abulafia<sup>362</sup>, ciò fu dovuto essenzialmente al fatto che, di fronte ai principi della Siria crociata, gli Italiani erano dotati di una maggiore forza di contrattazione che derivava dai decisivi aiuti militari e navali prestati a partire dalle prime spedizioni in Terrasanta. Inoltre, il ruolo economico svolto nel Levante franco era sottoposto a minori restrizioni rispetto a quello esercitato in Egitto: i continui interventi papali per mettere fine al commercio dei materiali bellici coi Saraceni, durante alcuni periodi recepiti ed attuati dalle istituzioni comunali, sebbene potessero in parte essere elusi, dovettero porre dei limiti al commercio italiano nei territori arabi. Di conseguenza, anche la possibilità di negoziare condizioni favorevoli per i propri mercanti risultava nettamente inferiore di fronte ai governanti ayyubidi che nella Siria crociata. Tuttavia, l'impegno profuso dai comuni italiani per ottenere, attraverso la diplomazia, nuove concessioni e più ampi margini di autonomia per i propri mercanti non restò senza risultati.

---

<sup>362</sup> D. ABULAFIA, «The Role of Trade» cit., p. 10.

## Capitolo V

### VITA QUOTIDIANA

#### 1. L'evoluzione delle comunità italiane del Levante arabo.

Nel corso del periodo ayyubide le comunità italiane presenti nelle città del Medio Oriente arabo furono interessate da una duplice evoluzione, che riguardò da una parte la loro composizione e dall'altra la loro organizzazione. A partire dall'inizio del XIII secolo, le fonti lasciano in effetti intravedere un sensibile incremento del numero di mercanti italiani presenti nell'Egitto ayyubide, legato in parte al prolungamento del loro soggiorno nei territori del regno. Questo fenomeno fu accompagnato dal progressivo strutturarsi delle comunità che occupavano i fondaci italiani di Alessandria e Damietta – e lo stesso processo venne realizzato dai Veneziani presenti nel principato di Aleppo –, le quali si dotarono di personale amministrativo, giudiziario e religioso, conseguendo così una forma seppur parziale di autonomia dalle autorità locali.

Fino all'inizio del XIII secolo, le comunità italiane del Levante arabo si dovettero comporre esclusivamente di mercanti che trascorrevano in territorio straniero un periodo di tempo limitato a pochi mesi, nell'ambito di viaggi di durata stagionale, durante i quali venivano conclusi gli affari commerciali concordati con i soci prima della partenza. Il veneziano Romano Mairano, che compì ripetuti viaggi di breve durata alla volta di Alessandria tra gli anni '60 e '80 del XII secolo, offre un chiaro esempio di tali dinamiche. Nello spazio di pochi mesi, tra il luglio del 1167 ed il febbraio dell'anno successivo, egli portò a termine il viaggio che da Costantinopoli lo aveva condotto a Kitro, nella costa greca, quindi ad Alessandria, dove giunse in novembre, ed infine di nuovo nella capitale



bizantina<sup>363</sup>. Ancora tra gli anni '70 e i primi anni '80 il Mairano dovette compiere numerosi viaggi verso Alessandria, dove egli trascorreva generalmente i mesi autunnali, per ritornare in patria entro l'inverno successivo<sup>364</sup>. All'inizio del XIII secolo un altro mercante veneziano, Domenico Gradonico, stipula diversi contratti per condurre alcuni viaggi verso il Mediterraneo orientale, che avevano inizio durante la stagione estiva e si dovevano concludere in corrispondenza della muda di Pasqua<sup>365</sup>.

Che i mercanti occidentali non si insediaron in modo stabile in Egitto fino tutto il XIII secolo lo testimonia, d'altra parte, l'assenza di donne che caratterizza i fondaci delle città egiziane. Nell'impero bizantino e nella Siria crociata, già dal XII secolo, si dovette verificare anche un'immigrazione femminile: la presenza di donne accanto ai mercanti veneziani sulla cui nave si sarebbe compiuta la *traslatio* delle reliquie di Santo Stefano Protomartire di Costantinopoli è stata interpretata come indice del fatto che parte dei mercanti italiani si fosse stabilita con la propria famiglia in territorio bizantino<sup>366</sup>. Allo stesso modo, è probabile che in Ifriqiyya alcuni mercanti conducessero con sé le proprie spose, e d'altronde esistono testimonianze di donne europee che abitavano nei fondaci cristiani di Bugia<sup>367</sup>. Al contrario, non è possibile individuare un fenomeno analogo nei territori del Levante arabo, dove gli unici riferimenti alla presenza di donne europee sono relativi a prostitute franche<sup>368</sup>. Nel tardo XIV secolo, il pellegrino Leonardo di Niccolò Frescobaldi, nel suo resoconto del viaggio compiuto attraverso l'Egitto, riferisce che alcuni consoli dei mercanti di Alessandria avevano sposato delle cristiane del luogo<sup>369</sup>, segnale di un maggiore radicamento delle comunità di europei in Egitto, con

---

<sup>363</sup> Vedi *supra*, n. 164.

<sup>364</sup> Nel luglio del 1174 il Mairano si trovava a Venezia, giunse ad Alessandria entro ottobre, ed era già di ritorno in patria nel gennaio dell'anno successivo (*DCV*, I, 256-263, pp. 251-258). Tra il 1178 e il 1180 trascorse le stagioni estive o autunnali ad Alessandria, facendo ritorno in patria entro i primi mesi invernali: partito nella primavera del 1178 – in aprile si trovava a Zara (*DCV*, I, 291 p. 286) –, è segnalato ad Alessandria nel luglio e nel settembre dello stesso anno, ma nel febbraio del 1179 era di nuovo a Venezia (*DCV*, I, 293-294, 296-297, pp. 288-290, 291-293); dovette tuttavia ripartire nell'estate o nell'autunno dello stesso anno poiché in ottobre si trovava ad Acri e in novembre ad Alessandria ((*DCV*, I, 309-310, 312, pp. 305-306, 308).; nell'ottobre del 1180 era di nuovo nella città egiziana dove estinse un debito contratto a Venezia nell'agosto precedente (*DCV*, I, 323, pp. 319-320).

<sup>365</sup> *DCV*, II, 475, 488-489, pp. 15, 28-30.

<sup>366</sup> La lista dei passeggeri è pubblicata in S. BORSARI, *Venezia e Bisanzio* cit., p. 6, n. 11 e 65-68. Si veda a proposito D. JACOBY, *Migrations familiales* cit., p. 358.

<sup>367</sup> O. R. CONSTABLE, *Housing the stranger* cit., pp. 145-146.

<sup>368</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 89, dove si fa riferimento all'espulsione delle prostitute franche di Alessandria ordinata nel 1262 dal sultano Baybars.

<sup>369</sup> O. R. CONSTABLE, *Housing the stranger* cit., p. 145.

l'allacciamento di contatti stabili con la popolazione locale – ciò che nell'impero bizantino era valido già nel XII secolo, quando gli Italiani che avevano sposato donne greche non vennero espulsi dall'imperatore Manuele Comneno nel 1171<sup>370</sup>. Fino a tutto il periodo ayyubide, tuttavia, le comunità che abitavano i fondaci italiani di Alessandria erano composte essenzialmente da mercanti itineranti, e non da coloni stabilmente insediatisi nel territorio. Per i mercanti italiani del Levante arabo, in effetti, dovette rimanere valido per gran parte del periodo ayyubide ciò lo Jacoby scrive a proposito dei Veneziani che si recavano nell'impero bizantino tra l'XI secolo e la metà del secolo successivo: «ils reviennent à leur base de départ après un voyage saisonnier effectué dans le cadre d'une migration circulaire comprise dans la même année ou, avec un halte hivernale outre-mer, s'étendant sur deux années tout au plus»<sup>371</sup>.

I mercanti italiani che operavano in territorio islamico a quest'epoca, del resto, lo facevano in condizioni di diffusa insicurezza. Non a caso la maggiore preoccupazione degli ambasciatori italiani fu sempre quella di ottenere dalla cancelleria del sultano un salvacondotto generale, a protezione dei propri connazionali. I mercanti provenienti da una regione esterna al *Dār al-Islām* potevano in effetti trascorrere un periodo di tempo in territorio islamico in virtù dell'*amān*, la garanzia di protezione e sicurezza concessa da un individuo o da un'istituzione islamica e attestata in un documento ufficiale. Secondo la teorizzazione posteriore di al-Qalqašandī – il quale compose un celebre trattato di cancelleria per il sultano mamelucco all'inizio del XV secolo – la durata del salvacondotto non superava un anno, mentre nel caso esso fosse emesso contestualmente alla stipulazione di un trattato di pace poteva arrivare fino a dieci anni<sup>372</sup>. Nelle traduzioni dei documenti ayyubidi alle quali si è fatto riferimento nella prima parte della tesi non viene mai specificata la durata della tregua posta in essere dalla concessione di un salvacondotto o dalla stipulazione di un trattato: in ogni caso, analogamente a quanto si è detto a proposito dei fondaci, il salvacondotto poteva essere revocato qualora i beneficiari fossero considerati un pericolo per la comunità musulmana<sup>373</sup>. Durante il periodo in questione, date le frequenti tensioni nella Siria crociata, ciò dovette verificarsi non di rado nei

---

<sup>370</sup> D. JACOBY, *Migrations familiales* cit., pp. 358-359.

<sup>371</sup> *Ibid.*, p. 355.

<sup>372</sup> J. WANSBROUGH, «The Safe-Conduct in Muslim Chancery Practice», in *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, vol. 34, n. 1 (1971), p. 26 e p. 29.

<sup>373</sup> Tra le condizioni necessarie perché le garanzie di sicurezza fossero rispettate vi era «that Muslims suffer no harm from the grantee of safe-conduct, such as his being a scout or a spy, in which event he will be killed and his safe-conduct ignored» (*Ibid.* p. 26).

confronti degli Italiani, ed in effetti le ambasciate presso la corte ayyubide per la richiesta di ulteriori garanzie di sicurezza si susseguono anche a distanza di poco tempo. Da un punto di vista teorico, comunque, la concessione dell'*amān* creava una tregua a favore di un individuo o – come nel caso di quelli emanati su richiesta degli ambasciatori dei Comuni italiani – di un gruppo di individui provenienti dal *Dār al-Ḥarb*: è all'interno di tale cornice istituzionale che ai mercanti italiani veniva concesso di condurre i propri traffici in territorio islamico, e lo stesso salvacondotto subì nel periodo successivo un'evoluzione tale per cui esso assunse in alcuni casi la forma del trattato commerciale<sup>374</sup>. Solo molto più tardi, in epoca ottomana, il superamento di tale pratica determinerà il profilarsi, in ambito islamico, di una nuova teoria della divisione del mondo, che comprenderà ora anche il *Dār al-Ṣulḥ* ('Casa della pacificazione'), vale a dire i territori non facenti parte del *Dār al-Islām* con i quali erano stati stretti degli accordi di pace<sup>375</sup>.

Nonostante la precarietà della propria condizione, durante il periodo ayyubide i mercanti italiani che si recavano in nel Levante arabo dovettero crescere significativamente di numero, mentre allo stesso tempo la loro permanenza nelle città del regno ayyubide tendeva a protrarsi nel tempo. In molti hanno sottolineato come, già alla fine del XII secolo, la comunità di mercanti italiani presente ad Alessandria non doveva essere esigua, se nell'inverno del 1187, allorché il Saladino conduceva la più consistente campagna militare contro gli Stati Crociati, nel porto di Alessandria vennero bloccate trentasette navi italiane: tale cifra, di per sé non irrisoria, assume maggiore peso se si considera che essa si riferisce alla stagione invernale, quando i viaggi dei mercanti subivano un arresto dovuto alle difficoltà di navigazione<sup>376</sup>. Tra il 1215 ed il 1216, poi, secondo al-Maqrīzī sarebbero stati circa tremila i mercanti italiani di Alessandria di cui il sultano al-Malik al-ʿĀdil ordinò l'arresto, durante una crisi determinata dall'arrivo di alcune navi franche sospette nel porto della città: lo Jacoby ha considerato attendibile tale cifra, considerata l'intensificazione dei traffici con l'Egitto che doveva aver caratterizzato il periodo successivo alla Terza Crociata<sup>377</sup>.

Quanto al prolungarsi nel tempo del soggiorno dei mercanti, si è già sottolineato che

---

<sup>374</sup> È il caso per esempio del documento del XVI secolo pubblicato in J. WANSBROUGH, «The Safe-Conduct» cit.

<sup>375</sup> Si veda a proposito M. P. PEDANI FABRIS, *La dimora della pace. Considerazioni sulle capitolazioni tra i paesi islamici e l'Europa*, Quaderni di Studi Arabi, Studi e testi, 2, Venezia, 1996.

<sup>376</sup> Lo sottolineava già W. HEYD, *Histoire du commerce* cit., p.399.

<sup>377</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 81.

i limiti temporali di permanenza vigenti per i mercanti alloggiati nel *Dār al-Mānak* non dovettero rimanere in vigore in seguito allo svilupparsi del sistema del fondaco. Fino al XII secolo, comunque, i mercanti che si trattenevano in Egitto più del solito erano generalmente spinti da motivazioni di carattere contingente, quali le difficoltà di navigazione della cattiva stagione o una malattia che impedisse al mercante di rimettersi in mare<sup>378</sup>. All'inizio del XIII secolo, invece, il Fibonacci proponeva nel suo celebre trattato di algebra un esempio nel quale un mercante italiano si tratteneva ad Alessandria per condurre alcuni traffici per un periodo di cinque anni e sessanta giorni<sup>379</sup>. Ciò che più preme sottolineare, tuttavia, è che la formazione di un personale incaricato di gestire i fondaci e le altre strutture concesse alle comunità italiane, quali bagni, forni, chiese e tribunali, si dovette tradurre nella presenza semi-stabile di un nucleo di Italiani all'interno dei fondaci: come si è visto, il fatto che molti di costoro siano esentati dal pagamento della *ḡizya*, l'imposta di capitazione, indica che essi si fermavano in territorio ayyubide per oltre un anno. Lo testimonia in modo diretto il documento relativo all'assunzione, nel 1200, del fornaio genovese Giovanni Quedrello, destinato a servire per i successivi due anni nel forno del fondaco genovese di Alessandria<sup>380</sup>. È in questo periodo, dunque, che la presenza italiana nel Levante arabo assunse con chiarezza i tratti di una diaspora commerciale<sup>381</sup>, articolata in postazioni che ruotavano intorno ai fondaci, e che, grazie allo sviluppo di un'amministrazione propria, garantivano ai mercanti notevoli facilitazioni nei traffici come anche nel soddisfacimento delle esigenze quotidiane.

## 2. L'amministrazione della comunità.

I documenti della *Geniza* del Cairo mostrano come l'istituzione del *wakīl al-tuḡḡār*, il 'rappresentante dei mercanti', avesse costituito un tentativo di superare il grado

---

<sup>378</sup> Alcuni esempi sono citati in *ibid.*, p. 80.

<sup>379</sup> B. BONCOMPAGNI, *Il liber abbaci di Leonardo Pisano*, Roma, 1857, pp. 274-276. Secondo lo Jacoby, il soggiorno prolungato dell'esempio del Fibonacci «ne devait pas constituer un cas isolé» (D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 81).

<sup>380</sup> Vedi *supra*, p. 41.

<sup>381</sup> Sulle diaspore commerciali e sul loro ruolo nello sviluppo dei commerci interculturali si veda P. CURTIN, *Cross-Cultural Trade* cit.

informalità che caratterizzava la diaspora ebraica nel Mediterraneo, basata essenzialmente su legami familiari o di amicizia tra i mercanti<sup>382</sup>. Il *wakīl al-tuġġār*, spesso egli stesso un mercante straniero o figlio di tale, stabilitosi ed affermatosi da tempo nel nuovo territorio, fungeva da rappresentante legale dei mercanti stranieri in tribunale, da agente commerciale che si occupava del deposito e del commercio dei loro beni e da intermediario nelle dispute o negli affari tra soci. Inoltre, questa istituzione, che aveva carattere semiufficiale poiché necessitava di un riconoscimento o di una licenza, era sfruttata dallo stato per la collezione delle tasse. Tra XI e XII secolo, come si è già accennato, è probabile che tale figura abbia ricoperto un ruolo di supervisione e di controllo nel commercio degli Italiani, alloggiati nel *Dār al-Mānak*. Compiti analoghi vennero svolti dai *funduqānī* ai quali dovette essere affidata la gestione dei fondaci italiani nel primo periodo della loro esistenza, e che dovevano svolgere funzioni di tipo economico e fiscale – dal deposito e pesatura delle merci fino alla collezione delle tasse – ed occuparsi della chiusura del fondaco e della sorveglianza dei mercanti stranieri.

Ben presto, tuttavia, agli Italiani viene riconosciuta la possibilità di sostituire tali funzionari con membri scelti dalla comunità dei mercanti e ad essa appartenenti. La prima fase di tale processo fu costituita probabilmente dall'appropriazione della funzione di *funduqānī*: il *guardiano del fondaco* o *fundacarius* che compare nei documenti italiani a partire dall'inizio del XIII secolo doveva derivare verosimilmente da questa figura<sup>383</sup>. Così, il decreto con il quale veniva istituito il secondo fondaco veneziano di Alessandria nel 1208 mostra che tale struttura doveva essere gestita da un *fundacarius*, e che sarebbe stata sorvegliata da *custodes* scelti dai Veneziani<sup>384</sup>. Quanto ai Pisani, nel 1215 il loro *guardiano del fondaco* veniva esentato dall'imposta di capitazione<sup>385</sup>. Il processo che determinò l'acquisizione da parte degli Italiani del privilegio di gestire in maniera semi-autonoma il fondaco dovette tuttavia protrarsi nel tempo, e dai documenti trapela la competizione che continuò ad esistere tra i *fundacarii* italiani ed analoghi funzionari locali per l'esercizio di determinate prerogative<sup>386</sup>. Certo è che, anche quando la funzione di *fundacarius* era esercitata da un membro della comunità di mercanti, le autorità locali

---

<sup>382</sup> Su questa figura si veda S. D. GOITEIN, *A Mediterranean Society* cit., vol. I, pp. 189-192.

<sup>383</sup> Tale è l'opinione di O. R. CONSTABLE, *Housing the stranger* cit., p. 135.

<sup>384</sup> TTh, II, p. 189.

<sup>385</sup> DA, XXV/2, p. 289.

<sup>386</sup> È probabilmente per questo motivo che nel trattato veneziano del 1238 si specifica: «De hoc quo petierunt de duobus fonticis suis, alii non debent iudicare, nisi duo fonticarii» (TTh, II, p. 238).

dovevano avere ampi margini di intervento all'interno dei fondaci, se col trattato pisano del 1215 il sultano interveniva nell'organizzazione interna dei locali, stabilendo che «ciascuno mercante possa mettere lo suo letto e una vescica di gengievo»<sup>387</sup>. Inoltre gli *Statuti* pisani pongono l'accento sul divieto di alienazione di tale funzione, che evidentemente per un certo periodo non dovette essere esercitata necessariamente da cittadini di Pisa<sup>388</sup>. Come ha sottolineato lo Jacoby, il *fundacarius* doveva avere funzioni essenzialmente pratiche, relative alla gestione del fondaco, e non venne mai dotato delle prerogative giuridiche che sarebbero state in seguito proprie dei consoli<sup>389</sup>: fino all'inizio del XIII secolo erano in effetti semplici mercanti ad occuparsi di materie quali la successione dei beni dei defunti o il riconoscimento dei propri concittadini tra i mercanti che approdavano nel regno<sup>390</sup>.

Nel corso dei primi decenni del XIII secolo, le comunità italiane d'Egitto si dotarono altresì di personale amministrativo e religioso. Fino al XII secolo, mentre nella Siria crociata e nell'impero bizantino dovettero presto stabilirsi dei preti che, oltre ad amministrare i riti religiosi, svolgevano spesso anche la funzione di notai, l'assenza nell'Egitto ayyubide di tali figure al servizio delle comunità di mercanti di Alessandria è testimoniata dal fatto che il veneziano Romano Mairano si serve del prete-notaio Pietro Mairano, che ha condotto con sé ad in Egitto nel 1178 e nel 1179<sup>391</sup>. Nel 1215, tuttavia, il trattato concluso dai Pisani con al-Ādil menziona il prete della comunità, il quale veniva esentato dal pagamento della *ğizya*<sup>392</sup>. Nello stesso documento si concede anche ai mercanti pisani di poter usufruire di uno *scrivano alla dogana* che curi i loro interessi, e lo stesso privilegio verrà esteso ai Veneziani almeno a partire dal 1238<sup>393</sup>: tuttavia, non

---

<sup>387</sup> *DA*, XXIV/2, p. 286.

<sup>388</sup> La Rubrica CLXXVI del Breve del 1287 è in effetti intitolata «De non vendendo fundacum vel fundacatum Alexandrie vel Damiate» (F. BONAINI, *Statuti inediti* cit., vol. I, p. 333).

<sup>389</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit., p. 85. Anche la Constable ha sottolineato a proposito «the practical nature of the office» (O. R. CONSTABLE, *Housing the stranger* cit., p. 135).

<sup>390</sup> Lo mostra, per esempio, il trattato pisano del 1215 (*DA*, XXIV/2 e XXV/2, pp. 285-289).

<sup>391</sup> Sono in effetti rogati da Pietro Mairano gli atti stipulati a Zara nell'aprile del 1178 e ad Alessandria nell'estate dello stesso anno (*DCV*, II, 291, 293, 296 pp. 286, 288-289, 291-292) e quelli redatti ad Acri nell'ottobre del 1179 e ad Alessandria nel novembre successivo (*DCV*, II, 309-310, 312, pp. 305-306, 308). Il prete-notaio aveva già stilato per Romano Mairano numerosi atti ad Alessandria nel 1174 (*DCV*, II, 258-262, pp. 253-258), e lo farà ancora nel 1180 (*DCV*, II, 323, pp. 319-320). Nell'estate del 1182, infine, è nuovamente nella città egiziana, forse in corrispondenza di un altro viaggio del parente mercante (*DCV*, II, 331, 345, pp. 326-327, 342-343).

<sup>392</sup> *DA*, XXIV/2 e XXV/2, p. 286 e p. 289.

<sup>393</sup> *TTh*, II, p. 338.

è chiaro se si tratti di un cittadino italiano o di un funzionario locale messo a disposizione dei mercanti italiani. Quest'ultimo era in effetti il caso che si era verificato nel principato di Aleppo, dove nel 1229 era stato istituito l'*ammiraglio* della dogana al servizio dei Veneziani, e la funzione era stata affidata al turcimanno *Berardinus Maomedar*<sup>394</sup>. Infine, anche le altre strutture che vengono concesse dalle autorità ayyubidi alle comunità di mercanti italiani, quali il forno o il bagno, dovettero essere da un certo momento in poi affidate alla gestione di cittadini dei Comuni<sup>395</sup>. Ne è un esempio lo Zorio de Castello che già nel 1200 controllava il forno del fondaco genovese di Alessandria. Egli, se non esercitava già la funzione di *fundacarius* per i Genovesi, doveva avere ottenuto in concessione da quest'ultimo la gestione del forno: pare probabile che, come in questo caso, molte delle prerogative esercitate dagli italiani all'interno dei propri fondaci possano risalire più addietro nel tempo rispetto al loro riconoscimento ufficiale testimoniato dai trattati dei decenni successivi.

La figura del console compare nella documentazione all'incirca nello stesso periodo del *fundacarius*, sebbene quest'ultimo si fosse probabilmente già affermato precedentemente: nel primo decennio del XIII secolo, in effetti, Genovesi e Veneziani sembrano essersi già dotati di propri consoli in Egitto. Nel 1204, in particolare, gli *Annali* di Ogerio Pane registrano i nomi dei due consoli genovesi di Alessandria, *Ogerius de Insulis* e *Belmustus Lercarius iunior*<sup>396</sup>, mentre una delle lettere inviate da al-ʿĀdil al doge Pietro Ziani nel 1208 lascia intendere che già a quest'epoca era un cittadino veneziano, e dunque probabilmente il console, a giudicare nelle contese dei Veneziani con i cristiani<sup>397</sup>. Le origini dell'istituzione del consolato non sono del tutto chiare: tale istituzione compare nelle colonie italiane del Mediterraneo verso la fine del XII secolo, mentre prima di allora le comunità di mercanti italiani del Levante crociato erano generalmente affidate ad un *vicecomes*<sup>398</sup>. Secondo alcuni si sarebbe potuta individuare una connessione tra la figura dei consoli italiani e quella del *wakīl al-tuġġār*<sup>399</sup>, ma lo Jacoby ha messo in evidenza

---

<sup>394</sup> Vedi *supra*, p. 61.

<sup>395</sup> Secondo lo Jacoby sarebbe stato il *fundicario* a concederli in gestione a dei concessionari (D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit. p. 83).

<sup>396</sup> Vedi *supra*, p. 40.

<sup>397</sup> TTh, II, p. 191 (vedi *supra*, p. 55).

<sup>398</sup> P. RACINE, *Les Débuts des consulats italiens outre-mer*, in *État et colonisation au moyen âge*, a cura di M. Balard, Lyon, 1989, pp. 269-271.

<sup>399</sup> Così per esempio S. D. GOITEIN, *A Mediterranean Society* cit., vol. I, p. 192.

come quest'ultima fosse caratterizzata da un insieme di funzioni private – i servizi di tipo legale e commerciale offerti ai mercanti – e semi-pubbliche – il prelievo fiscale –, che risulta invece assente ad un esame delle prerogative dei consoli<sup>400</sup>. D'altra parte paiono chiare le origini latine dell'istituzione consolare, a differenza di quella del *fundacarius* che, come si è detto, traeva probabilmente origine da quella araba del *funduqānī*<sup>401</sup>.

Il fatto che il console delle comunità di mercanti assumerà in seguito funzioni di rappresentanza di fronte al governo locale, occupandosi della presentazione delle petizioni presso la corte del sultano e della negoziazione di nuovi privilegi, potrebbe far pensare ad un legame di questa figura con quella degli ambasciatori. D'altronde i legati che svolsero le missioni diplomatiche per conto dei Comuni di Pisa Venezia e Genova nel XII e XIII secolo provenivano dalla classe dirigente cittadina, ed erano perlopiù appartenenti a famiglie che, oltre ad essere spesso di antica origine aristocratica, coltivavano diretti interessi nel commercio del Levante: essi avevano dunque tutti i requisiti per imporsi come punto di riferimento della comunità dei mercanti durante i periodi in cui erano presenti. Per un altro verso, le colonie veneziane d'Oltremare paiono essere state inizialmente governate da corti composte dai membri più autorevoli della colonia<sup>402</sup>, ed è dunque possibile che in seguito anche il console venisse scelto *in loco* dai mercanti, così come sembra essere successo nella comunità pisana di Alessandria. Ciò che pare più probabile è che tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo la carica di console sia rimasta indefinita sia nelle sue prerogative così come nei modi attraverso i quali vi si poteva accedere: solo in una seconda fase dovette arrivare il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità ayyubidi, e la regolamentazione dei metodi di elezione elaborata nella madrepatria.

Come già accennato nel Capitolo I del presente lavoro, gli *Statuti* pisani ci consentono di conoscere le pratiche adottate per l'elezione dei consoli di Alessandria e Damietta: due Rubriche del *Breve* pisano del 1287 si occupano di questa materia in modo apparentemente contraddittorio, poiché mentre la Rubrica CLXXVI stabilisce che essi dovevano essere eletti ogni sei mesi dai mercanti che si trovavano nelle due città egiziane, secondo la IIC l'elezione doveva avere luogo ogni due anni nella madrepatria e spettava ai consoli dell'*Ordo Maris* ed al loro Consiglio Minore. Lo Schaubé aveva dunque

---

<sup>400</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit. p. 87.

<sup>401</sup> Lo mette in evidenza O. R. CONSTABLE, *Housing the stranger* cit., p. 135.

<sup>402</sup> P. RACINE, *Les Débuts des consulats* cit., p. 270.



ipotizzato che le comunità dei Pisani di Alessandria e Damietta fossero governate da due consoli con funzioni differenti e cariche di diversa durata: un *consul electus*, scelto dai mercanti presenti in Egitto, ed un *consul missus*, inviato da Pisa nella città alla quale era destinato<sup>403</sup>.

Più recentemente, lo Jacoby ha invece sostenuto che le due Rubriche del *Breve* si riferiscono a due fasi differenti e successive della storia dei consolati pisani di Alessandria e Damietta. Questi dovettero essere stabiliti dopo il 1215, dal momento che nel trattato stipulato quell'anno col sultano al-'Ādil non viene fatta alcuna menzione della città di Damietta né di un console presente ad Alessandria<sup>404</sup>. In un primo momento, da collocarsi dopo il 1215 ma diversi anni prima del 1245, le istituzioni pisane avrebbero stabilito che l'elezione dei consoli spettava all'*universitas pisanorum* che si trovava *pro tempore* nelle due città egiziane: la Rubrica CLXXVI del *Breve* del 1287 in effetti dovrebbe essere relativa ad un momento in cui la comunità pisana è ancora impegnata nel prendere pieno possesso del fondaco come anche delle funzioni di *fundacarius* e console, delle quali viene proibita l'alienazione. In particolare, i mercanti pisani di Alessandria e Damietta avrebbero dovuto scegliere un console «bonum et ydoneum et fidelem, natum in civitate pisana vel eius districtu, qui sit mercator de andantibus bonis et bone fame»<sup>405</sup>; inoltre, il fatto che il console dovesse essere riletto ogni sei mesi, mostrerebbe che a tale data la popolazione pisana di Alessandria e Damietta doveva rinnovarsi di frequente, essendo composta prevalentemente da mercanti che si trattenevano in territorio ayyubide solo per pochi mesi; infine, chi aveva esercitato la carica di console poteva aspirare alla rielezione dopo che fosse decorso un anno dallo scadere del mandato, ciò che, come sottolinea lo Jacoby, «réflète les réalités du commerce maritime, en l'occurrence le retour de certains marchands pisans aux ports égyptiens déjà visités, après une ou plusieurs années d'intervalle, pour un nouveau séjour de quelques mois, voire pour une période plus longue»<sup>406</sup>.

---

<sup>403</sup> A. SCHAUBE, *Das Konsulat* cit., pp. 155-158. Questa tesi è stata recentemente ripresa da C. OTTEN-FROUX, «Les Pisans en Égypte et à Acre» cit., pp. 167-168.

<sup>404</sup> Dal momento che, in base al trattato, erano due mercanti ad occuparsi di riconoscere i Pisani non ci doveva essere console; inoltre mentre si prevede per i Pisani la possibilità di rivolgersi ai giudici musulmani o allo stesso sultano per la risoluzione di controversie legali, non si fa riferimento a funzionari incaricati di giudicare le contese interne alla comunità (*DA*, XXIV/2 e XXV/2, pp. 285-289).

<sup>405</sup> F. BONAINI, *Statuti inediti* cit., vol. I, p. 191.

<sup>406</sup> D. JACOBY, *Les Italiens en Égypte* cit. p. 85.

La rubrica CLXXVI sarebbe invece relativa ad un periodo posteriore, collocabile comunque prima del 1245, quando i nuovi criteri di elezione dei consoli trovano applicazione nella nomina a console e *fundacarius* di Alessandria di Jacopo Pulcino da parte dei consoli dell'*Ordo Maris* di Pisa<sup>407</sup>: il Comune era allora impegnato in un processo di rafforzamento del controllo centrale sulle proprie colonie mediterranee, ed in questo contesto anche l'elezione dei consoli di Alessandria e Damietta sarebbe stata trasferita nella madrepatria. I nuovi provvedimenti prolungavano notevolmente la durata della funzione, stabilendo che i consoli sarebbero rimasti in carica per un periodo di due anni – e la lettera con la quale i consoli del mare di Pisa inviarono il Pulcino ad Alessandria indica che egli sarebbe dovuto rimanere in carica un anno in più –, ma ne sarebbero stati allontanati, alla fine del mandato, per i successivi dieci anni, conseguenza dell'aumento del numero di pisani che ambivano a tale carica come anche dell'importanza ad essa attribuita dalle istituzioni della madrepatria.

Laddove il *fundacarius* svolgeva un ruolo eminentemente pratico, relativo alla gestione del fondaco, il console si configura piuttosto come il rappresentante ed il capo politico della comunità dei mercanti. Dai trattati del XIII secolo emerge che le autorità ayyubidi avevano riconosciuto al console della comunità veneziana di Alessandria prerogative di carattere giuridico: probabilmente già nel 1208 egli giudicava le controversie che insorgevano con i cristiani del luogo, e, se nel 1238 le contese con i Saraceni sono ancora sottoposte alla *justitia terre*<sup>408</sup>, nel primo trattato stipulato con i Mamelucchi nel 1254 al console veneziano veniva significativamente estesa la facoltà di giudicare nei casi in cui era un Saraceno ad accusare uno dei mercanti della comunità veneziana<sup>409</sup>. Al console inoltre dovette essere ben presto demandato il compito di occuparsi della successione in caso di morte in territorio ayyubide di un cittadino dei Comuni italiani<sup>410</sup>, materia che fino al XII secolo dovette essere trattata dalle autorità locali, prima attraverso l'esercizio dello *ius albinagii*, ed in un secondo momento con l'affidamento dei beni del defunto ai suoi soci o ai suoi concittadini. Infine gli *Statuti*

---

<sup>407</sup> Vedi *supra*, p. 29.

<sup>408</sup> TTh, II, p. 338.

<sup>409</sup> TTh, II, p. 487. Lo stesso diritto sarà concesso al console genovese con il trattato del 1290: questo documento mostra tra l'altro che le autorità locali collaboravano con il console nel garantire che tutti i cittadini genovesi si sottoponevano alla sua autorità (M. S. DE SACY, «Pièces diplomatiques» cit. p. 35).

<sup>410</sup> Così nei trattati veneziani del 1238 e del 1254, nei quali si stabilisce che il console doveva intervenire nei casi in cui qualcuno fosse deceduto senza aver fatto testamento (TTh, II, p. 338 e p. 486).

pisani mostrano che era il console a garantire sulla cittadinanza pisana dei mercanti, consentendo loro di usufruire dei privilegi a cui avevano diritto: la Rubrica CLXXVI imponeva al console pisano di non estendere tali diritti ai mercanti che non provenivano da Pisa e dal suo contado, sebbene tale pratica dovette essere messa in atto anche in seguito<sup>411</sup>. Anche i *fundacarii* dovevano sottostare all'autorità del console nella gestione dei fondaci, e se inizialmente poterono verificarsi dei conflitti relativi ai rispettivi ambiti di pertinenza, questi dovettero risolversi con il rafforzamento del potere consolare: mentre nel trattato del 1238 ai due *fundacarii* veneziani veniva affidato il compito di gestire l'apertura e la chiusura dei fondaci, in quello del 1254 si specificava che essa dipendeva dal console, il quale aveva solo l'obbligo di mantenere il fondaco chiuso durante il venerdì<sup>412</sup>. Nel caso pisano, invece, sembrerebbe che le cariche di console abbia finito per incorporare quella di *fundacarius*, dal momento che nel 1245 il Pulcino, dopo essere stato nominato console a Pisa, venne inviato ad Alessandria per ricoprire entrambe le cariche. D'altronde, nel corso della prima metà del XIII secolo, altre figure convivono a fianco di quella del console, o in alternativa ad essa: nel principato di Aleppo, per esempio, le comunità di Veneziani della capitale e di Laodicea, a partire dal 1229, sono sottoposte all'autorità di un balivo locale – evidentemente sul modello della vicina Acri – dotato di poteri di natura giuridica<sup>413</sup>; infine, un documento del 1252 fa menzione di un *sindicus* del fondaco dei pisani di Alessandria, senza che siano specificate le mansioni di tale funzionario<sup>414</sup>.

La retribuzione dell'ufficio consolare doveva generalmente consistere in una parte degli introiti del fondaco, derivanti dalla gestione delle strutture come anche dall'imposizione di tasse sui mercanti o i pellegrini che vi venivano alloggiati<sup>415</sup>. Il Maggior Consiglio di Venezia stabilirà nella seconda metà del XIII secolo che al console sarebbe spettata una parte delle entrate del fondaco, la cui raccolta era affidata al

---

<sup>411</sup> F. BONAINI, *Statuti inediti* cit., vol. I, p. 333.

<sup>412</sup> TTh, II, p. 33 e p. 486.

<sup>413</sup> Egli giudicava nelle contese tra Veneziani, tuttavia non interveniva in materia successoria (TTh, II, pp. 275-276).

<sup>414</sup> C. OTTEN-FROUX, «Les Pisans en Égypte et à Acre» cit., pp. 173-174, doc. II.

<sup>415</sup> A partire dal XV secolo i consoli italiani riceveranno uno stipendio dai sultani mamelucchi (si veda a proposito O. R. CONSTABLE, *Housing the stranger* cit., p. 285). Segnaliamo tuttavia che una clausola del trattato veneziano del 1254 stabiliva: «Item, quando dominus Dux aut aliquis Baiulus Venetorum miserit consulem in ALEXANDRIAM, ipse sit francus de Bisanz. mille annuatim» (TTh, II, p. 487).

*fundicarius*<sup>416</sup>. Tuttavia, già nel periodo precedente il fondaco e le altre strutture di cui disponevano i mercanti dovevano essere sfruttati come fonte di redditi non solo da parte delle autorità locali ma anche dai Comuni italiani, attraverso i *fundacarii* ed i consoli. Il *Breve* pisano del 1305 esigerà dai consoli pisani di Alessandria la consegna dei proventi del forno che era stato fatto costruire all'interno del fondaco della città dal console Bernarduccio Masca, probabilmente prima del 1270: tali introiti sarebbero stati destinati all'Opera del Duomo che li avrebbe utilizzati per la produzione dei ceri da consacrare alla Vergine durante la festività agostana<sup>417</sup>. La Rubrica IIC del *Breve* del 1287 mostra tuttavia che già durante la prima metà del XIII secolo il console di Alessandria era incaricato di finanziare tali fabbricazioni, servendosi probabilmente di analoghe fonti di reddito<sup>418</sup>.

Nel corso dei secoli successivi la figura del console avrebbe assunto il ruolo di rappresentante dei mercanti di fronte all'autorità locale: i consoli di Alessandria visiteranno periodicamente la corte del Cairo, fungendo da portavoce della comunità dei mercanti, e ricoprendo molte delle funzioni precedentemente affidate agli ambasciatori<sup>419</sup>. Col graduale superamento del principio della responsabilità collettiva dei mercanti, inoltre, saranno i consoli a rispondere per la comunità di cui erano a capo di fronte al governo, a partire dalle questioni finanziarie fino agli atti di pirateria imputati ai loro connazionali<sup>420</sup>. Occorre sottolineare tuttavia che, durante il periodo ayyubide, la funzione consolare dovette essere ancora piuttosto fluida, ed in effetti la loro stessa presenza nelle città del regno non pare essere garantita in modo permanente<sup>421</sup>.

### 3. Gli spazi della vita quotidiana.

I mercanti italiani, durante la loro permanenza in territorio ayyubide, dovevano essere sottoposti ad un regime di segregazione, che limitava le loro possibilità di movimento ad

---

<sup>416</sup> *Deliberazioni del Maggior Consiglio* cit., § V/II, p. 358.

<sup>417</sup> <sup>417</sup> F. BONAINI, *Statuti inediti* cit., vol III, p. 345.

<sup>418</sup> *Ibid.*, vol. I, p. 191.

<sup>419</sup> O. R. CONSTABLE, *Housing the stranger* cit., p. 284.

<sup>420</sup> Alcuni esempi sono riportati *ivi*. Si veda a proposito J. WANSBROUGH, «The Safe-Conduct» cit., pp. 34-35.

<sup>421</sup> I trattati veneziani del 1238 e del 1254, nei capitoli relativi al diritto successorio, prevedono il caso in cui egli ad Alessandria non fosse presente il console (TTh, II, p. 338 e 486).

un numero limitato di luoghi e di strutture, il cui uso era concesso dall'autorità locale. Il fondaco doveva rappresentare il teatro principale della vita dei mercanti italiani nelle città ayyubidi, date le molteplici funzioni che erano assolate da tale istituto: come si è visto, esso fungeva sia da alloggio per i mercanti, che da deposito per le loro merci, dogana per il prelievo delle tasse e mercato in cui concludere i traffici commerciali. I mercanti dovevano esservi categoricamente rinchiusi durante la notte e nel giorno della preghiera, il venerdì<sup>422</sup>. I documenti mostrano tuttavia che tale politica durante il periodo ayyubide trovava applicazione solo in parte: si è visto, esempio che i mercanti dovevano potersi servire anche di altri locali, messi a disposizione della dogana, sia per l'immagazzinamento delle merci, sia per la loro vendita. Inoltre, pare importante sottolineare che in periodo ayyubide – sebbene rimanesse in vigore l'obbligo per i mercanti di rimanere all'interno del fondaco in determinati orari o giorni della settimana – il controllo delle porte del fondaco era affidato a funzionari della comunità, il *fundacarius* o il console, con innegabili vantaggi per i mercanti che vi abitavano: tale privilegio non sarà invece concesso dai Mamelucchi nei secoli successivi, quando le chiavi dei fondaci saranno affidate ad ufficiali del governo, che avevano il compito di chiudere le porte dall'esterno<sup>423</sup>.

I documenti italiani non forniscono che poche e vaghe notizie sulla conformazione dei fondaci e sulla loro collocazione. Come i *funduq* essi dovevano essere degli edifici che si sviluppavano intorno ad una corte, con i magazzini per le merci nel piano terra e gli alloggi per i mercanti nei pisani superiori<sup>424</sup>. I fondaci degli Italiani dovevano inoltre situarsi nei quartieri commerciali: così il fondaco concesso ai veneziani nel 1208 era collocato in un “mercato del gallo”, o *Sūq al-dīk*<sup>425</sup>, mentre con il trattato del 1254 il sultano ordinava, su richiesta dei Veneziani, di spostare i banchi di pesce che si trovavano di fronte ad uno dei loro fondaci<sup>426</sup>. È verosimile, inoltre, che tali strutture fossero relegate per motivi di sicurezza in una posizione decentrata: ad Aleppo, in effetti, il fondaco

---

<sup>422</sup> Questo dato emerge con chiarezza dai documenti relativi alle epoche successive. Il primo trattato veneziano con i Mamelucchi, concluso nel 1254, dichiara tuttavia che la consuetudine di tenere chiuso il fondaco durante la preghiera del venerdì era in vigore anche nei decenni precedenti (TTh, II, p. 486)

<sup>423</sup> O. R. CONSTABLE, *Housing the stranger* cit., pp. 279-280.

<sup>424</sup> Per una breve trattazione degli aspetti formali e architettonici dei *funduq* si veda *ibid.* pp. 88-100.

<sup>425</sup> TTh, II, p. 189.

<sup>426</sup> TTh, II, p. 488.

veneziano si trova *extra civitate*<sup>427</sup>. Ad Alessandria, i fondaci degli Italiani vennero progressivamente dotati di forni: nel 1200 i Genovesi ne possedevano già uno, ai Veneziani venne concesso nel 1254, mentre il console dei Pisani Bernarduccio Masca fece costruire un forno all'interno del fondaco prima del 1270<sup>428</sup>. La Constable ha sottolineato a proposito che la scelta di collocare il forno all'interno del fondaco, nonostante il pericolo di incendi – laddove si sarebbe potuto metterne a disposizione uno pubblico, come nel caso del bagno – doveva derivare, oltre che dalla necessità dei mercanti di essere autosufficienti durante i momenti di reclusione, anche dall'esigenza di garantire una netta separazione in ambito alimentare tra musulmani e cristiani, per evitare che questi ultimi potessero contaminare i forni con cibi proibiti dall'Islam, quale soprattutto la carne di maiale.<sup>429</sup>

Se nel periodo successivo anche il bagno e la chiesa, così come il forno, tenderanno ad essere compresi all'interno del fondaco, durante il periodo ayyubidi, per venire incontro alle esigenze dei mercanti italiani viene permesso loro di utilizzare strutture preesistenti e situate al di fuori di esso. Tra le prime concessioni vi doveva essere generalmente quella relativa all'uso di una delle chiese presenti nelle città del regno. I Pisani di Alessandria si servivano della chiesa di San Nicola già prima del trattato del 1173, e quando il Saladino ripristinò il loro diritto ad utilizzarla dovette ordinare che «quando ad ecclesiam issent, nulla molestiam debent habere, neque per viam, nec intra ecclesiam»<sup>430</sup>, mostrando come, durante il percorso che dal fondaco li conduceva verso la chiesa, i mercanti italiani fossero costantemente esposti a pericoli. È verosimile che anche a Genovesi e Veneziani fossero state attribuite delle chiese ad Alessandria già nel XII secolo: la prima menzione della chiesa veneziana, consacrata a San Michele, risale tuttavia al trattato del 1238 – d'altra parte si tratta del primo, ed unico, trattato stipulato in epoca ayyubide di cui si è conservato il testo completo –<sup>431</sup>; quella genovese, la chiesa di Santa Maria, ci è nota invece solo grazie al trattato concluso nel 1290 col sultano

---

<sup>427</sup> TTh, II, p. 258.

<sup>428</sup> Vedi *supra*, pp. 41, 65, 30.

<sup>429</sup> O. R. CONSTABLE, *Housing the stranger* cit., pp. 120-122.

<sup>430</sup> *DA*, VII/2, p. 258. Nel trattato il Saladino specifica che la chiesa era considerata di proprietà ayyubide e concessa in uso ai mercanti: «Et ecclesia, que sunt nobis et nos dedimus, eam habere sicut antea habebant». Il nome della chiesa è specificato in *DA*, XX/2, p. 281.

<sup>431</sup> TTh, II, p. 339. Il nome della chiesa compare nel trattato successivo, quello mamelucco del 1254 (TTh, II, p. 487).

mamelucco Qalā'ūn<sup>432</sup>. D'altra parte è stata avanzata l'ipotesi che le chiese abbiano avuto un ruolo importante nello sviluppo dei commerci degli europei nel mondo arabo, dal momento che avrebbero potuto fungere anch'esse da deposito merci ed alloggio prima della concessione dei fondaci<sup>433</sup>. Nel principato di Aleppo una chiesa venne concessa sia nella capitale che a Laodicea sin dal primo trattato, concluso nel 1208, sebbene sembrerebbe che quella di Aleppo non sia riconfermata nel 1229: tuttavia, nel principato siriano, e specialmente nell'enclaves costiera di Laodicea, ai Veneziani venne concesso sin dal primo momento un insieme di locali, comprendente fondaco, chiesa, bagno, forno e tribunale.

Anche la concessione dell'utilizzo di un bagno da parte dei sovrani ayyubidi d'Egitto dovette arrivare abbastanza precocemente: Pisani e Genovesi la ottennero già nel XII secolo. In particolare, ai Pisani tale privilegio fu accordato dal Saladino col trattato del 1173: si trattava di un bagno pubblico, che durante un giorno prefissato – non è specificato ogni quanto tempo – doveva essere dedicato in modo esclusivo ai Pisani, a spese della dogana<sup>434</sup>. Anche i Genovesi ne detenevano uno almeno dalla fine del XII secolo: esso doveva essere gestito da un cittadino appartenente alla comunità, in modo analogo al forno, così da costituire una fonte di entrate per il Comune. Nel documento del 1200, con il quale Zorio del Castello assumeva il fornaio Giovanni Quedrello, si specifica in effetti che la divisione dei proventi in modo equo tra il concessionario della struttura ed il servitore assunto, stabilita dal contratto, doveva essere applicata anche alla gestione del bagno. Quanto al bagno dei Veneziani, detto *Del Chalige*<sup>435</sup>, con il trattato del 1238 ne veniva confermata la concessione – che doveva dunque risalire più addietro nel tempo – e si garantiva ai mercanti della Serenissima l'uso esclusivo di tale locale, il cui accesso sarebbe stato impedito agli altri cristiani. A questa data esso doveva essere ancora gestito dalle autorità locali, alle quali si chiedeva che *aptentur et preparentur* tale struttura, laddove nel 1254 la manutenzione sarebbe stata affidata al *suum dominum*<sup>436</sup>.

Di tutti i locali concessi, sia del fondaco come della chiesa e del bagno, a partire dal XIII secolo si assicura generalmente l'uso esclusivo alla comunità alla quale erano stati

---

<sup>432</sup> M. S. DE SACY, «Pièces diplomatiques» cit. p. 38.

<sup>433</sup> V. SLESSAREV, «*Ecclesiae Mercatorum* and the Rise of Merchant Colonies», in *Business History Review*, 41, (1967), pp. 177-197.

<sup>434</sup> *DA*, VII/2, p. 258.

<sup>435</sup> Il nome è specificato nel trattato del 1254 (TTh, II, p. 487).

<sup>436</sup> TTh, II, p. 339.

destinati, dietro sollecitazione degli stessi mercanti: più che della politica segregativa delle autorità locali – che esisteva, ma era in generale applicata nei confronti dei cristiani stranieri nel loro insieme – in questo caso si tratta di privilegi concessi alle singole comunità italiane, che si vedono riconoscere l'esclusiva pertinenza di luoghi ai quali, in un primo momento, dovevano poter avere accesso anche mercanti di altre nazionalità. Questo particolare mostra d'altra parte il processo appropriazione degli spazi, gestiti in modo sempre più autonomo da parte delle comunità. Tuttavia, come si è già sottolineato a proposito del fondaco, si trattava pur sempre di concessioni che potevano essere revocate, e mai di strutture delle quali gli Italiani avrebbero potuto rivendicare un pieno possesso. Sembrerebbe per esempio che le chiese, nelle quali officiava un prete della comunità, fossero sottoposte all'autorità del vescovo locale<sup>437</sup>.

Per quanto riguarda, infine, le possibilità di spostamento all'interno dei territori ayyubidi, se in Siria i Veneziani attraversavano di norma il principato – recandosi da Laodicea alla capitale Aleppo, passando per la fortezza di Şahyūn, o sostando nel fondaco situato nel ponte sull'Oronto detto *Ġisr al-šugr* – in Egitto parrebbe che, durante il periodo ayyubide, i mercanti italiani fossero scoraggiati dallo spingersi al di fuori di Alessandria. Sebbene in pressoché tutti i trattati conclusi con i sovrani d'Egitto le garanzie di sicurezza vengano esplicitamente estese a tutto il territorio egiziano, e, specialmente con i documenti più tardi, si consenta ai mercanti di condurre i propri commerci *ubicumque voluerint*<sup>438</sup>, pur tuttavia bisogna sottolineare che tra le numerose concessioni accordate ai Pisani dal Saladino nel 1173 non compare il rinnovamento del fondaco del Cairo concesso vent'anni prima dai Fatimidi. È stato sottolineato in effetti come durante il periodo ayyubide, i nuovi sovrani dell'Egitto abbiano volontariamente concentrato i traffici internazionali nella città costiera, allo scopo di conseguire un maggiore controllo dei mercanti stranieri<sup>439</sup>. Visite al Cairo, come anche a Damasco, dovevano essere compiute dai mercanti italiani: in una delle lettere inviate dal sultano al-Ādil al doge Pietro Ziani si affermava in effetti che erano stati inviati ordini, oltre che a quella di Alessandria, anche alla *duana de Babilonia*, affinché non fosse prelevato ai mercanti più

---

<sup>437</sup> Uno dei capitoli del trattato veneziano del 1254 recita in effetti: «Item, ecclesie que sunt in Alexandria, que recognoscuntur, ipse debent esse secundum usus et costume episcopi, et esse debent secundum quod fuit usus et costume» (TTh, II, p. 489).

<sup>438</sup> Così, per esempio, il trattato del 1238 (TTh, II, p. 340).

<sup>439</sup> C. DÉCOBERT, J. Y. EMPEREUR, *Alexandrie médiévale* cit. p. 11.



del dovuto<sup>440</sup>. Tuttavia la politica dei sovrani ayyubidi ebbe certamente profonde conseguenze nell'organizzazione del commercio italiano nel Medio Oriente arabo: rispetto al periodo fatimide, a partire dall'epoca ayyubide, e ancora nei secoli successivi, i mercanti italiani tendono a spingersi sempre più di rado fino al Cairo – che continuerà comunque ad essere frequentata dagli ambasciatori e dai consoli in visita ufficiale –, concentrandosi piuttosto nelle città costiere di Alessandria e Damietta<sup>441</sup>.

#### 4. Problematiche linguistiche, religiose, culturali.

I mercanti che si recavano nei territori arabi dovevano fare fronte ad innumerevoli difficoltà. In primo luogo, ciò che veniva messo a repentaglio era la vita stessa delle persone, che addentrandosi in un territorio nemico si esponevano alle angherie e alle violenze di una popolazione ostile e di istituzioni diffidenti. I mercanti italiani, spesso costretti a consegnare vele e timoni delle proprie imbarcazioni alle autorità del luogo, vivevano spesso in una condizione di semi-prigione all'interno dei fondaci, e potevano essere trattati come ostaggi qualora insorgessero diatribe tra i sovrani ayyubidi ed i Comuni italiani<sup>442</sup>. Sotto questo punto di vista, durante il periodo ayyubide gli Italiani conseguirono la significativa rinuncia, da parte delle autorità islamiche, all'esercizio del diritto di rappsaglia ed al principio della responsabilità collettiva dei mercanti – sebbene questa sia stata probabilmente una vittoria più sul piano teorico e formale che su quello pratico<sup>443</sup>. Inoltre, importanti concessioni vennero ottenute, come si è visto, in materia di diritto successorio ed in caso di naufragio: se all'inizio del periodo ayyubide i sovrani

---

<sup>440</sup> TTh, II, p. 193. Quanto ai mercanti italiani che si recavano fino a Damasco, vedi *supra*, pp. 44 e 66.

<sup>441</sup> Si veda a proposito C. CAHEN, «Les marchands étrangers au Caire au Moyen Âge», in *Millénaire du Caire*, 1969.

<sup>442</sup> Tale è il caso, per esempio, dei mercanti pisani imprigionati dai Fatimidi in seguito alla *magna traditio* commessa da alcuni loro connazionali ai danni di mercanti alessandrini nel 1153 (vedi *supra*, p. 10); le minacce di rappsaglia vengono poi reiterate dalla corte ayyubide in seguito alla cattura della nave di Ruggerone (vedi *supra*, p. 19).

<sup>443</sup> Il Saladino aveva già concesso ai Pisani che non fossero trattenute le vele e i timoni delle loro imbarcazioni nel 1173 (*DA*, VII, p. 259); con il trattato del 1215, poi, venne esplicitamente ordinato che «qualunque hora vorranno andare a lor terra non sian distenuti» (*DA*, XXV/2, p. 289). I Veneziani ottennero con i trattati del 1238 e del 1254 la formale rinuncia al diritto di rappsaglia sui mercanti in caso di atti di pirateria commessi da connazionali e al principio di responsabilità collettiva in materia finanziaria (TTh, II, pp. 338, 485-486).

esercitavano lo *ius albinagii* e lo *ius naufragii*, requisendo in tutto o in parte i beni dei cittadini deceduti all'interno del regno e delle navi naufragate di fronte alle sue coste, tali prerogative lasciarono presto il posto a forme di tutela dei diritti dei mercanti italiani<sup>444</sup>. Con il riconoscimento dell'autorità consolare infine, fu demandata a tale figura la facoltà di regolare la materia successoria, così come la giurisprudenza interna alla comunità dei mercanti, ed in alcuni casi anche il potere di giudicare nelle contese insorte con mercanti musulmani<sup>445</sup>.

Tuttavia, le difficoltà dovevano riguardare anche i rapporti quotidiani con una popolazione lontana per lingua, religione e costumi. A questo proposito, parrebbe che i cristiani locali abbiano ricoperto un ruolo centrale in qualità di intermediari tra i mercanti e la popolazione locale. I documenti lasciano in effetti intravedere che essi svolsero spesso le funzioni di interpreti e traduttori, sia presso la corte, in occasione delle visite degli ambasciatori e della conclusione dei trattati, sia nella dogana, durante le operazioni commerciali nelle quali erano coinvolti i mercanti italiani. Di fronte al sultano, d'altra parte, essi dovettero agire spesso come garanti per gli ambasciatori italiani: ne offre un esempio il trattato concluso nel 1173 dal Saladino con i Pisani, la cui traduzione latina fu redatta da Abū al-Ḥayr, figlio del priore del Cairo Homodei<sup>446</sup>. Nel trattato vengono menzionati come testimoni Marco patriarca di Alessandria, del Cairo e di Nubia, Michael vescovo della *Barbacana* e Homodei priore del Cairo, e si specifica che l'arcivescovo ed il priore garantivano a nome del legato pisano, Ildebrando Bambone, riguardo la comprensione del documento e l'accettazione delle sue clausole<sup>447</sup>. Ancora nel 1290, il trattato concluso dall'ambasciatore genovese Alberto Spinola col sovrano mamelucco

---

<sup>444</sup> I Pisani, per esempio, avevano ottenuto dei riconoscimenti in tal senso già dai Fatimidi, nel 1154, con il quale il sovrano si impegna a consegnare i beni del morto ai suoi parenti o ai suoi soci, o ancora ai *maiores et sapientiores* della comunità pisana (DA, II/2, p. 243). Con il trattato del 1173 il Saladino si impegna a garantire che «illi qui apprehendunt causa illa debet scribere litteras, et facere securitatem ut daret omnia a parentes eorum» (DA, II/2, p. 260). Nel 1215, infine i Pisani ottennero la formale rinuncia allo *ius naufragii*, mentre non si fa più riferimento alla materia successoria (DA, XXIV/ e XXV/2, pp. 286 e 289). Nel principato di Aleppo, invece, al-Zāhir Ġāzī rinuncerà definitivamente al diritto di incamerare l'eredità dei cittadini veneziani solo nel 1225 – ancora nel 1208 tale prerogativa restava in vigore qualora non fossero presenti nel principato altri Veneziani – e nello stessa data veniva ribadita la clausola per cui in caso di naufragio il 15% dei beni recuperati sarebbero stati requisiti dalle autorità locali (TTh, II, p. 257).

<sup>445</sup> I consoli veneziani di Alessandria intervenivano sulle questioni di diritto successorio almeno a partire dal 1238 (TTh, II, p. 338). Dal 1208 giudicavano probabilmente le contese con i cristiani, mentre nel 1254 venne loro estesa la facoltà di giudicare nei casi in cui un Saraceno accusava un Veneziano (TTh, II, p. 487).

<sup>446</sup> DA, VII/2, p. 261.

<sup>447</sup> Nel trattato si legge in effetti: «et aduxit guarentitia ab archiepiscopo et a presbitero quia placuit eis» (DA, VII/2, p. 261).

sarà sottoscritto dalle autorità ecclesiastiche cristiane d'Egitto, e da alcuni monaci cristiani del luogo<sup>448</sup>: in questo caso, esattamente come in quello pisano del secolo precedente, è evidente che il ruolo ricoperto dalle autorità cristiane locali era quello di intermediari sia linguistici che religiosi, dal momento che la conclusione dei trattati era accompagnata da un giuramento solenne degli ambasciatori prestato nel nome della divinità cristiana, sul quale esse erano chiamate a garantire<sup>449</sup>. I cristiani d'Egitto, infine, avrebbero goduto di un canale privilegiato di contatto con i mercanti italiani, ed avrebbero gestito la redistribuzione delle merci importate da costoro nel Paese<sup>450</sup>. D'altra parte, cristiani locali o europei convertitisi all'Islam dovettero spesso svolgere la funzione di turcimanni della dogana: quest'ultimo era probabilmente il caso di quel *Berardinus Maomedar* al servizio dell'emiro di Aleppo, che dal nome rivela un'origine occidentale<sup>451</sup>.

Ciò nondimeno, la conoscenza dell'arabo non doveva essere rara nelle città italiane. Si è visto che la cancelleria pisana si rivela in grado di produrre documenti arabi di buona qualità tra XII e XIII secolo<sup>452</sup>. La traduzione latina del documento del 1154, d'altra parte, sembrerebbe essere stata redatta dal *presbiter Villanus* che accompagnava l'ambasciatore pisano Ranieri Bottaccio<sup>453</sup>, mentre il trattato del 1215 è giunto in una traduzione in volgare pisano, realizzata probabilmente a Pisa dall'originale arabo<sup>454</sup>. Anche tra i documenti veneziani alcuni sono pervenuti in traduzione volgare, e d'altra parte il Comune di Venezia si era dotato di turcimanni almeno a partire dal XIII secolo: ne è un esempio il Filippo Arpani inviato ambasciatore presso la corte del Cairo intorno al secondo decennio del XIII secolo, e forse anche il *Vivianus* che sottoscrive le traduzioni latine dei primi cinque documenti del XIII secolo emessi dalla cancelleria cairota che ci

---

<sup>448</sup> Le sottoscrizioni del vescovo del Cairo, Pietro, e dei monaci sono riportate in una cronaca araba la cui traduzione italiana si può leggere in M. AMARI, *Nuovi ricordi arabici* cit., pp. 606-614.

<sup>449</sup> Anche il trattato pisano del 1154 riporta in effetti il lungo testo del giuramento pronunciato dall'ambasciatore Ranieri Bottaccio e dagli altri componenti della legazione da lui guidata (*DA*, II/2, p. 244).

<sup>450</sup> C. CAHEN, «Douanes et commerce» cit., p. 266.

<sup>451</sup> Vedi *supra*, p. 61.

<sup>452</sup> Vedi *supra*, p. 27.

<sup>453</sup> *DA*, II/2, p. 245.

<sup>454</sup> Un'altra possibilità – che spiegherebbe forse le differenze della versione in volgare pisano rispetto a quella fiorentina redatta nel XV secolo a partire dall'originale arabo (vedi *supra*, p. 27) – potrebbe essere che il documento pisano fosse non la traduzione dell'arabo ma la petizione approntata a Pisa, e contenente le clausole che si desiderava fossero inserite nel documento ufficiale, secondo una prassi che sarebbe divenuta frequente nei secoli successivi.

sono pervenuti<sup>455</sup>.

I contatti con la popolazione islamica non dovettero dunque essere necessariamente mediati dai cristiani locali. È noto per esempio che i mercanti arabi viaggiassero normalmente insieme agli Italiani, sulle navi di questi ultimi, già a partire dal XII secolo: lo testimonia fra l'altro il celebre racconto del pellegrinaggio alla Mecca di Ibn Djubayr, il quale nel 1183 compì il viaggio per mare da Ceuta fino Alessandria a bordo di una nave genovese, insieme ad altri mercanti nordafricani<sup>456</sup>. D'altra parte già nel 1153 il crimine consumato su una nave pisana – forse quella del corsaro Trapelicino – ai danni di alcuni mercanti alessandrini, mostra che già a quest'epoca i Saraceni viaggiavano su navi italiane<sup>457</sup>. Quanto ai traffici commerciali condotti nella città di Alessandria, se il grosso delle merci doveva essere venduto nel corso di un'asta organizzata dalle autorità, nondimeno sembra che i documenti veneziani prevedano la possibilità di concludere vendite private: nel trattato del 1254 essi vengono autorizzati a non finalizzare le vendite realizzate nel corso dell'asta, per rivendere le proprie merci ai *mercatores Sarraceni* che desideravano acquistarle<sup>458</sup>. D'altra parte, come prova in particolare il caso del mercante genovese Ruggerone e del suo concittadino, ambasciatore e mercante, Guglielmo Spinola, doveva essere possibile instaurare relazioni dirette e durature con i membri della corte e con il sultano stesso: si trattava probabilmente di casi eccezionali, che mostrano tuttavia come i contatti con i locali non dovettero essere sempre limitati all'intermediazione degli uffici della dogana di Alessandria.

Cionondimeno, è evidente che le differenze religiose e culturali, tanto più in un periodo caratterizzato dalla recrudescenza degli scontri militari tra cristiani e musulmani sul fronte siriano, dovevano avere delle profonde conseguenze sui rapporti con la popolazione locale. Si è sottolineato come le attività dei mercanti provenienti dai territori non islamici potessero avere luogo solo in virtù della creazione di uno spazio di neutralità, o all'interno di luoghi determinati, quale doveva essere inizialmente il *Dār al-Mānak*, o grazie alla concessione di un salvacondotto. Oltre che in quanto nemici, tuttavia, i cristiani erano guardati con sospetto per le differenti abitudini nelle attività quotidiane:

---

<sup>455</sup> Vedi *supra*, pp. 51-55.

<sup>456</sup> R. J.C. BROADHURST, *The Travels of Ibn Jubayr: being the chronicle of a mediaeval Spanish Moor concerning his journey to the Egypt of Saladin, the holy cities of Arabia, Baghdad the city of the Caliphs, the Latin kingdom of Jerusalem, and the Norman kingdom of Sicily*, London, 1952, p. 28.

<sup>457</sup> Vedi *supra*, pp. 10-11.

<sup>458</sup> Vedi *supra*, n. 322.

particolarmente sentite furono, come si è visto, le esigenze di separazione in ambito alimentare, e la conseguente costruzione di forni all'interno dei fondaci. Sotto questo punto di vista, una certa importanza era rivestita dalla concessione dell'importazione del vino: tale prodotto, il cui uso era generalmente consentito anche ai cristiani locali, vista la sua funzione durante gli uffici religiosi, durante il periodo ayyubide dovette poter essere importato dagli Italiani, e i Pisani vennero esentati dal pagamento dell'imposta che doveva normalmente gravare su di esso<sup>459</sup>.

Particolare valenza simbolica doveva rivestire, a questo proposito, il dono del balsamo di Matarea, che spesso suggellava, insieme alla liberazione dei prigionieri di guerra, la conclusione delle negoziazioni diplomatiche e la stipulazione dei trattati. Questo unguento, prodotto in un'oasi vicino al Cairo nella quale, secondo la leggenda, la Vergine avrebbe lavato i panni di Gesù durante la fuga in Egitto, era oggetto di venerazione per i suoi effetti miracolosi sia da parte dei musulmani che dei cristiani<sup>460</sup>. Matarea era così divenuta una meta di pellegrinaggio riconosciuta da entrambe le religioni, ed il ricorrente utilizzo in sede istituzionale del balsamo di questa località, con la sua carica di suggestioni devozionali e religiose, doveva rappresentare simbolicamente la volontà di superare la reciproca diffidenza, creando un terreno comune che rendesse possibili scambi e relazioni.

---

<sup>459</sup> Tale privilegio fu concesso col trattato 1215 (*DA*, XXIV/2, p. 286). Quanto ai Veneziani, nei trattati del 1238 e del 1254 si ribadiva solo il loro diritto a rifornire di vino i fondaci «secundum quod fuit usum et morem» (*TTh*, II, pp. 339 e 486).

<sup>460</sup> Vedi *supra*, n. 20.

## Conclusioni

Durante gli otto decenni di dominazione ayyubide, le città del Levante arabo conobbero il decisivo consolidamento della presenza italiana: il periodo preso in considerazione costituisce in effetti la fase germinale della diaspora commerciale italiana nei territori arabi del Mediterraneo orientale. L'arrivo degli Italiani in tali regioni risale ad una fase precedente, forse antecedente anche alla nascita degli Stati Latini d'Oriente, sebbene sia stato solo in seguito alle prime spedizioni crociate i mercanti dei Comuni italiani intensificarono le loro attività nel Levante. I primi contatti con i sovrani del Medio Oriente arabo, in effetti, dovettero essersi stabiliti in epoca fatimide: ciò è particolarmente evidente nel caso del Comune pisano, che possedeva un fondaco ad Alessandria già prima del 1154, e che negli anni tra il 1154 ed il 1160 inviò presso la corte fatimide tre ambasciate che si conclusero con la concessione di importanti privilegi. Anche Veneziani e Genovesi frequentavano Alessandria già durante il periodo fatimide, come mostrano numerosi atti notarili risalenti alla prima metà del XII secolo. Tuttavia, è solo nel corso degli anni successivi alla presa del potere da parte del Saladino, ed all'affermazione della nuova dinastia in Egitto ed in Siria, che si registra da parte delle istituzioni comunali di Pisa, Genova e Venezia un sistematico impegno volto a tutelare gli interessi dei mercanti che commerciavano in tali regioni, attraverso l'invio di frequenti missioni diplomatiche destinate alle corti dei sultani ayyubidi.

I Pisani inviarono almeno sei ambasciate presso la corte cairota, a partire da quella di fondamentale importanza condotta da Ildebrando Bambone nei primi anni di regno del Saladino, fino alla missione del 1215 guidata da Ranieri di Benedetto del Vernaccio, il quale stipulò col sovrano al-Ādil un nuovo importante trattato. Anche il Comune di Genova dovette intrattenere intense relazioni diplomatiche con i sultani ayyubidi, benché a differenza delle altre due città italiane non ci siano pervenuti i testi dei trattati che dovettero essere conclusi dagli ambasciatori genovesi: le fonti cronachistiche, in effetti, ci danno notizia di diverse missioni, come quella del 1177 di Rubeo de Volta, o i frequenti viaggi in Egitto di Guglielmo Spinola all'inizio del secolo successivo. Venezia, infine, è la città della quale rimangono fonti più cospicue: almeno sei ambasciate raggiunsero il

Cairo durante il periodo ayyubide, ed una missione ufficiale venne inviata nella capitale egiziana ancora nel 1254, all'indomani dell'ascesa mamelucca; a partire dal primo decennio del XIII secolo, inoltre, i dogi veneziani si preoccuparono di stringere relazioni con i principi ayyubidi di Aleppo, ed inviarono nell'emirato della Siria settentrionale almeno quattro ambasciate tra il 1208 ed il 1254.

La stabilità di tali rapporti fu spesso messa in discussione da fattori di natura contingente, legati al coinvolgimento italiano negli scontri militari nella Siria crociata, principale nemico dei sovrani ayyubidi. Una prima crisi si dovette verificare in corrispondenza del momento di più decisivo impegno del Saladino contro i principati franchi di Siria, che culminò nella battaglia Ḥaṭṭīn del 1187 e provocò due anni più tardi la Terza Crociata e la conseguente interruzione dei traffici degli Italiani. Se all'inizio del XIII secolo, le relazioni tra i Comuni italiani e gli Ayyubidi sembrano essersi riprese ed anzi sviluppate ulteriormente, la partecipazione italiana alla Quinta Crociata, che portò alla temporanea occupazione di Damietta, dovette determinare una nuova sospensione delle relazioni ufficiali. Tuttavia, l'importanza attribuita da entrambe le parti agli scambi commerciali che si andavano sviluppando fece sì che le crisi fossero rapidamente superate, mentre le negoziazioni di pace che segnavano la ripresa dei rapporti determinarono spesso non solo il ristabilimento della situazione precedente, ma anche la concessione di nuovi importanti privilegi ed il sensibile miglioramento delle condizioni dei mercanti italiani del Levante arabo.

In effetti, i commerci degli Italiani furono tenuti in grande considerazione da parte del Saladino e dei suoi discendenti: essi dovevano costituire un'importante fonte di risorse per le casse statali, attraverso la tassazione, ma soprattutto era da tali traffici che dipendeva in larga misura l'approvvigionamento di materiali bellici del regno. Consapevoli della forza di contrattazione che derivava loro dal ruolo ricoperto nel commercio del sultanato ayyubide, le istituzioni dei Comuni italiani furono in grado di mettere in atto una politica volta ad ottenere sempre maggiori concessioni a favore dei propri mercanti: ne è un esempio la minaccia di embargo alla quale avrebbe fatto ricorso il Bottaccio in occasione dell'incidente diplomatico del 1154; o, per un altro verso, gli accordi ufficiali presi dai Pisani col Saladino per importare in Egitto materiali di interesse militare in cambio di consistenti concessioni. D'altra parte, gli ambasciatori che guidavano le missioni diplomatiche presso le corti ayyubidi, oltre che essere rappresentanti della classe dirigente cittadina, coltivavano spesso diretti interessi nel

commercio del Levante, intrattenendo talvolta relazioni dirette con i membri più altoloci della corte ayyubide, quando non con lo stesso sovrano, come nel caso del genovese Guglielmo Spinola. Ma è l'esempio veneziano che mostra come le istituzioni comunali si siano impegnate attivamente per tutelare il commercio levantino dei propri mercanti allacciando relazioni diplomatiche con i vari interlocutori politici del Mediterraneo orientale: è secondo questa ottica che devono essere letti in effetti l'invio delle missioni del Dandolo e del Marin in Egitto e del Marignoni ad Aleppo da parte del doge Pietro Ziani nel 1208, la riorganizzazione del commercio nel Medio Oriente tra gli anni '20 e '30, o ancora le ultime missioni in Egitto e Siria del 1254.

Nei suoi lavori dedicati ai mercanti italiani nel Mediterraneo orientale, lo Jacoby ha messo in evidenza come, a proposito delle comunità stabilitesi nei territori arabi, a differenza di quelle della Siria crociata o dell'Impero bizantino, non si possa parlare di vere e proprie colonie, dal momento che fino a tutto il Duecento non si può riconoscere alcun insediamento stabile di Italiani, mentre le istituzioni locali esercitavano un forte controllo che limitava in modo determinante l'autonomia dei mercanti. In effetti gli Europei che visitavano i territori arabi dovevano essere percepiti innanzitutto come nemici, e di conseguenza le loro attività presupponevano la creazione di spazi e di strumenti, quali il fondaco ed il salvacondotto, che garantissero neutralità e protezione nei loro confronti: cionondimeno, durante la loro permanenza nel regno ayyubide la loro condizione aveva molto in comune con quella dei prigionieri o degli ostaggi. Le differenze religiose, culturali e linguistiche, che emergevano anche durante attività quotidiane quali quelle legate all'alimentazione, rendevano più urgente il bisogno di un certo grado di segregazione, come anche la necessità di ricorrere alla mediazione dei cristiani locali, che ricoprirono spesso il ruolo di turcimanni. L'interventismo statale nei commerci, tipico delle società mercantilizate e messo in atto dai regnanti ayyubidi, viene alla luce anche dall'analisi dei trattati stipulati con i sovrani di questa dinastia, e dal loro confronto col *Kitāb al-Minhāġ* di al-Maḥzūmī: se materie strategiche quali il ferro ed il legname venivano acquistate in monopolio dall'Ufficio del *Matġar*, a prezzi stabiliti dal governo e pagati per i due terzi in allume, gli altri prodotti importati dagli Italiani dovevano essere venduti nel corso di aste organizzate dallo Stato, a prezzi almeno in parte fissati dai listini pubblici dei *simsār*, laddove le vendite libere al dettaglio dovevano essere osteggiate, se non vietate, dal governo.

Tuttavia, è possibile riconoscere nel corso del periodo ayyubide un'evoluzione



delle attività degli Italiani nel Levante arabo che non è solo di tipo quantitativo ma anche, e soprattutto, qualitativo. Essa riguarda in effetti la crescita del numero dei mercanti italiani che raggiungevano i territori ayyubidi come anche l'aumento della durata della loro permanenza in tali regioni, e l'estensione dei loro interessi nel regno, con l'acquisizione pisana di un nuovo fondaco a Damietta – sebbene quello concesso dai Fatimidi nella capitale egiziana non fosse stato confermato dai successori ayyubidi –, e la conquista conseguita dai Veneziani dei mercati del principato di Aleppo. Tuttavia, parallelamente a questo processo, si può cogliere anche un decisivo miglioramento delle condizioni alle quali era sottoposto il commercio italiano nei territori ayyubidi tra la metà del XII secolo e la metà del secolo successivo: esso si manifesta col progressivo abbassamento delle tasse che gravavano sulle attività degli Italiani, e la conseguente riorganizzazione del sistema di prelevamento fiscale descritto nel *Kitāb al-Minhāġ*, così come nella rinuncia da parte delle istituzioni ayyubidi all'esercizio di prerogative quali lo *ius albinagii* o lo *ius naufragii* che dovevano aver reso particolarmente difficoltosa la permanenza dei mercanti italiani nei territori del Levante arabo durante il periodo precedente. Anche il principio di responsabilità collettiva che veniva applicato alle comunità di stranieri, ed il conseguente diritto di rappresaglia del governo su di esse, vennero messi in discussione almeno sul piano teorico, sebbene i sovrani ayyubidi dovettero continuare a farvi ricorso. Le comunità italiane del Levante arabo ottennero poi nel corso degli anni la concessione di fondaci e altre strutture – chiese, bagni, e forni – dei quali seppero assicurarsi il controllo esclusivo, anche se non un pieno possesso. Le attività dei mercanti si sottrassero ad imposizioni quali l'obbligo di vendita della totalità delle merci importate, mentre il sistema di acquisti in allume da parte del *Matġar*, e quello della vendita in aste organizzate dallo Stato, dovettero subire delle parziali modifiche. Ciò che più conta, infine, è il progressivo strutturarsi della comunità intorno alla figura del console, e la contestuale formazione di personale religioso e amministrativo al servizio dei mercanti. Se è vero che non si può individuare in questo periodo la nascita di colonie permanenti di mercanti italiani, tuttavia il processo descritto dovette generare nuclei semi-stabili di Italiani nelle città ayyubidi, che rappresentarono il primo germe della diaspora italiana nei territori arabi del Mediterraneo orientale.

## Bibliografia

### Fonti:

Abou Chamah (Abū Šama), *Livre des deux Jardins, ou histoire des deux règnes*, in *Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Orientaux*, vol. IV, Paris 1898.

*A History of the Ayyubid Sultans of Egypt. Translated from the Arabic of al-Maqrizi*, a cura di R. J. C. Broadhurst, Boston, 1980.

Amari M., *I diplomi arabi del R. Archivio fiorentino*, Firenze, 1863.

Amari M., *Nuovi ricordi arabici sulla storia di Genova*, Genova, 1873.

Amari M., *Estratti del Tarih Mansuri*, Palermo, 1884.

*Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal 1174 al 1250*, a cura di L. T. Belgrano e C. Imperiale di S. Angelo, Roma, 1890.

Banti O., *I brevi dei consoli del Comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*, Roma 1997.

Bonaini F., *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, 3 voll., Firenze, 1854-57.

Boncompagni B., *Il liber abbaci di Leonardo Pisano*, Roma, 1857.

Borsari S., *Il crisobullo di Alessio I per Venezia*, in *Annali dell'Istituto Italiano per gli studi storici*, II (1969-70), pp. 124-131.

Broadhurst R. J. C., *The Travels of Ibn Jubayr: being the chronicle of a mediaeval Spanish Moor concerning his journey to the Egypt of Saladin, the holy cities of Arabia, Baghdad the city of the Caliphs, the Latin kingdom of Jerusalem, and the Norman kingdom of Sicily*, London, 1952.

Chiaudano M., Moresco della Rocca R., *Il cartolare di Giovanni Scriba*, 2 voll., Torino, 1935.

*Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. Imperiale, 2 voll., Roma, 1936.

Dandolo A., *Chronica per extensum descripta*, a cura di E. Pastorello, in *Rerum italicarum scriptores*, tomo XII, parte I, Bologna, 1938-1958.

*Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di R. CESSI, Bologna, 1931.

De Sacy M. S., «Pièces diplomatiques tirées des Archives de la République de Gênes», in *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi*, 11 (1827).

Hageneder O., Haidacher A., *Die Register Innocenz' III*, I, Graz-Köln, 1964.

*I libri iurium della Repubblica di Genova*, vol. 1, a cura di A. Rovere, Roma, 1992-2001.

Lanfranchi L., *Famiglia Zusto*, Fonti per la Storia di Venezia, VI, Venezia, 1955.

Maragone B., *Annales Pisani (1100-1196)*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, tomo VI, parte II, a cura di M. Lupo Gentile, Bologna, 1936, pp. 1-74.

Mas Latrie M. L., *Traité de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au Moyen Âge. Suppléments et tables*, Paris, 1872.

Morgan R. M., *La continuation de Guillaume de Tyr (1184-1197)*, Documents Relatifs à l'Histoire des Croisades, XIV, Paris, 1982.

Morozzo della Rocca R., Lombardo A., *Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII*, 2 voll., Roma, 1940.

Müller G., *Documenti sulle relazioni delle città toscane coll'Oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno MDXXXI*, Firenze, 1879.

*Notai liguri del XII sec.*, vol. I: *Oberto scriba de mercato (1190)*, a cura di Chiaudano M., Moresco della Rocca R., Torino, 1938.

*Notai liguri del XII sec.*, vol. II: *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M. W. Hall, H. C. Krueger e R. L. Reynolds, Torino, 1938.

*Notai liguri del sec. XIII*, vol. V: *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M. W. Hall-Cole, H. G. Krueger, R. G. Reinert e R. L. Reynolds, Torino, 1939-1940.

*Notai liguri del XII sec.*, vol. IV: *Oberto scriba de mercato (1186)*, a cura di M. Chiaudano, Torino, 1940.

Pozza M, *I trattati con Aleppo, 1207-1254*, coll. *Pacta veneta*, 2, Venezia, 1990.

*Registrum curiae Archiepiscopalis Januae*, a cura di L. T. Belgrano, *Atti della Società ligure di storia patria*, II, 1870.

Tafel G. L. F., Thomas G. M., *Urkunden zur älteren Handels-und Staatsgeschichte der Republik Venedig, mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante: vom neunten bis zum Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts*, 3 voll., Wien, 1856-1857.

*Testi storici veneziani (XI-XIII secolo). Historia ducum veneticorum. Annales Venetici breves. Domenico Tino. Relatio de electione Domini Silvi Venetorum ducis*, a cura di L. A. Berto, Padova, 2000.

Tronci P., *Annali pisani*, in *Annali pisani di Paolo Tronci, rifusi, arricchiti di molti fatti e seguitati fino all'anno 1839*, a cura di A. Valenti, 2° ed., tomo I, Pisa, 1868.

*Vita Sancti Rainerii*, in *Acta Sanctorum Iunii IV*, Paris, 1867, pp. 347-381.

W. WATTENBACH, «*Iter austriaticum, 1853*», in *Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen*, 14 (1855).

Al-Zuhrī, «*Kitāb al-ja'rafīyya*», ed. M. Hadj-Sadok, *Bulletin des Études Orientales*, 21 (1968).

#### Studi:

Abulafia D., *The two italies. Economic relations between the Norman Kingdom of Sicily and the Northern communes*, Cambridge, 1977.

Abulafia D., *Trade and Crusade, 1050-1250*, in *Mediterranean Encounters. Economic, Religious, Political. 1100-1500*, Aldershot, 2000, pp. 1-20.

Abulafia D., «*The Role of Trade in Muslim-Christian Contact during the Middle Ages*», in *Mediterranean Encounters cit.*, pp. 1-24.

- Airaldi G., *Guerrieri e mercanti. Storie del medioevo genovese*, Torino, 2004.
- Ashtor E., *A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages*, London, 1967.
- Ayyoubides, in *Encyclopedie de l'Islam*, 2° ed., Leiden, 1968.
- Bach E., *La cité de Gênes au XII<sup>e</sup> siècle*, Köbenhavn, 1955.
- Borsari S., *Venezia e Bisanzio nel secolo XII. I rapporti economici*, Venezia, 1988.
- Byrne E. H., «Genoese Trade with Siria in the Twelfth Century», in *The American Historical Review*, 25 (1920), pp. 191-219.
- Cahen C., *La Syrie du nord à l'époque des Croisades et la principauté franque d'Antioche*, Paris, 1940.
- Cahen C., «L'alun avant Phocée. Un chapitre d'histoire islamo-chrétienne au temps des Croisades», in *Revue d'Histoire Économique et Sociale*, XLI (1963), pp. 433-447.
- Cahen C., «Les marchands étrangers au Caire au Moyen Âge», in *Millénaire du Caire*, 1969.
- Cahen C., «Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l'Égypte médiévale d'après le *Minhādj* d'al-Makhzūmi», in *Journal of Economic and Social History of the Orient*, VII/3 (1964), pp. 217-314.
- Cahen C., *Makhzūmiyyāt. Études sur l'histoire économique et financière de l'Égypte médiévale*, Leyde, 1977.
- Cahen C., *Orient et Occident au temps des croisades*, Paris, 1983.
- Cardini F., *Profilo di un crociato. Guglielmo Embriaco*, in "Archivio Storico Italiano", 136 (1978), pp. 405-436.
- Ceccarelli Lemut M. L., *Pisa e l'Oriente latino dalla I alla III Crociata*, Pisa, 2010.
- Cessi R., *Venezia nel Duecento: tra Oriente e Occidente*, Venezia, 1985.
- Chamberlain M., *The crusader era and the Ayyubid dynasty*, in *The Cambridge History of Egypt*, vol. I: *Islamic Egypt, 640-1517*, a cura di C. F. PETRY, Cambridge, 1998, pp. 211-241.

Constable O. R., *Housing the Stranger in the Mediterranean World. Lodging, Trade, and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages*, Cambridge, 2003.

Cracco G., *Società e stato nel Medioevo Veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze, 1967.

Cristiani E., *Nobiltà a popolo nel Comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli, 1962.

Curtin P., *Cross-Cultural Ytade in World History*, Cambridge, 1984.

Day G. W., «The Impact of the Third Crusade upon Trade with the Levant», in *The International History Review*, vol. 3, n° 2 (Apr. 1981), pp. 159-168.

Décobert C., Empereur J. Y., *Alexandrie médiévale. L'économie florissante d'une ville endormie?*, in *Alexandrie médiévale*, 4, a cura di C. Décobert, Jean-Yves Empereur, C. Picard, Alexandrie, 2011, pp. 9-14.

Eddé A. M., «Les relations commerciales entre Alep et Venise au VII<sup>e</sup>/XIII<sup>e</sup> siècle», in *Revue des Études Islamiques*, 59 (1991), pp. 165-186.

Eddé A. M., *La principauté ayyoubide d'Alep (579/1183 – 658/1260)*, tesi di dottorato, Freiburg, 1999.

Ehrenkreutz A. S., «The Place of Saladin in the Naval History of the Mediterranean Sea in the Midle Ages», in *Journal of the American Oriental Society*, 75 (1995), pp. 100-116.

Goitein S. D., *A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the Arab World as portrayed in the Documents of the Cairo Geniza*, vol. 1 *Economic Foundations*, Berkeley, 1967.

Heyd, *Histoire du commerce du Levant au Moyen Age*, Leipzig, 1885.

Humphreys R. S., *From Saladin to the Mongols. The Ayyubids of Damascus, 1193-1260*, New York 1977.

Jacoby D., *Les Italiens en Égypte au XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècle : du comptoir à la colonie ?* in *Coloniser au Moyen Âge : Méthodes d'expansion et techniques de domination en Méditerranée du XI<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1995, pp. 76-89.

Jacoby D., *Mercanti genovesi e veneziani e le loro merci nel Levante crociato* in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del Convegno internazionale di studi (Genova,

Venezia, 10-14 Marzo 2000), a cura di G. Ortalli e D. Puncuh, Venezia, 2001, pp. 213-256.

Jacoby D., «The Supply of War Materials to Egypt in the Crusader Period», in *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, XXV, 2001, pp. 102-132.

Jacoby D., *Migrations familiales et stratégies commerciales vénitiennes aux XII<sup>e</sup> e XIII<sup>e</sup> siècles*, in *Migrations et diasporas méditerranéens (X<sup>e</sup> – XV<sup>e</sup> siècles)*, a cura di M. Balard e A. Ducellier, Paris, 2002, pp. 355-373.

Kedar B. Z., «Mercanti genovesi in Alessandria d'Egitto negli anni Sessanta del secolo XI», in *Miscellanea di studi storici 2*, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 38 (Genova, 1983), pp. 19-30.

Lopez R. S., «Du marché temporaire à la colonie permanente. L'évolution de la politique commerciale au Moyen Âge», in *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 4<sup>e</sup> année, n° 4 (1949), pp. 389-405.

Lopez R. S., *The commercial revolution of the Middle Ages, 950-1350*, Cambridge, 1971.

Lucchetta F., «Sui dragomanni di Venezia», in *Quaderni di Studi Arabi*, 11 (1193), pp. 215-222.

Misbach H. L., «Genoese commerce and the alleged flow of gold to the East, 1154-1253» in *Revue Internationale de la Banque*, 31 (1970), pp. 67-87.

Mouton J. M., Jehel S., «Saladin et les Pisans», in *Tous Azimuts. Mélanges de chercheurs en l'honneur du Professeur George Jehel*, vol. 13, Université de Picardie, 2002, pp. 345-383.

Origone S., *Genova, Costantinopoli e il Regno di Gerusalemme*, in *I comuni italiani nel Regno crociato di Gerusalemme*, Atti del Colloquio (Gerusalemme, 24-28 Maggio 1984), a cura di G. Airaldi e B. Z. Kedar, Genova, 1986, doc. 1, pp. 283-316.

Ortalli G., *Il mercante e lo stato: strutture della Venezia altomedievale in Mercati e mercanti nell'alto medioevo: l'area euroasiatica e l'area mediterranea* Settimane di studio del Centro italiano sull'alto medioevo, 40, Spoleto, 1993, pp. 85-135.

Otten-Froux C., «Les Pisans en Égypte et à Acre dans la seconde moitié du XIII<sup>e</sup> siècle: documents nouveaux», *Bollettino Storico Pisano*, 52 (1983), pp. 163-190.

Pedani Fabris M. P., *La dimora della pace. Considerazioni sulle capitolazioni tra i paesi islamici e l'Europa*, Quaderni di Studi Arabi, Studi e testi, 2, Venezia, 1996.

Petrucci L., *Documenti in volgare nei carteggi tra Pisa e i paesi arabi*, in *Pisa crocevia di uomini, lingue e culture*, a cura di L. Battaglia Ricci e R. Cella, Roma, 2009, pp. 207-216.

Polanyi K., «Ports of Trade in Early Societies», in *The Journal of Economic History*, vol. 23, n. 1 (1963), pp. 30-45.

Prawer J., *I veneziani e le colonie veneziane nel regno latino di Gerusalemme*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*, Atti del 1° Convegno internazionale di storia della civiltà veneziana (Venezia, 1-5 giugno 1968), a cura di A. Pertusi, Firenze, 1973, pp. 625-656.

Rabie H. M., *The financial system of Egypt. A. H. 564-741 / A. D. 1169-1341*, London, 1972.

Racine P., *Les Débuts des consulats italiens outre-mer*, in *État et colonisation au moyen âge*, a cura di M. Balard, Lyon, 1989, pp. 267-276.

Riley-Smith J., *The Venetian Crusade of 1122-1124* in *I comuni italiani nel Regno crociato di Gerusalemme* cit., pp. 337-350.

Salvatori E., «Il corsaro pisano Trapelicino : un'avventura mediterranea del XII secolo», in *Bollettino Storico Pisano*, LXXVI (2007), pp. 31-56.

Salvatori E., *Il Mediterraneo di San Ranieri: alcune considerazioni su una fonte agiografica pisana del XII secolo*, in *Profili istituzionali della santità medioevale. Culto esportati e culti autoctoni nella Toscana Occidentale e nella circolazione mediterranea ed europea*, Pisa, 2010, pp. 317-343.

Scalfati S. P. P., *Bottacci Ranieri*, voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. 13, 1971.

Scalfati S. P. P., *Bulgarino di Anfosso*, voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. 15, 1972.

Slessarev V., «*Ecclesiae Mercatorum* and the Rise of Merchant Colonies», in *Business History Review*, 41, (1967), pp. 177-197.



Sturmann C., *La "domus" dei Dodi, Gaetani e Gusmari in Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di una classe di governo* a cura di G. Rossetti, Pisa, 1979, pp. 271-275.

Schaube A., *Das konsulat des Meeres in Pisa. Ein Beitrag zur Geschichte des Seewesens, der Handelsgilden und des Handelsrechts im Mittelalter*, Leipzig, 1888.

Schaube A., *Handelsgeschichte der romanischen völker des Mittelmeergebiets bis zum ende der kreuzzüge*, Munich-Berlin, 1906.

Stern S. M., *Documents from Islamic Chanceries*, Oxford, 1965.

Tangheroni M., *Commercio e navigazione nel Medioevo*, Roma-Bari, 1996.

Tolan J., *Veneratio Sarracenorum: dévotion commune entre musulmans et chrétiens selon Burchard de Strasbourg, ambassadeur de Frédéric Barberousse auprès de Saladin (v. 1175)*, in *Chrétiens et musulmans en Méditerranée médiévale (VIII<sup>e</sup> – XIII<sup>e</sup> siècle)*, a cura di N. Prouteau e P. Sénac, Poitier, 2003, pp. 185-195.

Trevisan R., *Per la storia dell'Ordo Maris di Pisa intorno alla metà del Duecento: il Registro "Comune A 46"*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Pisa, 1991, pp. 362-363.

Udovitch A. L., «Merchants and *amirs*: Government and Trade in Eleventh Century Egypt», in *Asian and African Studies*, 22 (1988), pp. 53-72.

Wansbrough J., «The Safe-Conduct in Muslim Chancery Practice», in *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, vol. 34, n. 1 (1971), pp. 20-35.

Wiet G., «Les inscriptions de Saladin», *Syria*, III (1922), pp. 307-328.